



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

79^a seduta pubblica (antimeridiana):
mercoledì 22 novembre 2006

Presidenza del presidente Marini
e del vice presidente Caprili

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-66
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	67-137
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	139-165

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

PER UNA SOLLECITA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COSIDDETTE «MORTI BIANCHE»

PRESIDENTE	1, 2
ZUCCHERINI (RC-SE)	1, 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1132) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

BENVENUTO (Ulivo), relatore	2
LEGNINI (Ulivo), relatore	6, 8
CASULA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	9
FERRARA (FI)	11
AZZOLLINI (FI)	13, 19
MATTEOLI (AN)	14, 19
D'ONOFRIO (UDC)	15
FRANCO Paolo (LNP)	16, 17, 18
CUTRUFO (DC-PRI-IND-MPA)	17, 18
CICCANTI (UDC)	20
SACCONI (FI)	21
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	18

SALUTO A UNA SCOLARESCA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

PRESIDENTE	Pag. 22
------------------	---------

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132:

PRESIDENTE	23, 24, 25 e passim
AZZOLLINI (FI)	23, 33, 50 e passim
SACCONI (FI)	23, 40, 49
STORACE (AN)	24, 25, 39 e passim
POLLEDRI (LNP)	26, 55
VENTUCCI (FI)	27
BALDASSARRI (AN)	27, 29, 30 e passim
FERRARA (FI)	31, 36, 37 e passim
BENVENUTO (Ulivo), relatore	33, 35
CASULA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	36
LEGNINI (Ulivo), relatore	36
FRANCO Paolo (LNP)	37, 42, 43 e passim
CICCANTI (UDC)	38, 39
CARRARA (FI)	41, 42, 43 e passim
MATTEOLI (AN)	45
RAME (Misto-IdV)	46
D'ALÌ (FI)	46
FERRANTE (Ulivo)	51, 53
EUFEMI (UDC)	52, 54, 55 e passim
FRUSCIO (LNP)	59

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 39, 41, 42 e passim

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 126, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO, SUL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA:

PRESIDENTE	60, 62, 63 e passim
FRUSCIO (LNP)	62
FERRARA (FI)	63
EUFEMI (UDC)	64
SAPORITO (AN)	65

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**DISEGNI DI LEGGE, ASSEGNAZIONE.
COMMISSIONI PERMANENTI, AUTO-
RIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE**

PRESIDENTEPag. 66

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1132**Articolo 1 del disegno di legge di conversione
e modificazioni apportate in sede di conver-
sione 67**Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262:**

Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno 114

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE
NEL CORSO DELLA SEDUTA Pag. 139****CONGEDI E MISSIONI 150****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 150

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Annunzio 66

Apposizione di nuove firme a mozioni 150

Interpellanze 150

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai
sensi dell'articolo 151 del Regolamento 156

Interrogazioni 157

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per una sollecita convocazione della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Alla luce dei recenti episodi che confermano la gravità del fenomeno delle cosiddette «morti bianche», sarebbe opportuno anticipare la convocazione della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, prevista per il prossimo martedì, così da garantirne quanto prima la pienezza dei poteri.

PRESIDENTE. Verificherà la fattibilità della proposta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

BENVENUTO, *relatore*. Il provvedimento in esame è imperniato sulle misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, che negli ultimi cinque anni ha raggiunto livelli elevatissimi, costituendo un elemento di sperequazione e di forte turbativa per il mercato e la concorrenza, al di là del mancato gettito fiscale. In considerazione dell'urgenza di giungere all'approvazione definitiva, la maggioranza ha ritenuto di non presentare emendamenti e di porre all'attenzione del Governo sotto forma di atti di indirizzo le tematiche più significative, nell'auspicio che se ne possa tenere conto in sede di esame dei documenti di bilancio. In particolare si segnalano gli interventi in materia di successioni e donazioni, nonché di deducibilità degli oneri per auto aziendali, alcune proposte antielusive in tema di riforma del catasto, la necessità di finalizzare le somme recuperate dall'area di evasione ed elusione alla riduzione della pressione fiscale, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto del contribuente e in un contesto di maggiore collaborazione con gli intermediari finanziari anche attraverso la costituzione di un'apposita Consulta. È invece da rigettare la logica sottesa alle proposte di modifica avanzate dall'opposizione, che si sostanzia nella riduzione della spesa corrente e per servizi di pubblica utilità, emendamenti che pertanto riceveranno il parere contrario del relatore. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

LEGNINI, *relatore*. L'opposizione ha criticato il decreto fiscale perché aumenta le imposte anziché ridurre le spese, non contribuisce alla crescita e prevede misure vessatorie per il recupero della base imponibile. Queste tesi, tuttavia, sono prive di riscontro e facilmente confutabili: l'aumento della pressione fiscale è contenuto, inferiore a quello prodotto dall'ultima legge finanziaria varata dal centrodestra, ed è temporaneo, mentre è stato assunto l'impegno di destinare alla riduzione delle imposte le maggiori risorse provenienti dalla lotta all'evasione fiscale. In secondo luogo, l'obiettivo della crescita è asse centrale della manovra perché uno sviluppo duraturo dipende dal risanamento della finanza pubblica ed è alimentato da misure di equità fiscale che sostengono la domanda. Inoltre, posto che la politica dei tagli indiscriminati operata nella scorsa legislatura non ha frenato la crescita della spesa corrente ed è all'origine della difficoltà di molti settori, dalle ferrovie alle autostrade, dalla scuola all'amministrazione della giustizia, il centrosinistra intende operare riduzioni reali-

stiche della spesa. A tale proposito, gli interventi della finanziaria in materia di sanità e di enti locali saranno completati dalle riforme del pubblico impiego e della previdenza, mentre ulteriori risparmi potranno scaturire dal provvedimento sui servizi pubblici locali e dalle liberalizzazioni. Per quanto riguarda le evidenti disfunzioni nel rapporto tra l'ANAS e le società concessionarie, occorre adeguare la normativa di settore alle direttive europee, malgrado la difficoltà di contemperare da una parte l'interesse pubblico, quello al contenimento delle tariffe e quello alla realizzazione effettiva degli investimenti con, dall'altra parte, gli obblighi derivanti dal rispetto dei contratti già stipulati. Rilievi critici non trascurabili sono stati avanzati anche sulle disposizioni che riguardano gli enti di ricerca e l'editoria, ma occorre approvare rapidamente il decreto-legge per garantire risorse certe alla manovra finanziaria.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il decreto fiscale, che ha un collegamento sostanziale con la manovra finanziaria, ha un ovvio legame con il decreto Visco-Bersani sulla concorrenza e le liberalizzazioni ed è coerente con gli obiettivi di risanamento, crescita ed equità. Sono state adottate misure importanti per la prevenzione e il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, che hanno raggiunto dimensioni intollerabili per un Paese civile, con interventi che riguardano le procedure di accertamento, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, il ritorno definitivo della riscossione in mano pubblica. Il Governo, consapevole della necessità di migliorare il rapporto dell'amministrazione fiscale con i cittadini, si è impegnato a presentare un rendiconto sull'azione di contrasto dell'evasione e ad utilizzare le conseguenti risorse per ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e le imprese. Quanto ai rilievi, in taluni casi non marginali, avanzati sulla delega per il riordino del catasto, le tasse di donazione e di successione, l'editoria, l'IVA sulle automobili aziendali, le concessioni autostradali e lo Statuto del contribuente, il Governo è disponibile ad approfondimenti in sede di esame della legge finanziaria.

FERRARA (*FI*). Ribadendo che il decreto-legge è privo di legittimità e viola lo Statuto del contribuente, propone di non passare all'esame degli articoli anche per rispettare la legge di contabilità dello Stato, che non può essere modificata dalla manovra finanziaria. Il provvedimento, infatti, è privo di omogeneità ed ha sostanzialmente carattere di collegato perché è finalizzato a garantire la copertura della finanziaria; avallando questa procedura si giungerà a svuotare la legge finanziaria tramite l'adozione di una molteplicità di decreti-legge. Anche l'opinione pubblica percepisce il carattere provvisorio, frammentario e contraddittorio di una politica economica, che intacca ingiustamente i risparmi dei cittadini.

AZZOLLINI (*FI*). Il Gruppo si esprimerà favorevolmente sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, perché alle spese permanenti certe che il provvedimento comporta fa riscontro una previsione di mag-

giori entrate di entità dubbia e di orizzonte temporale incerto, con riflessi in termini di scoperta sostanziale anche della manovra finanziaria cui è collegato. La maggioranza opera in totale controtendenza rispetto alla politica economico-fiscale della Casa delle libertà che con la riduzione delle aliquote e la responsabilizzazione fiscale del cittadino ha fatto conseguire allo Stato quel risparmio pubblico di oltre 22 miliardi di euro di cui la 5ª Commissione permanente ha dovuto recentemente prendere atto. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MATTEOLI (*AN*). Alleanza Nazionale prende atto dell'impossibilità di chiedere lo stralcio di alcuni commi degli articoli del provvedimento, attesa la sua natura di decreto-legge, ma si riserva di sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento. Il Gruppo voterà però a favore della proposta di non passaggio agli articoli, rilevando non polemicamente che il precedente Presidente della Repubblica, contrariamente all'attuale, non avrebbe mai emanato un decreto-legge che avesse contenuto quanto riportato nei commi dal 159 al 162 dell'articolo 2 in materia di incarichi dirigenziali e che, con riferimento alle norme sui concessionari autostradali di cui al comma 82 del medesimo articolo 2, il tribunale di Genova, senza nemmeno attenderne la conversione in legge, ha presentato un ricorso pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia europea per incompatibilità del provvedimento col diritto comunitario. (*Applausi dal Gruppo AN*).

D'ONOFRIO (*UDC*). A malincuore l'UDC voterà a favore della proposta di non passare all'esame degli articoli, trovandosi a dover decidere su un blocco di norme che si vuole immutabile ed a cui non è possibile neanche applicare lo strumento dello stralcio. Invitando la Presidenza ad individuare in casi simili una procedura che consenta l'esame separato delle singole parti di un decreto-legge, invita a cogliere l'opportunità di un confronto parlamentare di merito serio e approfondito nell'interesse della Repubblica, auspicando in tal senso una intesa istituzionale fondata sull'impegno del Governo ad evitare l'apposizione della questione di fiducia e su quello dell'opposizione a rinunciare a pratiche aprioristicamente ostruzionistiche.

PRESIDENTE. Ricordando la possibilità di ricorrere allo strumento dell'emendamento suppressivo, si riserva però ulteriori approfondimenti.

FRANCO Paolo (*LNP*). Il Gruppo voterà a favore della proposta di non passare all'esame degli articoli per i dubbi di legittimità rispetto al Regolamento del Senato in conseguenza del ricorso a un decreto-legge collegato alla legge finanziaria per disciplinare materie di altissima rilevanza economico-finanziaria. Il testo in esame propone disposizioni palesemente estranee al suo oggetto e modifiche a norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, introduce importanti norme fiscali e contiene misure che incidono sulla legge finanziaria in contrasto con l'appli-

cabilità immediata dello strumento legislativo prescelto. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Il Gruppo voterà a favore della proposta avanzata dal senatore Ferrara. (*Applausi dal Gruppo DC-PRI-IND-MPA*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore FRANCO Paolo (LNP), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli avanzata dal senatore Ferrara.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti. Passa all'esame degli articoli del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

MATTEOLI (*AN*). Per favorire il dipanarsi di un dibattito serio ed approfondito sul provvedimento, il Gruppo ritira gli emendamenti 1.4, 1.11, 1.32, 1.33, 2.39, 2.67, 2.200, 2.201, 2.202 e 2.199.

AZZOLLINI (*FI*). Anche il Gruppo Forza Italia procederà al ritiro di alcuni emendamenti, di cui darà successiva comunicazione. L'emendamento 1.100 è di grande importanza in quanto suggerisce una diversa copertura del provvedimento tramite una virtuosa riduzione della spesa corrente, che si ispira al complesso meccanismo di accantonamenti previsto all'ex articolo 53 (ora comma 206 dell'articolo 16) della legge finanziaria.

CICCANTI (*UDC*). L'emendamento 1.2 propone la soppressione dell'articolo 1 per denunciare l'impostazione sbagliata della manovra con riguardo al reperimento delle risorse. Si è scelto infatti di agire esclusivamente sul piano delle entrate, tradendo le indicazioni fornite nel DPEF, e di rinviare ad una ipotetica seconda fase le riforme strutturali. Con riguardo peraltro alle misure per il contrasto all'evasione e all'elusione, che vanno nel solco di quelle individuate nel decreto Bersani-Visco, i dati relativi al rapporto tra l'accertamento e la riscossione nonché al costo di quest'ultima evidenziano l'inconsistenza di obiettivi fondati su un rientro di risorse derivanti da controlli e accertamento. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

SACCONI (*FI*). L'emendamento 1.3 mutua dalla legislazione anglosassone il principio della leale collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente in campo fiscale. Si propone infatti che l'amministrazione possa acquisire dati e informazioni soltanto relativamente a contribuenti in stato fallimentare o che abbiano opposto un rifiuto a fornire quanto richiesto. Peraltro, anche in tali casi l'amministrazione ha l'obbligo

di informare il contribuente. Conseguentemente, decadrebbero numerose norme del provvedimento in esame che comprimono i diritti del contribuente negando l'informazione da parte dell'amministrazione finanziaria e la controdeduzione da parte del cittadino. Il decreto-legge propone infatti una interpretazione improntata ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione sulla base di una presunzione di colpa del contribuente, secondo un'impostazione da abbandonare perché incapace di tradursi in benefici sul piano economico, ripristinando un corretto rapporto tra l'amministrazione e il contribuente. L'emendamento 1.200 propone l'irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie, un principio sistematicamente violato dal Governo, a partire dal decreto Bersani-Visco, con l'introduzione di norme che penalizzano fortemente il cittadino contribuente. In particolare, con riguardo alle sanzioni previste per l'esercente in caso di mancato emissione dello scontrino fiscale le modifiche introdotte dalla Camera valgono soltanto a partire dall'entrata in vigore della legge continuandosi ingiustamente ad applicare il regime previsto nel testo originario del Governo. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

Saluto a una scolaresca della provincia di Foggia

PRESIDENTE. Rivolge il saluto dell'Assemblea ai giovani dell'Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici «Adriano Olivetti» di Orta Nova, in Provincia di Foggia, in visita oggi al Senato. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

AZZOLLINI (*FI*). Ritira gli emendamenti 1.25, 2.155 e 2.1300.

STORACE (*AN*). L'emendamento 1.19 propone di irrogare la sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscali dopo che siano state riscontrate tre distinte violazioni nel corso di un mese. La previsione contenuta nel testo della Camera dilata infatti in un quinquennio la contestazione delle tre violazioni rendendo di fatto inutile la norma sotto il profilo dell'efficacia ai fini della lotta all'evasione. Dopo aver riscontrato l'impossibilità di affrontare le questioni di costituzionalità sottese dal decreto-legge, sarebbe utile intervenire su una norma che, come la gran parte del provvedimento, non presenta alcun carattere di necessità e urgenza.

POLLEDRI (*LNP*). L'emendamento 1.14 propone la soppressione delle norme in materia di sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscali. La previsione infatti della sospensione della licenza determinerebbe danni economici per l'esercente, avrebbe ricadute sulla collettività ed è ispirata a una concezione punitiva nei confronti dei lavoratori autonomi. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*).

VENTUCCI (*FI*). L'emendamento 1.18 propone che le sanzioni per la mancata emissione di scontrino fiscale siano irrogate soltanto dopo il definitivo accertamento in sede di impugnazione delle procedure. La norma peraltro lede uno dei diritti costituzionali fondamentali, quello al lavoro, laddove colpisce pesantemente l'esercente e coinvolge anche i lavoratori addetti all'esercizio. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BALDASSARRI (*AN*). Il complesso della manovra finanziaria realizza un'operazione che potrebbe essere assimilabile, qualora fosse riferita ad un'azienda privata, al reato di false comunicazioni sociali. In primo luogo infatti si procede ad un generalizzato aumento della pressione fiscale che, oltre ad apparire ingiusto sul piano sociale, determina conseguenze depressive sull'economia che compromettono l'obiettivo del risanamento. Peraltro, l'entità della manovra è del tutto ingiustificabile dal punto di vista del riequilibrio dei conti pubblici, per il quale sarebbero sufficienti soltanto 15 miliardi, ed appare piuttosto diretta, in controtendenza rispetto al passato, a determinare un complessivo accentramento di poteri in capo allo Stato nell'economia, come traspare dai tagli operati ai trasferimenti alle autonomie ma anche dal potenziamento dei poteri di controllo sui cittadini. Inoltre, l'operazione di aumento della pressione fiscale genera una frenata dell'economia oltre ad un aumento del *deficit* pubblico. Peraltro, il meccanismo fiscale individuato penalizza le fasce reddituali più basse caratterizzandosi per una forte ingiustizia sul piano sociale. Denuncia altresì il *vulnus* istituzionale arrecato dall'ingerenza dell'amministrazione finanziaria su informazioni sensibili che riguardano cittadini. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

FERRARA (*FI*). Gli emendamenti 1.24, 1.26 e 1.27 condividono la logica di fondo di sopprimere norme che, in aperto contrasto con i principi dello Statuto del contribuente, limitano i diritti dei cittadini spostando i termini del rapporto con lo Stato a tutto vantaggio del Fisco, incidendo in modo pervasivo ed invasivo sulla sfera personale dei contribuenti. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Presidenza del vice presidente CAPRILI

BENVENUTO, *relatore*. L'ordine del giorno G1.100 invita il Governo ad operare una collaborazione tra dogane e Guardia di finanza e a finalizzare maggiori risorse a vantaggio di quest'ultima.

Presidenza del presidente MARINI

AZZOLLINI (*FI*). Le motivazioni di urgenza addotte dal relatore per motivare la presentazione di ordini del giorno in luogo di proposte di modifica non sono condivisibili. Proprio per non spezzare l'unicità del corpo normativo e garantire certezza del diritto gli emendamenti 1.27 e 1.28 intervengono sulla disciplina della tassazione dei patrimoni ereditari, prevedendo l'abolizione della tassa di successione, che costituisce una doppia imposizione, e proponendo in via subordinata la modifica di alcuni aspetti critici riconosciuti dalla stessa maggioranza. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

BENVENUTO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.2, 1.3, 1.130, 1.200, 1.24, 1.26, 1.27 e 1.29 interamente o parzialmente soppressivi dell'articolo; invita i presentatori a ritirare, altrimenti esprime parere contrario, gli emendamenti 1.14, 1.18, 1.19, 1.200 e 1.28; esprime infine parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si conforma al parere espresso dal relatore ed accoglie l'ordine del giorno G1.100.

FERRARA (*FI*). Il senatore Legnini non ha ancora espresso i pareri di sua competenza.

LEGNINI, *relatore*. Si conforma ai pareri espressi dal senatore Benvenuto.

BALDASSARRI (*AN*). Prende atto della mancata risposta del Governo sui profili che ha evidenziato nel corso dell'illustrazione degli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo AN*).

FRANCO Paolo (*LNP*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 1.100 che, proponendo l'abrogazione dell'intero articolo, evidenzia la differente impostazione dei due schieramenti sulle misure di politica economica da adottare per il rilancio e lo sviluppo del Paese.

FERRARA (*FI*). La stringatezza dei pareri espressi dal Governo sugli emendamenti contrasta con i principi contenuti nell'articolo 100, comma 9 del Regolamento e impedisce di valutare compiutamente la contrarietà manifestata sulle proposte di modifica.

PRESIDENTE. Il Governo si è già pronunciato sugli emendamenti.

CICCANTI (*UDC*). Dichiaro il voto favorevole dell'UDC sull'emendamento 1.2, sottolineando la bontà delle scelte di politica economica del precedente Esecutivo, che ha portato un notevole incremento delle entrate fiscali inducendo su basi volontarie e non con strumenti a carattere repressivo l'emersione di cospicue sacche di evasione tributaria e contributiva. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (AN), il Senato respinge l'emendamento 1.100 (identico all'emendamento 1.2).

SACCONI (*FI*). Dichiaro il voto favorevole di Forza Italia sull'emendamento 1.3 che, anche in considerazione delle recenti anomalie riscontrate negli accessi all'anagrafe tributaria, interviene per ristabilire un corretto rapporto tra Fisco e cittadini sulla base dei principi dello Statuto del contribuente. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), il Senato respinge l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 1.4 e 1.11 sono stati ritirati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), il Senato respinge l'emendamento 1.130.

FRANCO Paolo (*LNP*). Invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento 1.14 per sopprimere disposizioni sul trattamento dei dati personali che violano lo Statuto del contribuente e la legge sulla *privacy*.

Con distinte votazioni elettroniche, senza registrazione dei nomi, sono respinti gli emendamenti 1.14 e 1.18.

STORACE (*AN*). Invita l'Assemblea a dare prova di ragionevolezza votando a favore dell'emendamento 1.19. Si tratta in sintesi di considerare evasore colui che non emette lo scontrino fiscale per tre volte in un mese, anziché in un quinquennio. (*Commenti dai Gruppi Ulivo e RC-SE*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (AN), il Senato respinge l'emendamento 1.19.

MATTEOLI (*AN*). Invita il Presidente ad adoperarsi affinché siano rispettati tanto il diritto di dichiarare liberamente il proprio orientamento di voto quanto la libertà di votare in modo difforme rispetto alle indicazioni del Gruppo di appartenenza. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Non ha ravvisato comportamenti limitativi della libertà di voto.

RAME (*Misto-IdV*). Precisa di avere suscitato commenti dalla maggioranza perché, per un mero errore tecnico, ha votato a favore di un emendamento della opposizione.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

D'ALÌ (*FI*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.200 che ribadisce la irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie. La violazione del principio sancito dallo Statuto del contribuente, oltre ad essere incivile, impedisce alle famiglie con i redditi più bassi di programmare le spese. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

FRANCO Paolo (*LNP*). Le deroghe frequenti allo Statuto del contribuente sono forse più immorali dei condoni fiscali e finiscono per aumentare l'evasione complessiva perché colpiscono coloro che sono già noti al fisco, mentre offrono agli evasori giustificazioni ulteriori per non pagare le imposte. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

STORACE (*AN*). Dichiaro voto favorevole alla proposta.

Con votazione elettronica, senza registrazione dei nomi, è respinto l'emendamento 1.200.

SACCONI (*FI*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.24 che mira ad espungere dal testo disposizioni particolarmente odiose per il contribuente, quali la sospensione di erogazioni da parte della pubblica amministrazione a coloro che siano stati iscritti a ruolo e il differimento dei termini per la soddisfazione di diritti riconosciuti. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Con votazione elettronica, senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l'emendamento 1.24.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 1.25 è stato ritirato.

AZZOLLINI (*FI*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.26 che è volto a sopprimere maggiorazioni di imposta surrettizie, che sono ingiuste e frenano la ripresa economica. Si riferisce in modo particolare alla rivalutazione delle rendite catastali degli immobili venduti attraverso operazioni di cartolarizzazione e all'aumento dell'IVA sugli autoveicoli utilizzati come strumento di lavoro.

FERRANTE (*Ulivo*). Dichiaro voto contrario all'emendamento 1.26 che intende sopprimere disposizioni fondamentali per la copertura finanziaria della manovra. (*Applausi dei senatori Polito e Lusi*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore EUFEMI (UDC), il Senato respinge l'emendamento 1.26.

AZZOLLINI (*FI*). Richiamando le osservazioni già svolte in tema di imposte di donazione e di successione, invita l'Assemblea ad appoggiare l'emendamento.

Con votazione elettronica, senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l'emendamento 1.27.

FERRARA (*FI*). L'ormai dichiarato disconoscimento dei patti elettorali ha permesso alla maggioranza di introdurre nel provvedimento una imposta di successione per la cessione di rami d'azienda che produce gravi effetti nel settore agricolo (peraltro pienamente colti dal parere espresso dalla Commissione agricoltura sul provvedimento), dove spesso l'impresa finisce di fatto col coincidere con la persona fisica. La scelta operata dalla maggioranza di far presenti modifiche di notevolissima portata al provvedimento utilizzando inappropriatamente lo strumento degli ordini del giorno appare inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo FI*).

EUFEMI (*UDC*). Voterà a favore dell'emendamento 1.28, che interessa il trasferimento di piccole imprese per successione o donazione. Su tale aspetto la maggioranza non ha ritenuto opportuno intervenire nemmeno in presenza di continuità di gestione, preferendo esporre le proprie osservazioni in un ordine del giorno che ricomprende ben 178 impegni modificativi diretti al Governo. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

POLLEDRI (*LNP*). Il Paese ha bisogno dell'opera degli imprenditori ed è sbagliato oltre che ingiusto colpire con la tassazione il naturale trasferimento del patrimonio di conoscenze e aziendale da padre in figlio. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore EUFEMI (UDC), il Senato respinge l'emendamento 1.28. Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l'emendamento 1.29.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.32 e 1.33 sono stati ritirati. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G1.100 non viene posto in votazione. Passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

AZZOLLINI (*FI*). Dà per illustrato l'emendamento 2.1000, che ha analoga natura soppressiva del precedente 1.100, e che propone una manovra diversa da quella del Governo. Particolare rilievo assume l'emendamento che dà un riscontro pratico alla proposta di abolizione dell'ICI sulla prima casa, avanzata in campagna elettorale dal presidente Berlusconi. Stigmatizza infine il contenuto del comma 8 dell'articolo 2, che giustifica atteggiamenti vessatori nei confronti dei contribuenti da parte degli agenti di riscossione. Una simile impostazione del fisco non potrà che comportare l'aumento del contenzioso con lo Stato.

FRANCO Paolo (*LNP*). Gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono mirati a riequilibrare le modalità di riscossione, che il provvedimento fissa in modo vessatorio e penalizzante. L'emendamento 2.17 è volto ad attenuare gli effetti del comma 18 dell'articolo 2, prevedendo modalità applicative non retroattive. L'emendamento 2.24 tende all'abrogazione del comma 46 dell'articolo 2, sopprimendo la proposta forma di compensazione tra l'incremento del gettito ICI e la riduzione dei trasferimenti dallo Stato. L'emendamento 2.41 tende all'abrogazione di norme che limitano la deducibilità delle spese delle aziende, contribuendo a minare la loro competitività. L'emendamento 2.42 suggerisce una modalità con cui attenuare gli effetti della prevista riduzione della deducibilità per le aziende proposta con le norme di cui il precedente emendamento 2.41 chiede la soppressione.

FRUSCIO (*LNP*). Illustra l'emendamento 2.6 volto a sopprimere una norma penalizzante e incongruente perché disposta soltanto per gli enti pubblici o a partecipazione pubblica, con il rischio di aggravare le difficoltà che molte aziende patiscono in qualità di fornitrici. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge finanziaria

PRESIDENTE. In via preliminare, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, in seconda lettura si procede unicamente all'accertamento preliminare della conformità della copertura del disegno di legge finanziaria alle regole stabilite in questa materia dalla vigente legislazione contabile. Ciò premesso, sentito il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, esaminato e preso atto anche della posizione assunta in materia dal Governo, comunica le determinazioni della Presidenza che invita il senatore segretario a leggere all'Assemblea.

VIESPOLI, *segretario*. Dà lettura delle determinazioni della Presidenza (*v. Resoconto stenografico*).

FRUSCIO (*LNP*). Ringrazia il presidente Marini per la risposta alla lettera in cui ha manifestato le sue preoccupazioni circa alcuni aspetti di legittimità, legalità e costituzionalità in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 53 dell'originario testo del disegno di legge finanziaria. Trattandosi di dubbi la cui fondatezza è stata rilevata da numerosi e autorevoli costituzionalisti ed esperti di legislazione contabile, sarebbe opportuno che la Presidenza fornisca informazioni all'Assemblea nel merito della missiva e della risposta. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e UDC*).

FERRARA (*FI*). Propone che la possibilità di intervento per prassi riconosciuta a chi abbia manifestato osservazioni in sede di Commissione bilancio in merito al parere espresso ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, venga accordata in apertura della seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Acconsente alla richiesta per un tempo di dieci minuti.

EUFEMI (*UDC*). Stante i forti rilievi mossi da autorevoli rappresentanti dell'opposizione al decreto-legge in materia fiscale sollecita la presenza in Aula del Ministro dell'economia nel prosieguo dell'esame. (*Applausi dal Gruppo FI*).

SAPORITO (*AN*). Ricorda la prassi invalsa nella scorsa legislatura allorché, nel caso di fiducia posta dal Governo sulla finanziaria, in considerazione delle divergenze dal testo originario, la Presidenza decise di sottoporlo ad un nuovo esame della Commissione bilancio. Chiede pertanto alla Presidenza come intende procedere qualora la questione si riproponga.

PRESIDENTE. Qualora la situazione si presenterà, il testo su cui il Governo intende porre la fiducia verrà sottoposto al vaglio della Commissione bilancio.

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica pertanto che sono deferiti alla 5ª Commissione permanente, in sede referente, con il parere di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, i disegni di legge n. 1183 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e n. 1184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009); conseguentemente le Commissioni sono sin da ora autorizzate a convocarsi.

Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).
Si dia lettura del processo verbale.

D'AMICO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Per una sollecita convocazione della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Signor Presidente, purtroppo ieri ci sono stati altri due morti sul lavoro. Abbiamo tentato, con l'istituzione della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, di dare una risposta a questo dramma che vive il Paese. Le chiedo, quindi, essendo la Commissione convocata per martedì prossimo, se non ritiene opportuno anticipare la convocazione ad oggi per dare a questo dramma un'immediata risposta, consentendo alla Commissione di entrare subito nel pieno delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Senatore Zuccherini, lei sa che è stato nominato il Presidente e quindi la Commissione deve costituirsi. Se è possibile, la data della prima convocazione della Commissione verrà anticipata, ma occorre compiere una verifica.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 9,39**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1132, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Benvenuto.

BENVENUTO, *relatore*. Signor Presidente, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, e soprattutto in Aula, si sono confrontate due linee.

Una linea, molto esplicita, è quella dell'opposizione (che si è sostanziata in molti emendamenti soppressivi), la quale, al fine di rientrare nei parametri di Maastricht e per affrontare la manovra di politica economica per il 2007, propone un intervento sulla spesa. La proposta è, cioè, che questo rientro avvenga con un taglio lineare degli stanziamenti di spesa corrente, il quale deve assicurare il recupero di 15 miliardi. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di ridurre il brusio e di sciogliere i capannelli che si sono formati nell'emiciclo.

BENVENUTO, *relatore*. Questa linea si sostanzia, poi, in una serie di indicazioni specifiche che prevedono diversi tagli che riguardano, com'è tradizione nella proposta politica della Casa delle Libertà, un intervento sulle cooperative, la riduzione di contributi in favore degli enti e delle istituzioni e una serie di tagli sulla cooperazione, sul Fondo unico

per lo spettacolo, sui servizi di trasporto pubblico e sui servizi di controllo all'interno dell'amministrazione.

In aggiunta, si prevede anche di sopprimere autorizzazioni di spesa previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, per il finanziamento dei nuclei di valutazione e verifica sugli investimenti pubblici, sul coordinamento e sull'attività del CIPE. La linea prevede anche una serie di interventi (che non richiamo in questa sede) tra i quali ve ne è uno, particolarmente importante, che dispone il taglio del 90 per cento degli stanziamenti iscritti a bilancio per il trasferimento alle imprese.

La proposta indicata dall'opposizione non si pone di dare una risposta ai problemi che sono dinanzi a noi e che sono legati allo sviluppo del Paese, al finanziamento delle opere infrastrutturali e alla realizzazione di misure a sostegno della competitività e delle imprese, coordinandole anche con dei primi passi importanti sul terreno dell'equità. Si tratta di una proposta di carattere alternativo che ha una sua logica, ma che a nostro modo di vedere è sbagliata, perché affida al mercato le possibilità che devono esserci – e ci possono essere – per una ripresa del nostro Paese.

Questa è la ragione per cui abbiamo dato un parere negativo su emendamenti che sono chiaramente soppressivi, mentre abbiamo colto e abbiamo guardato con attenzione ad alcuni emendamenti che contengono delle proposte emendative e che sono indirizzati a realizzare o ad aggiustare iniziative adottate nel corso della prima lettura del provvedimento alla Camera dei deputati.

Tali emendamenti si riferiscono, in particolare, alle questioni relative allo Statuto del contribuente, ai suoi principi; si riferiscono al complesso delle misure che riguardano l'azione di contrasto all'evasione fiscale e alle iniziative specifiche sulla riduzione dell'area di elusione fiscale; si riferiscono, in particolare, al problema di un rapporto costruttivo con gli intermediari fiscali per ridurre l'area dell'evasione fiscale.

Non ignoriamo che su tali proposte vi siano anche delle sollecitazioni che meritano attenzione. Abbiamo però sottolineato di tener conto dei tempi ristretti con i quali si affronta la discussione e abbiamo proposto che alle questioni più importanti sia data una prima risposta con la presentazione e l'approvazione di ordini del giorno impegnativi, limitati ad alcune questioni essenziali.

In coerenza con questo atteggiamento, in Aula non abbiamo presentato quegli emendamenti, che sono stati invece discussi ed approvati nel corso del lavoro delle Commissioni, non ritenendo che le modifiche già introdotte al decreto in esame avrebbero potuto essere accolte. Gli ordini del giorno anzidetti hanno lo scopo di impegnare il Governo a tenerne conto nel corso della discussione ormai prossima del disegno di legge finanziaria. Pertanto, abbiamo chiesto anche il ritiro degli emendamenti non soppressivi.

Oggi chiediamo all'Aula di accogliere quegli ordini del giorno e di non approvare né gli emendamenti soppressivi, né gli altri emendamenti che hanno caratteristiche più circoscritte.

Inoltre, rispetto alla discussione che si è svolta, vorrei sottolineare alcune indicazioni che riteniamo fondamentali, anche in relazione al dibattito. Per quanto riguarda il problema della lotta all'evasione fiscale, il decreto in esame contiene misure importanti e significative per ridurre un'evasione che – come abbiamo ricordato – ha dimensioni molto ampie (2 miliardi di euro, secondo una valutazione anche molto prudente e forse sottostimata). A tal fine sono state previste soluzioni che hanno aspetti di carattere strutturale, rappresentati dal rafforzamento della riforma della riscossione.

Vorrei ricordare che oggi per i contributi previdenziali e per i tributi fiscali opera una società, la Riscossione S.p.a., costituita nell'ultima fase del Governo precedente, con la legge finanziaria del 2006. In continuità con quella riforma, noi intendiamo rafforzarne i poteri, perché il problema della riscossione è decisivo per implementare le risorse e per realizzare un'operazione graduale di rafforzamento delle entrate.

Solleviamo anche il problema della riforma del catasto, che sarà completata con un apposito disegno di legge collegato. Tale riforma – lo ricordo poiché in Aula sono state espresse delle preoccupazioni – coinvolgerà e responsabilizzerà i Comuni, avverrà a parità di gettito ed eliminerà le odiose discriminazioni che oggi tutti conosciamo, in base alle quali i quartieri centrali pagano meno ICI rispetto a quartieri semiperiferici e periferici.

Intendiamo raggiungere tali obiettivi con misure forti di potenziamento dell'anagrafe tributaria, dell'acquisizione dei dati e con il forte innesto di misure di informatizzazione e di telematizzazione. Tali misure sono necessarie per contrastare e ridurre al minimo le frodi nel campo dell'IVA e per permettere, in tempo reale, all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza di intervenire tempestivamente.

Ricordo ancora che l'avvenuto aumento delle entrate fiscali è il risultato di un incremento del PIL e di alcune misure adottate alla fine della precedente legislatura. Ecco perché mi meraviglio quando si sente parlare di «grande fratello»: misure sul catasto, sulla riscossione e sugli accertamenti bancari erano state già definite nella legge finanziaria precedente. In continuità con quelle misure, tendiamo a rafforzare di molto l'attività di monitoraggio, che rappresenta l'attività preventiva.

Ricordiamo poi che le maggiori entrate non sono l'effetto del condono: la politica dei condoni, poi abbandonata nell'ultimo anno e che noi respingiamo, è stata sciagurata. Mi spiego: i condoni sono stati fatti in maniera anonima. E questo fino al 2003 lega le mani all'amministrazione fiscale ed alla Guardia di finanza che non sono in grado di fare una azione intelligente. I condoni, inoltre, sono stati strutturati per la parte più consistente con una singolare decisione: quella che l'effetto ai fini penali e fiscali, cioè l'effetto tombale, decorreva già dal pagamento della prima rata. Cosa è avvenuto? Si sono chiusi gli occhi negli anni passati ed oggi si può constatare che non sono state pagate le rate successive.

Poiché condivido la necessità di rispettare le misure sullo Statuto del contribuente – quando si è proceduto al condono si è operata la più grave

violazione dello Statuto del contribuente perché si sono salvaguardati gli evasori e perseguiti i contribuenti che non condonavano – voglio ricordare a tutti i colleghi cosa è avvenuto: quel principio, per cui si possono controllare solo gli ultimi cinque anni per verificare i mancati condoni, è stato rimesso in discussione e, proprio per obbligare a condonare con una operazione al limite dell'estorsione, si sono minacciati i contribuenti di essere sottoposti a controllo degli ultimi sette anni. Quindi, i condoni hanno ritardato.

Le misure di oggi sono importanti e le difendiamo. Chiediamo al Governo di considerare con attenzione alcuni ordini del giorno che abbiamo presentato, alcuni di merito: uno relativo al problema delle successioni e delle donazioni, dove poniamo il problema di estendere la franchigia ad una platea più vasta di cittadini perché ci sembra troppo limitata l'attribuzione di quella franchigia solamente al coniuge, ai figli, ai nipoti.

Chiediamo poi di chiarire fino in fondo che non devono esserci effetti nel passaggio generazionale di azienda, ivi compreso il settore agricolo. Poniamo inoltre il problema di una maggiore attenzione alle misure che sono state approvate alla Camera sulla deducibilità dell'auto e chiediamo anche un'attenzione alle modifiche antielusive sui problemi del catasto.

A ciò si aggiungono altri due ordini del giorno che riteniamo di grande valore. Il primo, veniva ricordato ieri in conclusione del dibattito anche dal presidente Morando, riguarda la necessità che nella legge finanziaria venga stabilito che tutti i maggiori proventi che deriveranno dalla lotta all'evasione fiscale devono essere utilizzati per ridurre le tasse, a partire dai redditi più bassi, delle famiglie e delle imprese. Si tratta, quindi, di finalizzare la lotta all'evasione fiscale.

In conclusione, vorremmo porre anche al Governo un problema che avvertiamo con grande forza: il rispetto dello Statuto del contribuente. È una grande conquista. Lo Statuto è stato definito con un lavoro comune di tutto il Parlamento ed è alla base di un rapporto moderno nella società di oggi, teso a mettere sullo stesso piano il contribuente e l'amministrazione. Chiediamo quindi al Governo, dinanzi alle sistematiche violazioni che si verificano al momento della presentazione della legge finanziaria, di assumere l'impegno ad escludere la retroattività delle nuove disposizioni e ad assicurare la presenza in esse di elementi importanti di rispetto relativamente all'impatto delle stesse e ai tempi con i quali esse entrano in vigore.

Siamo consapevoli che agli intermediari fiscali sono richiesti molti impegni e molti adempimenti, ecco perché riteniamo importante questa proposta del Governo, che naturalmente vorremmo fosse sostanziata, di creare una consulta mediante la quale poter ascoltare gli intermediari fiscali, cioè i commercialisti, i ragionieri, i tributaristi, i diversi ordini professionali ed i CAF. Sappiamo che la concertazione non può significare contrattazione, ma sappiamo anche che essa deve significare considerazione delle ragioni, delle proposte e delle necessità, anche di gradualità, con le quali le nuove tecnologie debbono essere adottate.

Infine, vorrei rivolgere un appello anche all'opposizione e al Paese. La lotta all'evasione fiscale deve essere realizzata mediante un impegno corale e generale; non ci sono – lo avvertiamo fortemente – ragioni di equità, ma chiudere gli occhi, rinviare alle calende greche e fare proposte che non stanno in piedi sull'evasione fiscale significa commettere anche altri errori. Primo errore: come possiamo parlare di economia e di mercato in presenza di evasione fiscale, che rappresenta un forte fattore di perturbazione della concorrenza? Come possiamo dare una risposta ai problemi della professionalità, dell'impegno sul lavoro, della capacità di rischiare per intraprendere se poi abbiamo il lavoro sommerso e l'evasione fiscale?

Come possiamo ridurre le tasse in maniera significativa se l'evasione fiscale non viene contrastata? Forse ponendo in essere altre soluzioni che sembravano semplici ma non hanno funzionato come quella di ridurre le tasse perché automaticamente chi ne beneficiava andasse avanti: ma l'evasione fiscale negli ultimi cinque anni è raddoppiata. Allora, voltiamo pagina. Con le misure contenute in questo disegno di legge di conversione noi pensiamo di dare un contributo fattivo, efficiente ed efficace alla ripresa del nostro Paese e ad una operazione in cui la crescita si coniuga con il rigore e con l'equità. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Legnini.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il dibattito tenutosi in Aula su questo provvedimento è risultato purtroppo mutilato, monco, per la scelta dell'opposizione di non intervenire ieri nella discussione generale. In Commissione il dibattito era stato molto più articolato ed approfondito e, purtroppo, non si è riusciti a svilupparlo ulteriormente in Aula.

La tesi che era stata ampiamente articolata in Commissione e che è riecheggiata nei pochi interventi in Aula, relativamente all'impostazione e all'ispirazione di questo provvedimento, è la seguente: voi avete impostato una manovra fondata sull'aumento delle imposte e della pressione fiscale, mentre noi avremmo provveduto a ridurre le spese. Tale tesi viene sostanziata anche attraverso le coperture recate dagli emendamenti presentati dalle opposizioni. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Il relatore non può svolgere bene il suo intervento. Vi prego colleghi, cerchiamo di essere più contenuti nel mormorio.

LEGNINI, *relatore*. Abbiamo ampiamente e compiutamente confutato questo assunto delle opposizioni e lo abbiamo fatto sostenendo – richiamo soltanto per titoli gli argomenti – che è vero che la pressione fiscale aumenta ma in modo contenuto per il prossimo anno, e inoltre aumenta in misura inferiore a quanto sta avvenendo nel corso del 2006 per effetto della legge finanziaria licenziata dall'ultimo Governo.

Abbiamo affermato, in modo forte, con le ragioni e i contenuti esposti dal presidente Benvenuto, che dal prossimo anno vorremmo destinare

le maggiori risorse rinvenienti dalla lotta all'evasione fiscale alla riduzione della pressione fiscale. L'aumento leggero, contenuto ma necessario della pressione fiscale, dunque, è da considerarsi transitorio e temporaneo. Abbiamo detto e ribadiamo che le riduzioni di spesa nell'impianto complessivo della manovra ci sono, sono realistiche e rappresentano una parte corposa della manovra stessa, cioè circa 11 miliardi di euro, appostati nei principali capitoli di bilancio.

Le opposizioni non hanno risposto a queste tesi nel merito ma hanno solo ribadito la loro posizione asserendo che le riduzioni indiscriminate di spesa sarebbero la via per completare il percorso di risanamento. Sennonché la loro tesi è contraddetta dai risultati che in questi anni sono venuti dalle politiche economiche e di bilancio. Soprattutto nell'ultimo anno, il passato Governo ha realizzato tagli indiscriminati che sono risultati totalmente inefficaci e non hanno dato i risultati attesi, tant'è vero che, l'abbiamo detto e lo ribadiamo, la spesa corrente in questi anni è cresciuta del 3 per cento in rapporto al PIL, il 5 per cento all'anno in più, mediamente, della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Non solo: quella politica è stata la causa del dissanguamento delle casse dell'ANAS (che ha determinato il blocco dei cantieri), della decozione delle ferrovie (alla quale stiamo assistendo in queste settimane e alla quale bisognerà porre rimedio), delle difficoltà di molti settori importanti della pubblica amministrazione (la sicurezza, la giustizia, la scuola ed altro).

Abbiamo voluto dare un approccio serio, realistico; abbiamo individuato, con il DPEF, le quattro macroaree di spesa sulle quali intervenire. Su due di queste stiamo intervenendo già con questa manovra: mi riferisco alla sanità, attraverso la stabilizzazione della spesa e il taglio della spesa tendenziale, e agli enti locali, attraverso la redazione del nuovo patto di stabilità. Lo faremo per il sistema pensionistico, con la riforma concertata che dovrà avviarsi a partire dal mese di gennaio, e per il pubblico impiego, con la riforma della pubblica amministrazione, anch'essa in fase avanzata di elaborazione.

Bisognerà intervenire ancora. I risparmi possono venire anche da molti altri settori: dal completamento delle liberalizzazioni, dalla riforma dei servizi pubblici locali ed altro. È certo che continuare a tagliare con l'accetta, in modo indiscriminato, non risolve i problemi, introduce iniquità, produce disservizi ed inefficienze – che ho richiamato – e molto altro.

Il senatore Menardi ha detto testualmente che il Governo non capisce che il vero problema è la crescita. Certo che lo capisce, collega Menardi. Non solo l'obiettivo della crescita economica è uno dei tre obiettivi fondanti dell'intera politica economica, così come disegnata nel DPEF, ma, anzi, essa ne costituisce l'asse centrale, con le proposizioni che sono state avanzate in quel documento, con questa manovra e nella discussione che abbiamo tenuto. In base a tali proposizioni, senza il risanamento non è possibile una crescita stabile e duratura; e l'equità sociale, che vogliamo introdurre e che già introduciamo con questa manovra, non soltanto è giu-

sta ed è un valore in sé, ma aumenta la domanda (quantomeno per beni di consumo) e quindi sostiene, per questa via, la crescita economica.

Sulle misure di contrasto all'evasione e all'elusione ha già parlato il presidente Benvenuto. Svolgerò soltanto una considerazione. Voi continuate a dire che la lotta all'evasione è giusta, che bisogna farla, che è necessario che emerga nuova base imponibile. Ma dite anche che queste misure non servivano e non servono, che si introducono troppi poteri straordinari, che vi è un approccio invasivo (il Grande fratello richiamato dal senatore Ciccanti in questa discussione) ed altri argomenti che abbiamo ascoltato.

È vero – come ha detto il collega Ripamonti – che la discussione sulla *privacy*, sulla valutazione di questi strumenti introdotti, è seria. È vero che l'aumento della pressione fiscale – come ho già accennato – non è utile alla crescita; lo ha spiegato in modo efficace il presidente Morando. È vero che lo statuto del contribuente va rispettato; lo abbiamo detto nella discussione, lo ha detto il presidente Benvenuto e lo abbiamo affermato in un ordine del giorno.

Ma noi abbiamo assunto due impegni forti su questo terreno. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: l'aumento della pressione fiscale è temporaneo e, appunto, vorremmo destinarne i maggiori proventi alla riduzione della pressione fiscale, già a partire da una norma da introdurre nell'articolo 1 della finanziaria. Tale norma costituisce l'oggetto di un ordine del giorno approvato in Commissione, che vorremmo tradurre, appunto, in norma giuridica da inserire nella legge finanziaria, a partire da quest'anno.

In ogni caso, le misure che costituiscono l'oggetto del decreto-legge sono normali e civili. Pensate al tema delle compensazioni: come si può sostenere che se un settore della pubblica amministrazione è creditore nei confronti del contribuente e chiede quindi di poter compensare il debito erariale con il credito, ciò costituirebbe una vessazione? Non è affatto vero. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Legnini, un attimo solo. Io non so come facciate a parlare e a concentrarvi con questo brusio. È un rispetto per i colleghi, per il nostro lavoro. Vi prego. Vada avanti, senatore.

LEGNINI, relatore. Come si fa a sostenere che i poteri di accesso degli agenti della riscossione presso le aziende, per acquisire informazioni sulla consistenza patrimoniale e sui crediti delle stesse, siano inaccettabili e straordinari, quando le garanzie processuali rimangono assolutamente intatte? Sono argomenti per lo più pretestuosi, a volte totalmente distanti dal contenuto effettivo delle norme che sono state emanate.

Sulla seconda parte del decreto – mi avvio a concludere – è stato detto poco in questo dibattito. Vi è stato un solo riferimento – quello del senatore Saro – alla riforma del rapporto ANAS – società concessionarie (i commi 82-90), norme ampiamente spiegate e commentate, quanto alle ragioni ispiratrici e ai contenuti, dalla presidente Donati.

Sul punto volevo ulteriormente intervenire per fare alcune precisazioni utili – mi auguro – al prosieguo del confronto. Che i rapporti in essere tra ANAS e società concessionarie non funzionassero è pacifico ed è noto a tutti che vi fossero limiti e divieti alle strutture societarie, impeditivi anche di operazioni, come quelle della nota fusione fra società Autostrade e Abertis. Che le sanzioni per gli inadempimenti dei concessionari fossero inefficaci costituisce un altro dato pacifico, cronaca degli ultimi mesi e anni, e non è contestabile che vi fosse la necessità di adeguare quella normativa alla direttive dell'Unione Europea, relativamente, per esempio, all'obbligo di gara per i lavori, per le manutenzioni e per i servizi. Pertanto, che occorresse intervenire normativamente non può essere opinato.

Certo, era ed è difficile contemperare l'interesse pubblico, quello all'effettiva realizzazione degli investimenti e al contenimento delle tariffe, con interessi e diritti consolidati, nei contratti che accedono alle concessioni. Era ed è un compito molto difficile. Ma il nostro giudizio è positivo sullo sforzo che il Governo, la Camera dei deputati e questo ramo del Parlamento (con la discussione svoltasi in Commissione) stanno facendo. Abbiamo anche evidenziato e segnalato le criticità che permangono.

È di questa mattina la notizia che il tribunale di Genova ha rimesso alla Corte di giustizia la questione relativa alla compatibilità tra la suddetta normativa e i principi comunitari. Noi ci siamo anche impegnati con un atto ben preciso, un ordine del giorno discusso approfonditamente, ad apportare nel futuro (anche nell'immediato futuro) gli adeguamenti necessari, sulla base delle indicazioni dell'Unione europea, a introdurre un soggetto terzo che possa coadiuvare la regolazione dei rapporti e la negoziazione che seguirà l'emanazione di tali norme tra ANAS e società Autostrade.

Sappiamo anche che vi è discussione sugli enti di ricerca e sull'editoria: ne abbiamo dibattuto in Commissione e affronteremo tali punti anche nel prosieguo della discussione con l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Intanto, il decreto va approvato, le risorse finanziarie che esso reca devono essere certe, perché è necessaria la manovra nel suo complesso. Le misure introdotte sono importanti e vanno approvate.

Occorre che conseguiamo rapidamente maggiori certezze nello svolgimento della sessione di bilancio, attraverso la rapida, definitiva e completa approvazione di questo decreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di entrare nel merito del mio intervento, desidero ringraziare a nome del Governo i due relatori, il senatore Legnini e il senatore Benvenuto, i quali hanno illustrato, prima in Commissione e poi in Aula, il provvedimento che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea del Senato.

Un ringraziamento va esteso a tutti i senatori che sono intervenuti prima in Commissione e poi in Aula per gli importanti contributi che sono stati apportati al dibattito, dei quali il Governo terrà debitamente conto nel corso della discussione sulla legge finanziaria che si svolgerà nelle prossime settimane in Senato.

Nel corso del dibattito è stato posto l'accento sul carattere di collegamento non solo formale, ma anche sostanziale che ha il provvedimento in esame, finalizzato alla copertura della manovra finanziaria per il 2007, con il quale si anticipa di fatto la discussione sulla sessione di bilancio. Questo dato ha indotto legittimamente i senatori intervenuti a svolgere, insieme all'esame puntuale dei contenuti del decreto, considerazioni sul complesso della manovra approvata dalla Camera, sugli effetti che essa genera per le prospettive del nostro Paese, anche in relazione agli impegni di carattere europeo che la caratterizzano.

Il decreto che è alla nostra attenzione ha un collegamento naturale con il decreto sulla liberalizzazione e sulla concorrenza approvato lo scorso luglio ed è coerente con gli obiettivi principali riassunti dalla manovra: obiettivi di risanamento, crescita ed equità.

Vorrei partire da un punto centrale del decreto, che è stato sottolineato poc'anzi anche nelle conclusioni del senatore Benvenuto. È un tema sul quale è importante che si concentri l'attenzione del Parlamento e del Paese, vale a dire la lotta all'evasione fiscale.

La proposta contiene un'articolazione di misure particolarmente importanti a sostegno dell'attività di prevenzione e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, che, com'è noto a tutti, hanno raggiunto un'entità quantificata dall'Agenzia delle entrate in 200 miliardi di euro, un importo assolutamente intollerabile per un Paese moderno e civile. Si è deciso, quindi, di intervenire su questo punto in maniera efficace e strutturata, rafforzando gli strumenti e le procedure dell'accertamento, anche attraverso un utilizzo più incisivo degli strumenti e delle tecnologie informatiche, agendo sul rafforzamento dell'azione dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, rafforzando il ruolo e la funzione dell'Agenzia delle dogane e prevedendo ulteriori misure in materia di riscossione, il cui ritorno in mano pubblica, operato dal precedente Governo, entra a regime in maniera definitiva.

Questo complesso di misure sarà accompagnato da un'attenzione specifica al tema del miglioramento del rapporto tra amministrazione fiscale e cittadini, argomento sul quale il Governo è consapevole di dover investire un'attenzione e una volontà superiori a quelle manifestate fin ora. In questo senso va anche la costituzione della Consulta, alla quale faceva riferimento poc'anzi in conclusione il relatore.

Rispetto al tema dell'evasione molti senatori hanno giustamente dedicato la loro attenzione e avanzato una sollecitazione, contenuta in uno degli ordini del giorno accolti dal Governo nei lavori delle Commissioni 5a e 6a, cioè quello di utilizzare le risorse provenienti dal recupero dell'evasione per ridurre la pressione fiscale su famiglie ed imprese. «In ragione di ciò, il Governo sarà impegnato a presentare, a decorrere dal 30 giugno

2008 e successivi, un documento di rendiconto sugli effetti dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, e a valutare l'opportunità di destinare le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a quelle preventivate dal bilancio, destinate a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità e crescita che lega il Paese agli altri Paesi dell'area euro e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economica e finanziaria, alla riduzione della pressione fiscale raggiunta nel 2007».

Ho citato integralmente il dispositivo di uno dei diversi ordini del giorno che sono stati accolti per testimoniare il valore che abbiamo voluto attribuire alla discussione avvenuta in Commissione, nella quale abbiamo manifestato in modo assolutamente trasparente la volontà di approvare il decreto fiscale senza modifiche, ma di tradurre in emendamenti alla finanziaria gli argomenti accolti in sede di Commissione dal Governo.

I relatori prima e poi, nel corso del dibattito, altri interventi hanno posto in evidenza gli altri aspetti salienti del decreto su diverse materie, le cito per titoli e non tutte: il catasto, per il quale è prevista una delega al riordino (vengono trasferiti in questo modo i comuni strumenti di riordino e d'equità), si è poi precisata la disciplina d'intervento per quanto riguarda gli immobili in classe A ed E, altre misure riguardanti l'IVA, la tassa sulle successioni, gli interventi in materia di infrastrutturazione e in relazione alle decisioni riguardanti lo Stretto di Messina, ANAS e Autostrade, l'editoria ed un complesso di altri provvedimenti.

La discussione che si è svolta sinora ha fatto emergere delle criticità su aspetti non sempre marginali dei singoli argomenti trattati. Il Governo ha seguito – credo di poterlo dire – con serietà e attenzione questo dibattito e in conclusione ritiene di dover confermare, insieme alle determinazioni già comunicate in sede di votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, alle Commissioni riunite 5a e 6a, la disponibilità ad approfondire i temi che non hanno trovato una compiuta definizione in questo decreto. Mi riferisco al tema delle donazioni e delle successioni, all'IVA detratta sulle auto aziendali, all'esigenza di approfondire la norma concernente le concessioni autostradali, alla coerenza dei provvedimenti con il dettato dello Statuto del contribuente, alle norme riguardanti l'editoria e ad un complesso di altre questioni.

Non riprendo i temi salienti che riguardano l'eredità e quindi la necessità dell'entità della manovra che proponiamo all'attenzione del Parlamento e concludo il mio intervento invitando il Senato a dare il consenso al provvedimento che viene sottoposto all'esame e all'approvazione nella seduta odierna.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento del Senato, chiedo il non passaggio all'esame degli articoli

del provvedimento al nostro esame, in quanto sia la relazione che la discussione e le repliche dei signori relatori e del Governo non ci hanno affatto convinto sui buoni fondamenti di questo decreto, sulla sua legalità, sulla sua necessità, sulla sua giustezza e quindi sul perseguimento di quella proporzionalità che sappiamo deve essere misurata tra le disposizioni introdotte e i diritti del cittadino. Tali diritti dovrebbero essere, in questo caso, quelli elencati nello Statuto del contribuente, di cui ha parlato diffusamente e ampiamente il relatore, senatore Benvenuto.

Ma c'è di più, a nostro avviso, e cioè che il provvedimento reca delle norme contrarie alla legge di contabilità; ricordiamo – lo sanno benissimo i colleghi, perché tante volte ne abbiamo parlato – che la legge di contabilità è un provvedimento che, rispetto alla legge ordinaria, gode di una resistenza passiva superiore, e quindi non è paragonabile alle altre leggi coordinate, in quanto sappiamo che la legge di contabilità può essere modificata soltanto da leggi che non siano la legge finanziaria e la legge di bilancio né i provvedimenti collegati. Per l'appunto, nella legge di contabilità è previsto che i provvedimenti collegati dispongono dell'acquisizione delle rinvenienze di risorse che non possono essere utilizzate nella finanziaria e, al loro interno, devono avere natura di omogeneità.

Questo decreto, però, come è stato più volte richiamato durante la discussione generale dagli stessi relatori, è stato collegato da codesta Presidenza, da lei, signor Presidente, alla manovra finanziaria, ma proprio in funzione del suo collegamento dovrebbe avere natura omogenea e le risorse rinvenienti dal provvedimento non potrebbero essere utilizzate come fonte di copertura della finanziaria.

La Commissione bilancio ha aggirato la dichiarazione di collegamento che codesta Presidenza ha fatto, dicendo che il provvedimento non è un collegato *ex lege* di contabilità, ma è un collegato di tipo politico. Ma perché questo non può soddisfarci? Innanzitutto perché il collegamento politico non era stato chiesto, anzi tutt'altro, era stato negato dalla risoluzione che approvava la Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria e che il precedente citato, e cioè il fatto che alla Camera il collegamento sia stato non giudicato dalla Commissione bilancio, non può fare precedente per questo ramo del Parlamento, perché al contrario, nel passato, le dichiarazioni non avevano costituito precedente per la non dichiarazione di collegamento in questo ramo del Parlamento.

Ma perché è importante ancorché dal punto di vista formale, da quello sostanziale, la dichiarazione di collegamento? Perché così, di fatto, la contrarietà alla legge di contabilità risulta evidente in quanto la manovra finanziaria non è considerata dai due rami del Parlamento in modo unitario per affrontare quei problemi riguardanti le disposizioni di politica economica da applicare al Paese il prossimo anno. Ciò costituisce un serio problema perché anche se oggi, o nei giorni e negli anni passati, si è parlato di riforma della legge di contabilità ci troviamo impossibilitati a guardare la finanziaria nella sua omogeneità e nella sua totalità.

Tutto ciò riveste una certa importanza perché in futuro potrebbero essere emanati diversi decreti-legge che espungono la realtà e la sostanzialità della legge finanziaria di modo che quest'ultima verrebbe ad essere prodotta soltanto per articolo 1, vale a dire per l'ammontare dell'indebitamento, cioè per il fabbisogno e quindi per l'emissione di BOT. Questo rende impossibile riguardare la legge unitariamente ed è proprio quello che sta accadendo. Mi riferisco alla frammentarietà dei provvedimenti che stiamo esaminando, al dibattito che si sta allargando sempre più e al fatto che esso viene recepito all'esterno del Paese come una provvisorietà dell'azione politica. Come conseguenza si ha un abbassamento del *rating* – che è ciò a cui abbiamo assistito – e si produce un declino che è difficile arrestare.

L'azione politica, quindi, risulta essere scollegata, frammentaria e contraddittoria. Ma vi è di più. Siamo contrari – assolutamente contrari – a questo provvedimento ed insistiamo affinché non si proceda all'esame degli articoli anche perché nell'articolo 1 vengono, di fatto, drenate risorse al Paese, intaccando il risparmio del cittadino. Ebbene, noi sosteniamo che la proprietà non è un furto e che il risparmio è una riserva non aggredibile, che esso alimenta l'iniziativa, il rischio ed il benessere. Siamo – ripeto – contrari all'esame del provvedimento e chiediamo all'Aula del Senato di esprimersi per il non passaggio all'esame dell'articolato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, la ragione fondamentale per sostenere la proposta avanzata dal senatore Ferrara di non passare all'esame degli articoli attiene ad un profilo molto importante. L'insieme di questo decreto-legge – lo si è visto ampiamente in Commissione – costituisce una delle fonti di copertura essenziali della legge finanziaria. A sua volta, in questo provvedimento le norme di maggior rilievo sotto il profilo delle entrate sono quelle relative alla lotta all'evasione fiscale.

A fronte di questo impianto con la legge finanziaria si finanziano spese certe, per la maggior parte permanenti e dunque crescenti. Non ci nascondiamo che gli effetti di cassa previsti nel decreto-legge sono di gran lunga inferiori a quelli di competenza, perlomeno nel primo periodo. Tuttavia, esperienza comune nella nostra Italia, è il fatto che la lotta all'evasione presenti profili di incertezza, evidentemente gravi, nel conseguimento degli obiettivi. Quindi, a fronte di spese certe, permanenti e crescenti, in questa legge vi sono entrate incerte, di dubbia entità e non si sa quanto permanenti nel tempo.

Questo, signor Presidente, potrebbe dare origine ad una scopertura sostanziale del decreto-legge e dunque della legge finanziaria. Come si comprende, gli effetti potrebbero essere davvero gravi per la finanza pub-

blica italiana. Per di più alla manovra è associato un aumento delle aliquote e della pressione tributaria che in epoche non lontane ha portato ad una diminuzione delle entrate, non già ad un aumento. Infatti, una tassazione ritenuta ingiusta può portare, purtroppo, a fenomeni di evasione; viceversa la politica fiscale degli anni passati, volta a favorire l'emersione del sommerso attraverso una riduzione della pressione fiscale, si è rivelata vincente.

Ancora oggi in Commissione bilancio stiamo esaminando una cifra che a lungo non è stata citata nel dibattito sulla finanziaria: il risparmio pubblico di oltre 22 miliardi di euro che questo Governo si è trovato a gestire. Tutta la drammatizzazione iniziale era priva di fondamento. C'è stato un miglioramento del risparmio pubblico di 22 miliardi di euro provenienti da maggiori entrate, frutto di una politica, antitetica a quella posta in essere dall'attuale manovra finanziaria, che riduceva le aliquote per aumentare la base imponibile dando vita ad un circolo virtuoso delle imposte: minor peso su ciascuno, maggiore estensione della base imponibile. Questa finanziaria fa il contrario e ciò, in passato, ha significato una riduzione della base imponibile.

Concludo motivando la richiesta di non passaggio agli articoli con il pericolo probabile di una scopertura evidente di questa legge finanziaria, che attraverso un circolo vizioso finanzia le uscite, o meglio maggiori spese permanenti, strutturali e crescenti, con maggiori entrate eventuali ed incerte. Nei consuntivi potremo trovarci, come già è accaduto per altre imposte, di fronte a veri e propri buchi di bilancio, tenendo presente che questo pericolo può diventare addirittura maggiore se si pensa agli effetti sul ciclo economico che attualmente è in crescita e che in Italia potrebbe essere depresso da queste manovre con un'inversione di tendenza certamente non auspicabile.

Per queste ragioni chiediamo di non passare all'esame degli articoli. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Onorevole Presidente, onorevoli senatori, anche il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene di richiedere il non passaggio agli articoli. Facciamo questo, presidente Marini, perché non possiamo chiedere lo stralcio, o comunque gli Uffici hanno detto che non possiamo chiedere lo stralcio di alcuni commi degli articoli, trattandosi di un decreto. Trovo questo assurdo ed evidentemente la Giunta per il Regolamento dovrà, a mio avviso, pronunciarsi perché, per una serie di motivi che seppure sinteticamente voglio elencare, mi pare veramente assurdo non poterlo fare.

Vedete, i commi dell'articolo 2 che vanno dal 159 al 162 nella precedente legislatura avrebbero ostacolato la firma del decreto da parte del Presidente della Repubblica allora in carica per le norme in essi contenute.

Per carità, l'attuale Presidente della Repubblica ha ritenuto di comportarsi in maniera diversa e non vogliamo certamente aprire una polemica con il Capo dello Stato, però questo è un dato di fatto.

Inoltre, un altro problema molto serio, a mio avviso, è quello relativo all'articolo 12 del testo originario del decreto. In merito a tale articolo il 16 novembre, cioè pochi giorni fa, il tribunale di Genova ha deciso di presentare ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 234 del Trattato dell'Unione Europea. Il ricorso trae origini dal contratto-convenzione stipulato il 27 settembre tra Consel-GMFR e la Slala; praticamente si tratta della realizzazione del Terzo valico. Ora, il decreto non è ancora convertito in legge e già un tribunale chiede di consentire alla Corte di giustizia di esprimersi su questo articolo che prescrive una nuova normativa sui concessionari delle autostrade che rischia di essere incompatibile con il diritto comunitario.

Potrei continuare ad elencare altri articoli, ma i commi che ho elencato e l'articolo 12 mi sembrano sufficienti per poter chiedere all'Aula di esprimersi a favore del non passaggio all'esame degli articoli del decreto al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo AN*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Presidente, mi permetto di fare alcune considerazioni soprattutto dopo le cose dette dal collega Matteoli.

In questa legislatura stiamo tentando di individuare – non soltanto il Gruppo UDC, ma credo anche altri colleghi dell'attuale maggioranza – circa l'attuale Regolamento del Senato e l'attuale legislazione, che riguarda le procedure parlamentari d'approvazione – mi riferisco alla finanziaria –, un'intesa su delle regole condivise, al di là delle questioni che dividono gli schieramenti.

Il collega Matteoli molto opportunamente ha fatto presente che siamo in qualche misura indotti o persino costretti a votare il non passaggio all'esame degli articoli, che è una votazione che di per sé fa cadere l'intero provvedimento, perché non vi è la possibilità dello stralcio, trattandosi di decreto-legge.

Chiedo scusa perché è una questione di carattere procedurale e che richiede anche un'attenzione degli Uffici.

Noi – mi riferisco in particolare al Gruppo dell'UDC – votiamo molto a malincuore la proposta di non passare all'esame degli articoli di questo provvedimento perché riteniamo che lo strumento utilizzato sia eccessivo rispetto all'obiettivo. Vorremmo poter discutere seriamente delle questioni di merito (anche riducendole a quelle essenziali) che, come tali, consentono di affrontare i temi, mentre il non passaggio all'esame degli articoli taglia totalmente il dibattito.

Perché, allora, non cercare – in questo caso la Presidenza se ne può far carico – un'utilizzazione di strumenti parlamentari diversi rispetto al

non passaggio all'esame degli articoli, pensando, per esempio, che si possano colpire singole parti dei provvedimenti di urgenza, dei decreti-legge? È questo un consiglio che do alla Presidenza del Senato, ma che finisce per essere un consiglio al Governo di non usare il decreto-legge come unico strumento per poter ottenere un voto anche su materie che possono essere contestate.

Confermo quindi, da questo punto di vista, il voto favorevole sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli ma, concordemente con quanto detto dal collega Matteoli, siamo consapevoli che si tratta di una procedura estrema rispetto all'intendimento reale, che è quello del confronto parlamentare sul merito. Allora, se la regola è il confronto parlamentare, se non vi è il voto di fiducia su singoli provvedimenti e se non vi è un uso improprio dello strumento della decretazione di urgenza da parte del Governo, ovviamente il confronto parlamentare diventa la regola istituzionale nuova e, come tale, prevalente rispetto agli strumenti parlamentari che si può essere costretti ad utilizzare di fronte all'inesistenza di questa regola.

Capisco che diventa forse impossibile chiedere al Governo un impegno a non porre mai la questione di fiducia in via di principio (vi possono infatti essere circostanze che lo richiedono), ma, di fronte ad un'intesa istituzionale che comporta la possibilità concreta di votare alcune parti dei provvedimenti (e non quindi di non votare per niente), di fronte al non uso ostruzionistico della procedura parlamentare, non è possibile cercare un'intesa istituzionale, della quale il Senato si possa far carico, per esempio, in materia di finanziaria e di decreti-legge, stabilendo che, se essa prevale, le condizioni sono che non vi sia un numero eccessivo di emendamenti, che non si ponga la questione di fiducia e che il decreto-legge non contenga elementi impropri? Ciò che intendo dire è che l'intesa istituzionale non è soltanto la legge elettorale o la riforma costituzionale, ma è gran parte della vita politica quotidiana.

In questo caso, quindi, il Gruppo di opposizione dell'UDC ritiene di essere costretto a far ricorso ad uno strumento eccessivo rispetto agli intendimenti perché manca una procedura parlamentare adeguata ad un'intesa istituzionale che abbia nel confronto parlamentare il punto di merito, anziché lo scontro parlamentare. Dico questo anche perché, come credo sia stato evidente, l'UDC sta cercando disperatamente, non già inciuci, imbrogli o sotterfugi, ma la possibilità di un confronto parlamentare sereno e approfondito. Gli strumenti parlamentari che impediscono tale confronto vengono quindi da noi considerati come una pressione eccessiva, non gradita, nei nostri stessi confronti.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, lo strumento dell'emendamento soppressivo esiste, ma la sua osservazione merita un approfondimento che certamente faremo.

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord Padania voterà a favore della proposta del senatore Ferrara di non passaggio all'esame degli articoli.

In questa premessa del lavoro di valutazione del decreto fiscale, non possiamo che riscontrare più di una necessità del riesame o della riconsiderazione dei termini del decreto. Il fatto che lo strumento utilizzato sia stato quello della decretazione di urgenza (le motivazioni sono state espresse anche dai colleghi) e il fatto che il provvedimento in questione sia stato collegato alla manovra finanziaria ci pongono, infatti, grossi dubbi di legittimità.

In che senso? Non voglio entrare nel merito di un tema già affrontato sotto il profilo della legittimità costituzionale ora ci troviamo in un altro ambito, quello del Regolamento del Senato. Proprio per quanto stabilito dal Regolamento, riteniamo che sia accertato che siano presenti disposizioni estranee rispetto all'oggetto definito dalla legislazione vigente e norme che ne modificano altre in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Il fatto che il decreto-legge in esame assuma la connotazione di provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, mantenendo al proprio interno norme di deroga allo Statuto del contribuente, norme ad altissima rilevanza di carattere finanziario (gran parte delle disposizioni di cui al disegno di legge finanziaria vengono coperte con le entrate previste da questo decreto-legge collegato), ci induce a ritenere con assoluta certezza che le previsioni del nostro Regolamento da applicare a questo decreto siano concretamente evidenti.

La contraddizione, quindi, sta proprio nei termini. Il decreto collegato al disegno di finanziaria da un lato propone norme di carattere fiscale molto cogenti ed importanti, dall'altro contiene norme che vanno ad incidere sulla legge finanziaria (che avrebbero dovuto essere introdotte più opportunamente nella legge finanziaria stessa), in contraddizione con le necessità di urgenza proprie di un decreto. È una contraddizione in termini di un provvedimento collegato che si manifesterà anche nelle contraddizioni che emergeranno nel momento in cui – com'è successo già alla Camera e come succederà senz'altro al Senato – verranno modificati i saldi della legge finanziaria per effetto di un decreto fiscale che molto probabilmente avrà un'incidenza sul saldo superiore alle necessità che ci troveremo a dover finanziare. Tale contraddizione consegue all'essenza stessa del decreto in esame e al fatto di essere – che ho ricordato in precedenza – un provvedimento collegato alla manovra finanziaria.

Pertanto, signor Presidente, riteniamo assolutamente valide le motivazioni addotte dal collega Ferrara e la Lega Nord voterà a favore della proposta di non passare all'esame degli articoli. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo Democrazia cristiana-Partito Repubblicano Italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia voterà a favore della proposta avanzata dal senatore Ferrara.

(Applausi dal Gruppo DC-PRI-IND-MPA).

FRANCO Paolo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Ferrara.

Senatore Tofani, per favore, si sieda. Colleghi, restate seduti. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	313
Senatori votanti	312
Maggioranza	157
Favorevoli	151
Contrari	161

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MATTEOLI (*AN*). Signor Presidente, onde consentire un dibattito snello e ai Gruppi di potersi esprimere sugli emendamenti, comunico all'Assemblea che il Gruppo Alleanza Nazionale ritira i seguenti emendamenti: 1.4, 1.11, 1.32, 1.33, 2.39, 2.67, 2.200, 2.201, 2.202 e 2.199.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, mi accingo ad illustrare l'emendamento 1.100, riservandomi anch'io, seguendo l'orientamento del presidente Matteoli, di ritirarne alcuni nel prosieguo dei lavori. Tra l'una e l'altra illustrazione mi curerò di selezionarli e glieli proporrò.

L'1.100 è uno degli emendamenti a cui l'opposizione attribuisce maggiore importanza perché, di fatto, delinea una manovra radicalmente alternativa a quella proposta con il decreto-legge. In estrema sintesi, l'emendamento tende a sopprimere tutte le maggiori entrate previste dall'articolo 1, che, come ho già detto intervenendo sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, costituisce uno degli elementi portanti di questo provvedimento e della manovra. Poiché intendiamo attribuire a tale proposta l'intento di abrogare tutte le norme contenute nell'articolo 1 che introducono nuove tasse, abbiamo anche proposto un metodo serio per la sua copertura.

Questo metodo di copertura, al di là di possibili affinamenti che proporremo di inserire nella legge finanziaria, introduce un nostro principio cardine, quello di lavorare non sulle maggiori tasse prelevando soldi dei cittadini, ma operando seriamente sulla riduzione della spesa corrente. Per tale ragione, ci proponiamo l'obiettivo di riduzioni molto limitate per moltissimi capitoli di bilancio. Riteniamo che in questo modo non si vada a pesare eccessivamente o discrezionalmente su un comparto o sull'altro, ma, attraverso una riduzione di assai modesta entità, su un elevato numero di capitoli, riesca invece ad ottenere una vera e propria riduzione di spesa (in particolare, della spesa corrente), innescando un circolo virtuoso di minore spesa e minori tasse sui cittadini e dando corso a un processo virtuoso di miglioramento del ciclo economico e della competitività del Paese, che costituiscono i due problemi che abbiamo di fronte e che il Governo non riesce in alcun modo ad affrontare.

Vorrei osservare che il Governo, un po' maldestramente, fa un'operazione simile con l'ex articolo 53 della legge finanziaria (che ora credo sia il comma 206 dell'articolo 16; mi scuso per la non precisione del riferimento, ma la norma l'abbiamo presa in esame solo questa mattina),

laddove usa un meccanismo molto tortuoso e molto dubbio sotto i profili dell'aderenza alle norme di contabilità, vale a dire un accantonamento trasversale di fondi (con alcune esclusioni) che a discrezione del Governo, potrebbero poi essere ridotti.

Oltre alla discrezionalità assurda e talvolta mortificante (penso all'utilizzo eccessivo del fondo per le aree sottoutilizzate, di nuovo interamente attratto nella discrezionalità del Governo), riteniamo questa norma sbagliata, perché, pur avendo il giusto orientamento di intervenire sul bilancio (cioè su una massa molto grande di denaro), lo fa ridando tuttavia discrezionalità al Governo di incidere su questo o quel comparto, mortificando così taluno e incentivando invece talaltro, creando vere e proprie sperequazioni tra comparti e dando luogo alle proteste che in diversi casi, in questi giorni e in questi mesi, nell'intera Nazione si sono sviluppate e si stanno sviluppando.

Pertanto, suggeriamo alla maggioranza di prendere atto di tale modalità, che essa stessa usa nella legge finanziaria e che noi proponiamo, migliorandola significativamente, di adottare anche in questo caso, poiché essa offre una via di uscita ad un decreto-legge ormai contestato da tutti per l'assai esosa richiesta di tasse ai cittadini. Per tale ragione, abbiamo seriamente illustrato la nostra proposta emendativa e ne chiediamo l'accoglimento.

Non basta la giustificazione del Governo e della maggioranza che non occorre modificare il provvedimento perché lo si potrà fare quando sarà esaminata la legge finanziaria. Il Parlamento si occupa oggi di questo decreto e oggi deve tendere a migliorarlo. Il Governo e la maggioranza hanno tutto il tempo di migliorarlo in quest'Aula e sottoporlo di nuovo alla Camera per la definitiva approvazione. Per queste ragioni, chiediamo l'accoglimento dell'emendamento 1.100.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, l'emendamento 1.2, con lo stesso spirito che caratterizza un insieme di emendamenti presentati da tutta la Casa delle Libertà, mira a denunciare che la manovra è sbagliata e a proporre un'inversione di intendimenti sull'approccio alla legge finanziaria, che tra qualche giorno inizieremo ad esaminare.

Abbiamo ritenuto di denunciare che la manovra della maggioranza di centro-sinistra è tutta spostata sul lato delle entrate, come oramai i commentatori economici e finanziari più avvertiti, lo stesso Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Confindustria e le stesse organizzazioni sindacali hanno rilevato. Non si agisce sul lato dell'offerta: è vero che ci sarà una seconda fase, e la verificheremo, ma certamente, rispetto alle indicazioni del DPEF del luglio scorso, questa manovra integrativa, questo provvedimento collegato alla legge finanziaria 2007 tradisce gli intendimenti del DPEF stesso. Ci riserviamo di valutare in seguito, nella seconda fase, come le cosiddette riforme strutturali agiranno sul lato dell'offerta.

Sta di fatto, signor Presidente, che, con questo decreto, insieme a norme combinate della finanziaria, andiamo a individuare un contrasto all'elusione e all'evasione per 8 miliardi, cui si aggiungono (e non fanno parte di questa manovra perché non sono collegate) tutte le rivenienze del decreto n. 223, il cosiddetto Visco-Bersani, che abbiamo approvato a luglio, e che ammontano a 5 miliardi.

Ora, tutte le norme del primo decreto Visco, della manovra di cui al decreto-legge n. 262 e della legge finanziaria dovrebbero incidere sull'accertamento, mentre è riconosciuto da questa maggioranza, ma anche da Tremonti quindi dalla maggioranza precedente, che il rapporto tra l'accertato e il riscosso è di cinque a cento: ogni cento euro di accertato comportano cinque euro di riscosso e costano sei euro di riscossione. Comprendete bene pertanto come le entrate previste dal provvedimento collegato siano solo virtuali. Il tempo, comunque, ci consentirà di verificarlo. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

SACCONI (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 1.3 ha lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento una fondamentale disposizione che attiene ai diritti del contribuente e allo stesso tempo alla promozione di una reale collaborazione tra il contribuente stesso e l'amministrazione finanziaria. Una disposizione che è mutuata dal *Taxes Management Act* del Regno Unito, una legge del 1970 che stabilisce come l'amministrazione finanziaria possa acquisire informazioni su un contribuente soltanto in due, e solo due, fattispecie: quella del fallimento del contribuente stesso o quella che si realizza nel caso in cui il contribuente non dia le informazioni che gli sono state richieste. Anche in questo caso, peraltro, questa disposizione prevede che l'amministrazione debba informare tempestivamente, entro dieci giorni, il contribuente delle informazioni che sono state raccolte sul suo conto.

Tale disposizione, ove accolta, avrebbe come conseguenza quella di far decadere numerose delle disposizioni previste dal cosiddetto decreto Bersani-Visco e numerose disposizioni che qui sono esplicitamente indicate, contenute cioè nello stesso provvedimento all'esame. Ricorrentemente e anche in questo provvedimento, infatti, si prevedono modalità di acquisizione di informazioni che escludono il contribuente e soprattutto gli impediscono di poter controdedurre, nel caso in cui egli non ravvisi la correttezza di tali informazioni.

Vorrei ricordare, a tale proposito, che la profonda differenza che si rinviene tra la legislazione promossa da questo Governo e quella del precedente Governo, con riferimento al contrasto dell'evasione, riguarda proprio il rispetto dei diritti del contribuente. Vorrei ricordare, in particolare al presidente Benvenuto, che ha parlato di continuità tra le misure anche qui disposte e quelle già varate nel corso della trascorsa legislatura, che la novazione introdotta dal decreto Bersani-Visco a proposito, ad esempio, del trasferimento di informazioni da parte delle aziende di credito all'am-

ministrazione finanziaria, per quanto riguarda le transazioni superiori ai 1.500 euro, include una valutazione assolutamente discrezionale, da parte dell'azienda di credito, sulle ragioni di quella transazione. Rispetto a questa valutazione discrezionale, il contribuente non ha nessuna possibilità di controdedurre e di contestare quelle valutazioni, di cui egli non viene assolutamente a conoscenza.

Lo stesso vale per le informazioni estrapolate dalle camere di commercio, ove richiesto di fornirle, o, ancora, per le numerose informazioni che dovrebbero essere richieste ai cittadini (oltre tutto sanzionate ove non seguite da adeguata risposta da parte del cittadino) su contribuenti che rimangono a lui ignoti. È un modo veramente trasversale dell'amministrazione, non trasparente, che sembra non rivolto all'identificazione delle possibili situazioni patologiche di potenziale evasione, ma che sembra piuttosto rivolto ad acquisire indiscriminatamente informazioni sui contribuenti, sulla base di una sorta di presunzione di colpa del contribuente stesso per il solo fatto di esistere.

Anche in questo provvedimento si riproducono modalità invasive dell'amministrazione finanziaria; gli stessi collegamenti telematici, che vengono richiesti nella direzione dal contribuente all'amministrazione, sono in realtà funzionali al percorso inverso, che l'amministrazione ovviamente impiegherebbe per un'intrusione nell'attività quotidiana del contribuente.

Ora, noi pensiamo che sia assolutamente fondamentale ripristinare i diritti del contribuente e favorire la leale collaborazione di esso con l'amministrazione finanziaria, quale si è rivelata nei dati che il dipartimento delle entrate ha fornito per quanto riguarda la prima parte dell'anno: quello straordinario più 21 per cento nelle entrate dirette che si è registrato nei primi sei mesi e, ancora, quel più 14 per cento che si è verificato nei primi dieci mesi, che vanno ben oltre l'andamento positivo dell'economia, la pur modesta crescita che si è registrata nel corso dell'anno. Ad indicare che si era innescato un processo virtuoso nel rapporto tra contribuente ed amministrazione, che viene violentemente interrotto dalla costruzione di un odioso Grande fratello fiscale (*Applausi dal Gruppo FI*), di un'odiosa macchina da Stato di polizia tributaria, che può essere fermata, se il Parlamento vuole, semplicemente affermando il fondamentale diritto del contribuente di conoscere le informazioni raccolte dalla macchina pubblica e che lo riguardano; conoscere per poter controdedurre in un rapporto trasparente, l'unico che può costituire il concorso di tutti, in un contesto di assoluta equità, alla fiscalità generale. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

Saluto a una scolaresca della provincia di Foggia

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, salutiamo i giovani dell'Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici «Adriano Olivetti» di Orta Nova, in provincia di Foggia, in visita oggi al Senato. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132 (ore 11,10)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, vorrei comunicarle che il nostro Gruppo ritira l'emendamento 1.25. Preannuncio altresì, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che intende ritirare anche gli emendamenti 2.155 e 2.1300.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, non vorrei illustrare tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo, che – come si vede – affrontano tantissimi e diversi aspetti della norma in esame. Se mi fosse concesso, vorrei illustrarne solo uno, lasciando la parola sui restanti ad altri. Sono emendamenti presentati dall'intera opposizione.

PRESIDENTE. Va bene, vada avanti.

AZZOLLINI (*FI*). Per quanto riguarda l'emendamento 1.200, lo illustrerà il senatore Sacconi.

SACCONI (*FI*). Signor Presidente, anche, l'emendamento 1.200, a firma congiunta dei Capigruppo dell'opposizione, contiene una fondamentale disposizione per quella leale collaborazione tra fisco e contribuente di cui parlavo poco fa. Essa riguarda l'irretroattività sostanziale di tutte le disposizioni fiscali. Era un principio affermato nello Statuto del contribuente e che poi è stato sistematicamente violato dall'attuale Governo con la norma – che ho ricordato prima – contenute nel decreto-legge Bersani-Visco e con molte delle misure contenute nel provvedimento e che sono, quindi, conseguentemente soppresse.

Ricordo il comma 18, lettere *b*) e *c*), in tema di ammortamento dei fabbricati aziendali; i commi da 33 a 36, nonché ai comma 38, l'ultimo periodo, in materia di catasto, terreni e fabbricati agricoli; il comma 43, relativo alle rendite catastali (categoria E); il comma 72, concernente lo speciale regime di disfavore introdotto per le auto aziendali. Sono tutte misure che costituiscono arbitrari interventi retroattivi e che odiosamente cambiano le condizioni conosciute dall'operatore economico nel momento in cui ha deciso determinate azioni e investimenti rispetto ai quali il piano finanziario includeva un regime fiscale che viene invece così modificato in corso d'opera.

Per non parlare di quella odiosa disposizione che nella versione originaria voleva una pesante sanzione per la mancata emissione dello scontrino fiscale in una sola occasione e che poi, opportunamente, è stata corretta chiedendo quale presupposto tre violazioni. Resta, tuttavia, ancora incomprendibilmente previsto che il nuovo regime si applichi solo alle violazioni contestate solo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto che stiamo discutendo, mentre il regime previgente, quello dell'unica violazione, continua ad applicarsi per quelle contestate in precedenza.

Segnalo ad ogni modo che, quando parliamo di irretroattività sostanziale, ci rivolgiamo a tutti i profili che delineano i tratti essenziali del rapporto tributario, il che significa che ci riferiamo anche all'esercizio della potestà di accertamento svolta dall'amministrazione, che non può in alcun modo ritenersi mera attività procedimentale, insensibile alle garanzie fondamentali del contribuente. Quindi, anche in questo caso, va riaffermato il divieto di retroattività, sanzionato con l'immediata e automatica cessazione di efficacia di tutte le disposizioni contrarie, così da consentire un immediato e non comprimibile effetto percepito da parte di tutti i contribuenti.

Signor Presidente, il Santo Padre ci ha recentemente richiamati ai fondamentali della civiltà occidentale, quei fondamentali in nome dei quali non saremmo mai disposti a credere in un Dio irrazionale e discrezionale. Tanto meno saremmo mai disposti a credere in uno Stato che si presenti irrazionale e discrezionale. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Storace ad illustrare l'emendamento 1.19, con la preghiera a chi prende la parola di illustrare tutti gli emendamenti di cui è firmatario.

STORACE (AN). Signor Presidente, vorrei far precedere l'illustrazione da una riflessione rivolta a lei, che riguarda il modo in cui procediamo nei nostri lavori.

Il caso di specie di questo emendamento concerne proprio il carattere «sclerotico» – e non è una parolaccia – del nostro modo di lavorare. Faccio un esempio. Siamo convocati oggi in seduta pubblica e all'ordine del giorno vi è il seguito della discussione del disegno di legge n. 1132. Riusciamo a procedere grazie anche all'atteggiamento – spero almeno questo lo riconosciate – positivo della minoranza (ad esempio, il Gruppo di Alleanza Nazionale su 30 emendamenti ne ritira 11) perché vogliamo confrontarci sul merito e non vogliamo darvi alibi per la fiducia.

Chiediamo – l'ho fatto io – lo stralcio di alcuni commi e scopriamo questa mattina che l'articolo 101 del Regolamento, che recita «Ciascun senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in esso contenute siano stralciati» non riguarda i decreti-legge. Eppure, stiamo parlando di un disegno di legge che include un decreto-legge. Siccome con lei, Presidente, perdo sempre la partita se polemizzo, rinuncio.

PRESIDENTE. Vorrei fargliene vincere qualcuna, ma questa dello stralcio è proprio chiusa ormai. Si figuri, se la vince mica mi dispiace.

STORACE (*AN*). Non voglio polemizzare con lei, né con i senatori a vita, né con nessuno: voglio semplicemente rappresentarle un disagio, perché ci sono norme che magari con la ragionevolezza si potrebbero modificare senza che cada il Governo.

La seconda questione è riferita al testo del decreto-legge originario, nella parte che riguarda gli scontrini; il decreto-legge che, tra l'altro, non abbiamo potuto votare per parti separate. (*Brusio*). Con questa confusione, però, è difficile concentrarsi nel discorso.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, se dobbiamo lavorare seriamente oggi, bisogna fare uno sforzo. Prego, senatore Storace, prosegua.

STORACE (*AN*). Non pretendo che vi sia attenzione per le mie parole, ma almeno di riuscire a pronunciarle.

PRESIDENTE. L'attenzione ci dovrebbe essere per tutti.

STORACE (*AN*). La seconda questione, che non siamo riusciti a dirimere nel dibattito precedente in merito, era legata ai presupposti di costituzionalità. Il Governo ha stabilito, con la norma che proponiamo di modificare, sulla base dell'articolo 77 della Costituzione, relativo alla necessità e urgenza, che se in cinque anni non si emette lo scontrino, viene chiuso il negozio: questo, per dirla in termini volgari. Questa sarebbe necessità e urgenza? Non abbiamo potuto parlarne.

La terza questione riguarda l'esame delle pregiudiziali di costituzionalità, che in questo caso riguardano le modifiche che dalla Camera sono intervenute al Senato. Alla Camera era stato trasmesso un testo in cui si diceva che, «qualora siano state definitivamente accertate», si può chiudere l'attività o sospenderla. La Camera ha fatto di peggio: ha modificato la norma prevedendo «qualora siano contestate», con qualche profilo di dubbia costituzionalità, perché si deve accertare la violazione se poi si vuol far sospendere o chiudere l'attività.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Storace, ma lei non può riproporre tutte le questioni poste in questi giorni; lei ha diritto di parola e lo consuma tutto, però non torniamo sempre sulle stesse questioni.

STORACE (*AN*). Signor Presidente, sto spiegando per quale motivo ho presentato, con altri senatori, gli emendamenti 1.4 e 1.19.

Avremmo voluto affrontare il problema in una di queste tre sedi. Non dico che lei non ce lo abbia consentito, ma l'Assemblea, che è sovrana, non ce lo ha fatto fare; e siamo d'accordo. Adesso, pongo una questione di merito, signor Presidente, che è in linea con lo spirito che ha animato il provvedimento del Governo: il Governo, pur con il rimaneggiamento della

Camera, ha stabilito che se io ho un negozio o un'attività e nell'arco di cinque anni sono pizzicato per tre volte nel non emettere scontrini fiscali, sono praticamente un evasore e quindi posso incorrere nelle sanzioni. Il nostro emendamento dice: se dovete fare seriamente la lotta all'evasione, non ha senso prevedere di applicare sanzioni se in cinque anni mi sbaglio e non emetto lo scontrino; ha molto più senso prevedere di applicarle se nell'arco di un mese non emetto tre scontrini, perché in quel caso vuol dire che lo faccio abitualmente.

Questa è la *ratio* degli emendamenti che abbiamo presentato e che avremmo voluto evitare di presentare. Non ha senso una discussione che non rispetti i profili di costituzionalità sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, i profili legati alla certezza della responsabilità stabilita dalla Costituzione. Ma almeno sul merito, dico però ai senatori: ragioniamo se il metodo di lotta all'evasione fiscale ha senso se si contestano e non si accertano tre violazioni in cinque anni e non tre violazioni in un mese: lì sì che c'è l'abitudine a violare la legge.

Ecco perché vi chiediamo di correggere una norma che sarebbe nel solco di quello che voi avete preannunciato col decreto-legge fiscale.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, i commi 8 e 8-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame sono un manifesto ideologico di questa maggioranza, è evidente. Si vuole colpire, come nel comma 1, un ceto che non ha votato il centro-sinistra, e mi riferisco ad un dato evidente: i lavoratori autonomi hanno dato indicazioni di voto, secondo un sondaggio, per il 61 per cento alla Casa delle Libertà e solo per il 38 per cento al centro-sinistra.

Questa è la vendetta, la criminalizzazione di un ceto sociale che non vi ha votato, e dico anche che è una manifestazione particolarmente odiosa, perché qualche mese fa – lo dico al ministro Mastella – questo Parlamento ha votato un indulto, che ha consentito la scarcerazione – non grazie alle nostre mani, signor Presidente, perché queste mani non hanno contribuito a fare questo scempio – dalle patrie galere di cittadini macchiatisi di omicidio dopo quattro anni. Dopo quattro anni, grazie all'indulto, un omicida può uscire dalle patrie galere, mentre con il presente provvedimento a chi non emette uno scontrino per tre volte in cinque anni viene sospeso il mezzo di lavoro per sei mesi.

Ebbene, vorrei che vi chiedeste cosa accadrebbe quando, magari a causa di un errore, venisse disposta la chiusura di un esercizio commerciale, per esempio un bar in un paesino di montagna: la gente dove va? In secondo luogo, cosa ne è del lavoratore? Lo mandiamo forse a casa del ministro Mastella o della senatrice Finocchiaro? Un onesto lavoratore che si vede chiudere la serranda del negozio per sei mesi cosa fa?

Per questo chiediamo all'Aula di esprimere almeno un voto favorevole sull'emendamento 1.14; un voto contro l'odio sociale che voi della maggioranza mostrate di nutrire forte e rancoroso. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*).

VENTUCCI (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 1.18 tende a ripristinare il precedente dispositivo in materia di sanzione amministrativa accessoria per la mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscali, che sanciva l'applicabilità delle normali garanzie per il contribuente che volesse impugnare gli atti di accertamento. Si vuole, cioè, reintrodurre il concetto che soltanto dopo l'esaurimento delle normali procedure di impugnazione e quindi soltanto in presenza del definitivo accertamento delle violazioni sia possibile irrogare la sanzione della sospensione dell'attività.

La variazione apportata alla Camera non intacca solamente i principi dello statuto del contribuente, principi che peraltro dobbiamo riconoscere applicati dai servizi ispettivi della Guardia di finanza e dagli uffici ispettivi delle Entrate, ma non certo da questo Governo. Questo Esecutivo sembra non riconoscere che lo statuto del contribuente è stata approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento e non solamente dalla maggioranza di Governo precedente.

Ma ciò che mi preme sottolineare maggiormente, signor Presidente, è che con questo articolo si lede uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione di cui lei dovrebbe essere un grande tutore, vista la sua passata esperienza. Si lede il principio del diritto del lavoro, contenuto nell'articolo 1 della nostra Costituzione. Se infatti l'esercente titolare dell'esercizio possiede un numero limitato o elevato di dipendenti e uno di questi che si trova alla cassa è infedele, oltre a subire la beffa di essere defraudato dall'organizzazione del proprio esercizio viene colpito con la chiusura del locale; e *transeat* questo, perché costui disporrà di sufficiente denaro per starsene tranquillo, ma chi pagherà i dipendenti di quell'esercizio? Ecco perché, signor Presidente, con la disposizione pervenuta dalla Camera si viola una norma basilare della Costituzione.

Chiedo dunque all'Assemblea di riflettere su questo emendamento e di ripristinare il precedente dispositivo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BALDASSARRI (*AN*). Signor Presidente, intervenendo nel corso dell'illustrazione dell'emendamento 1.24 desidero cogliere l'occasione per sintetizzare le nostre valutazioni sull'intero articolo 1.

Colleghi senatori, poiché il presidente Marini ha giudicato questo provvedimento come formalmente collegato alla finanziaria, abbiamo il dovere di svolgere le nostre riflessioni nel pacchetto complessivo della manovra di politica economica che il Governo ci sta presentando, oggi con il cosiddetto decreto fiscale e la prossima settimana con i provvedimenti inseriti nella vera e propria legge finanziaria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è in atto un'operazione che, se fosse svolta da un normale consiglio di amministrazione di una qualunque società per azioni italiana, vieppiù se quotata in Borsa, configurerebbe il reato di false comunicazioni sociali. In base a quello che ho ascoltato sia in Commissione sia in Aula stamattina, questo ramo del Parlamento sta procedendo a varare un provvedimento che contiene appunto il reato di false comunicazioni sociali; false in termini di realtà economica che viene a prodursi sull'economia italiana a seguito di questo decreto e della

legge finanziaria e false in rapporto alle condizioni tra Stato e cittadino che vengono a determinarsi con il decreto in esame e con la finanziaria.

In termini di realtà economica, è già stato detto da altri colleghi dell'opposizione, vi è una diversa impostazione tra questa maggioranza e questa opposizione. È stato detto che il punto nodale è che le risorse debbono provenire da un contenimento della spesa corrente e non da un aumento della pressione fiscale e delle imposte. Ebbene, non è solo una scelta di campo, una scelta di impostazione nei rapporti tra Stato e cittadino, occorre anche misurare le conseguenze sull'economia di un diverso approccio della manovra di politica economica: un conto è aumentare le tasse, un conto è tagliare la spesa.

Come con grande onestà intellettuale lo stesso Presidente della Commissione bilancio ha chiarito in Commissione, quando si aumentano le tasse si riduce la crescita economica. Quindi, il primo falso in comunicazione sociale che il Governo sta compiendo nei confronti di tutti i cittadini è proprio questo: l'attuale manovra non realizza né il risanamento finanziario, né il sostegno alla crescita economica, né l'operazione di equità fiscale e sociale. Sfido chiunque in quest'Aula a rispondere alle conseguenze che l'applicazione della finanziaria e di questo decreto recheranno sull'economia italiana del prossimo anno.

Il Governo ha più volte ribadito uno *slogan* martellante: realizzare questa manovra per avere risanamento, equità e sviluppo. Ebbene, questa manovra, a detta dello stesso Ministro dell'economia, solo per 15 miliardi (dei quali una parte contenuta come prelievo fiscale in questo decreto) serve al riequilibrio dei conti pubblici. Da fonti attendibili si potrebbe dire che basterebbero 10-11 miliardi. Quindi, la domanda che tutti dobbiamo porci è perché una manovra di 15 miliardi diventa, a detta del Ministro dell'economia, una manovra di 35 miliardi.

La risposta è molto semplice. Si sta attuando un'operazione di spostamento di potere politico sul fronte dell'economia e dei rapporti civili tra Stato e cittadino concentrandolo nelle mani del Governo centrale e in questa operazione si tagliano risorse ai governi locali, all'università e alla ricerca. Questa è l'operazione delineata nei numeri che lo stesso Ministro dell'economia ha ribadito non più tardi dell'altro ieri. Quindi, non stiamo parlando né di un decreto fiscale né di una legge finanziaria, ma di un'operazione che sposta il confine del potere economico e dei rapporti civili tra Stato e cittadino. Si prendono 30 miliardi di euro – 29,5 per l'esattezza – di maggiori entrate fiscali e le si collocano dentro i portafogli dei Ministeri del Governo centrale, laddove la volontà discrezionale dei Ministri deciderà come distribuire queste risorse.

Sul piano politico aumenta il peso dello Stato in economia: non è mai successo che negli ultimi venticinque anni aumentasse di due punti e mezzo in un solo anno. Nei venticinque anni precedenti è aumentato di 12 punti il peso dello Stato in economia, ma a volte di mezzo punto all'anno. Solo questo anno, rispetto al 2007, aumenta di colpo il confine che schiaccia le risorse economiche disponibili per i cittadini, le famiglie e le imprese, mettendole a disposizione dello Stato centrale.

Inoltre, questa operazione – legittima sul piano politico, tant'è che in Commissione i colleghi di Rifondazione Comunista hanno rivendicato politicamente questa maggiore intermediazione dello Stato in economia – diventa falsa comunicazione sociale quando non si dice – e sfido a dimostrare il contrario in quest'Aula e fuori – che quest'operazione di aumento della pressione fiscale determina sull'economia italiana le seguenti conseguenze: la ripresa in atto, che darà quest'anno un tasso di crescita pari all'1,7 per cento, verrà uccisa nel 2007 e la crescita economica, a causa di questa manovra, scenderà sotto l'1 per cento.

Di conseguenza, a causa della frenata che determina questa manovra sull'economia italiana (altro che sostegno allo sviluppo!), si determina almeno automaticamente mezzo punto di PIL in più di *deficit* pubblico. Quindi, si verificheranno una frenata dell'economia e una messa a rischio delle condizioni di equilibrio finanziario. Nel 2007 il rapporto *deficit*-PIL non raggiungerà il 3 per cento a causa di questa manovra sulla base dei numeri che ha dato lo stesso Governo. Il Governo indica l'obiettivo del 2,9 per cento nel rapporto *deficit*-PIL con una previsione di crescita che non incorpora al proprio interno gli effetti negativi e deleteri di questa domanda.

Infine, sul piano dell'equità fiscale, se si fanno bene i conti – mi rivolgo ai colleghi della maggioranza – e se non vogliamo prendere in giro la povera gente in questo Paese, sapete meglio di me, facendo bene i conti, che s'introduce un meccanismo fiscale più regressivo dell'attuale e non più progressivo. La piccola iniezione di progressività che si ha attraverso la manovra dell'IRPEF per una fascia di reddito compresa soltanto tra 1.000 e 1.500 euro netti al mese è fortemente controbilanciata dall'aumento di altri tipi di imposte che sono palesemente regressivi, cioè fanno pagare di più la povera gente.

Faccio due esempi: le addizionali locali che, in quanto addizionali, sono regressive. Pagano proporzionalmente di più le fasce di reddito medio e medio – basso. Con il quasi certo aumento dell'ICI, essendo tale imposta rapportata al valore dell'immobile, evidentemente, a parità di immobile, paga enormemente di più colui che ha un reddito medio-basso. Quindi, da questa vostra manovra esce un sistema fiscale più regressivo e non più progressivo. Questo è l'aspetto economico.

Chiudo, Presidente, con l'aspetto dei rapporti civili, come hanno già accennato altri colleghi, perché lo spostamento del confine tra Stato e cittadini non avviene solo in termini di risorse economiche, ma anche in termini di libertà civili. Ha fatto bene il Presidente del Consiglio a lamentarsi di qualcuno che è entrato a mettere il naso nell'anagrafe tributaria e nelle sue dichiarazioni... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Prego, concluda, senatore. (*Il Presidente dispone la riattivazione del microfono*).

BALDASSARRI (AN). Concludo, signor Presidente.

Dicevo che ha fatto bene il Presidente del Consiglio a lamentarsi delle cosiddette intrufolazioni nell'anagrafe tributaria, ma lo stesso Presidente del Consiglio deve ricordarsi che sotto il suo Governo è stata varata una legge dello Stato italiano – mi riferisco al cosiddetto decreto Visco-Bersani, attuale legge dello Stato – con la quale 57 milioni di italiani vengono sottoposti alle stesse probabili, cervellotiche interferenze prive di controllo, nel momento in cui tutte le condizioni dei movimenti bancari e finanziari (ivi comprese le carte di credito) sono trasmesse all'anagrafe tributaria senza alcun criterio di selezione dell'accertamento e senza che si sappia chi abbia titolo ad accedere con le *password* a queste informazioni.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la invito a concludere.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, mi lasci finire e poi non parlo più.

Credo che sia rilevante e che occorra prestare attenzione al fatto che si pone un problema gravissimo, un *vulnus* istituzionale, che ha conseguenze indipendentemente dalla circostanza che nel futuro ci sia al Governo il centro-sinistra o il centro-destra. Abbiamo messo nelle mani di chiunque possa accedere con una *password*, falsa o vera, l'intero movimento finanziario e bancario di tutti gli italiani.

Con questo decreto applichiamo un altro principio stravolgente, che è quello della retroattività fiscale: in parecchi aspetti di questo decreto si introduce infatti la retroattività delle imposte.

Quindi, cari colleghi dell'opposizione, ma soprattutto della maggioranza, riflettete bene sul *vulnus* che stiamo introducendo nella legislazione nazionale di queste materie, perché chiunque sa che il fisco ha sempre avuto la possibilità di accedere ai conti correnti bancari di chiunque, ma ad una condizione: aprire un accertamento e avvertire il contribuente che è sotto accertamento. Si garantisce a tutti un avviso di garanzia, perché non lo si deve garantire a qualunque cittadino italiano che può avere i propri dati a disposizione di chiunque, senza che neanche lui sappia chi va a mettere il naso dentro l'anagrafe tributaria?

Nella scorsa legislatura, per un anno e mezzo, abbiamo avuto l'anagrafe tributaria privata perché, quando voi privatizzaste la Telecom, non vi accorgete che dentro...

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, non può riprendere argomenti già trattati. La prego di concludere.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, sto argomentando la gravità della decisione che quest'Aula sta per assumere. Per un anno e mezzo abbiamo avuto...

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la prego, ha già argomentato bene la sua tesi.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, concludo.

Per un anno e mezzo in Italia abbiamo avuto l'anagrafe tributaria proprietà della società privata SOGEI e nella scorsa legislatura abbiamo dovuto ricomprare la società e riportarla nell'ambito del settore pubblico.

Questo è ciò che sta avvenendo: false comunicazioni sociali, aumento del peso dello Stato nell'economia, riduzione delle libertà civili di tutti i cittadini italiani (che siano di centro-destra, che siano di centro-sinistra, o che, purtroppo, come vediamo, siano sempre più disinteressati al ruolo centrale e al dominio della politica), con il rischio di lasciare le decisioni ai grandi apparati economici e finanziari che tentano di dominare da sempre questo nostro Paese. (*Richiami del Presidente*). Altro che conflitto di interessi! (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

FERRARA (FI). Signor Presidente, l'emendamento 1.24 fa parte di una serie di emendamenti (come gli emendamenti 1.26 e 1.27) che tendono a sollecitare la soppressione di commi che introducono quella che, a nostro avviso, è una caratteristica specifica di questa parte del decreto, cioè una sua induzione alla odiosità gratuita, da parte dei cittadini, nei confronti delle istituzioni.

Dico ciò perché la caratteristica di questo provvedimento sembra essere quella di un provvedimento di tipo infernale. Parlo di provvedimento infernale dal momento che le pene dell'inferno erano costituite ed erano sorrette per lo più dalla regola del contrappasso: il male contrario al presunto bene voluto. Il bene voluto dal provvedimento dovrebbe essere quello di una maggiore contribuzione da parte del cittadino rispetto alla necessità di reperimento di risorse per il miglioramento dell'amministrazione e della finanza pubblica. Ciò che invece si realizza è un'odiosità gratuita, ossia si introducono elementi per cui la doverosità della contribuzione viene garantita attraverso una persecuzione del contribuente.

Quali sono gli elementi sostanziali? Essi sono tanti, ma su uno di essi mi vorrei soffermare, ed è l'introduzione dell'impossibilità di ricevere un pagamento da parte dello Stato se, a qualsiasi titolo, un cittadino (per un mero refuso o un errore materiale o una pretesa da accertare) abbia nei confronti dello Stato un debito per una cifra superiore a 10.000 euro. Cosa significa questo?

A parte la differenza filosofico-finanziaria tra l'imposta e la tassa, e il fatto che fra i tributi non pagati possono esserci anche mancate corrispondenze di tasse, cioè pagamenti per i servizi dovuti (il rapporto contrattuale della tassa è assolutamente diverso rispetto a quella dell'imposta), se nei confronti di un contribuente è stata emessa una cartella esattoriale per una tassa non pagata, quindi non per un'imposta, per una cifra superiore a 10.000 euro, questi non può ricevere un pagamento. Se, ad esempio, ho un credito nei confronti dello Stato, perché ho avviato una nuova azienda e all'inizio dell'attività ho comprato dei macchinari per i quali ho diritto al ritorno dell'IVA pagata su di essi (che non ho potuto compensare perché ancora non ho fatturato), di fronte a un accertamento relativo a una tassa da pagare per una cifra superiore a 10.000 euro, dovrò necessaria-

mente pagarla. Ciò significa che tale provvedimento, per evitare la presunta evasione, costringe il cittadino al pagamento in modo persecutorio.

Ma c'è di più. Se il complesso delle norme deve avere un significato antievasione, non è possibile che per l'elusione si provveda in un modo assolutamente coercitivo, vessatorio e limitativo della libertà personale, perché non viene ad essere soddisfatta una delle necessità dell'introduzione di un tributo, che è la giusta proporzionalità fra il tributo introdotto e il benefico che si ha attraverso quel tributo per la conduzione dell'amministrazione dello Stato.

Qual è il motivo per cui si intende limitare assolutamente la libertà del cittadino per perseguire tale finalità? La improporzionalità, il mancato soddisfacimento della proporzionalità a questo punto fa venir meno sia la necessità che la giustizia della finalità. Ne discende pertanto un'illegalità totale del provvedimento, in special modo per la norma antielusiva relativa al mancato pagamento dei 10.000 euro ed anche perché, attraverso il potenziamento della riscossione e delle prerogative degli ufficiali di riscossione, si ha l'introduzione di un sistema giuridico relativo agli accertatori, che non è quello di polizia giudiziaria, e si estendono ad essi certe prerogative con un sistema di persecuzione ancora una volta oltremodo violento e intromissivo negli spazi di libertà del cittadino.

Inoltre, a proposito della società Riscossione S.p.a., cosa fa il complesso dei commi a cui ci riferiamo e che vogliamo sopprimere? Pensate che, per quanto riguarda la riscossione coattiva – cosa ben differente, come sappiamo, dalla riscossione spontanea – alla società Riscossione S.p.a. si riconosce un aumento del 25 per cento della provvigione. Di fatto, ciò significa che, per evitare di pagare il 25 per cento in più alla società di riscossione, nel momento in cui tale società avesse soltanto la convenzione per la riscossione coattiva e non anche per quella spontanea, tutte le amministrazioni, per poter realizzare un pagamento inferiore, finiranno per affidare non solo la riscossione coattiva, ma anche la riscossione spontanea. Cosa significa questo se non una limitazione della libera circolazione dei capitali e quindi della concorrenza? Cosa risulta evidente dal complesso di questi commi?

Che mentre il Governo, da un lato con il provvedimento Bersani parla di liberalizzazione, dall'altro, con Rutelli, parla di nuove liberalizzazioni dei servizi; dall'altro ancora, con il ministro Mastella (che ringraziamo di essere in Aula, seduto sulla sedia del Presidente del Consiglio a leggere il giornale, onorandoci della sua presenza), si diletta un giorno sì e un giorno no a parlare della liberalizzazione delle professioni;

Intanto, però, fra queste iniziative, sono introdotti sistemi, come quello della Riscossione S.p.a. e del potenziamento della sua attività, assolutamente limitativi della libertà. Cosa significa Riscossione S.p.a.? Una liberalizzazione fatta a scapito dei cittadini e non attraverso quelle società come Riscossione che, al contrario, sono potenziate perché in esse l'attività invasiva e pervasiva del Governo si è fatta sempre più evidente, con nomine che hanno portato al limite ultimo il concetto e la normativa sullo *spoils system*, se è vero che in questo provvedimento è anche introdotto un

sistema per cui non solo si ha la prerogativa da parte del Governo di cambiare i dirigenti apicali, ma anche quelli di seconda fascia. E adesso arriveremo anche a poter nominare gli esattori, i verificatori, i certificatori e i ragionieri!

Se si studia la composizione delle norme introdotte accanto a quelle di Riscossione S.p.a., si vedrà un sistema statale che, nei confronti del cittadino, non sarà solo di accertamento, e teso ad avviare una leale collaborazione, come è stato fatto nel passato per cui si è avuto l'aumento del gettito fiscale, ma sarà un sistema che, come sta avvenendo in questo momento, scontenterà il cittadino, farà fuggire i capitali, farà abbassare il *rating*, farà sì che la situazione non sarà quella da noi e che ha determinato il miglioramento dei conti pubblici e quell'enorme aumento del gettito fiscale che sta facendo sì che la nuova finanziaria sia costruita non solo sulle vostre scelte, ma sul rinnovato gettito fiscale e sul risparmio, tutti da attribuire al buon governo del passato.

Siamo contro queste norme che introducono odiosità gratuita, siamo contro questo provvedimento. È questo il motivo per cui, riservandoci nelle dichiarazioni di voto di continuare ad esporre le motivazioni che ci hanno portato alla presentazione degli emendamenti, sollecitiamo per ora su di essi l'attenzione da parte dei colleghi dell'opposizione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 11,56)

BENVENUTO, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.100 è stato approvato nelle Commissioni riunite e riguarda norme di carattere applicativo del decreto per quanto riguarda la collaborazione fra dogane e Guardia di finanza e l'utilizzo di maggiori risorse in favore della Guardia di finanza.

Presidenza del presidente MARINI (ore 11,57)

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, purché sia breve, essendo già intervenuto in precedenza.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, le chiedo cortesemente di ascoltare, poiché, come ho detto prima, ho illustrato emendamenti di tutti i Capigruppo dell'opposizione e qualcosa può sfuggire. Ecco perché le ho

chiesto cortesemente la parola: infatti manca un aspetto fondamentale, contenuto in particolare nell'emendamento 1.27, che si riferisce all'imposta sulle successioni e le donazioni.

Su tale questione abbiamo portato avanti una battaglia importante; riteniamo – com'è noto – che dovevano essere abolite queste imposte per due ordini di ragioni: innanzitutto perché, com'è noto, su quel patrimonio sono state preventivamente pagate le imposte sul reddito. Dunque, in maniera «antieinaudiana», si realizza chiaramente una duplicazione dell'imposta: quel patrimonio è stato costruito dopo il pagamento delle imposte sui redditi e dunque ritassarlo, a nostro avviso, non è corretto.

Ma vi è di più, ne facciamo una questione anche più particolare. Innanzi tutto, in questa norma c'è uno dei difetti cardine di questo decreto-legge, sbagliato nella sua impostazione proprio per la fretta di abrogare norme precedenti che lo caratterizza. Infatti, è dimenticata, nel testo del decreto-legge, la questione delle successioni relative ai fratelli; sono presi in considerazione solo i discendenti in linea retta. Tant'è vero che la maggioranza, devo dire un po' simpaticamente, si è esercitata in ordini del giorno che contraddicono il decreto-legge. In particolare, in uno degli ordini del giorno presentati si impegna il Governo a inserire con una prossima legge anche i fratelli tra le norme che riguardano i discendenti in linea diretta. Non si capisce perché non farlo in questa norma. (*Applausi dal Gruppo FI*). È un'evidente discrasia alla quale la maggioranza propone di porre rimedio in una futura norma. Perché non farlo adesso che stiamo esaminando la questione in Aula?

Vi è poi l'emendamento 1.28, che si preoccupa di un aspetto particolare, quello della successione nell'impresa di parenti del titolare deceduto, che si obbligano a far proseguire l'attività della stessa azienda per un certo numero di anni. Anche in questo caso la maggioranza ha detto più volte: «Che bell'emendamento ha presentato l'opposizione, è proprio vero, tant'è che faremo un ordine del giorno per sollecitare il Governo a rimediare con una prossima legge». Chiedo scusa, Presidente, se uso qualche parola che può sembrare un po' forte, ma siamo nell'esilarante. Abbiamo qui una norma e la possiamo correggere; no: decidiamo invece che forse la correggeremo con una normativa successiva. Non sembri pretestuosa questa mia osservazione.

Sotto diversi profili altri colleghi hanno richiamato lo Statuto dei diritti del contribuente, io vorrei richiamarlo sotto un ulteriore profilo. Lo Statuto dei diritti del contribuente imponeva che le norme fossero chiare, per fare in modo che il cittadino avesse certezza del diritto. In questo caso non è così.

Qui si dice: «Questa è la norma e successivamente, a modifica di quella norma, bisognerà fare questa correzione». Cosicché il cittadino avrà una norma abrogata in parte e poi modificata e corretta, con un problema di successione delle leggi nel tempo che sarà anche oggetto di contenzioso. Così si fanno norme contorte, non facili da interpretare da parte del cittadino e certamente foriere di contenzioso. Questo perché non si

vuole correggere in questa sede una norma, che diverrebbe così parte di un corpo normativo unico.

Francamente sento di dover protestare contro tale modo di procedere. Tant'è, signor Presidente, che avrei voluto – l'ho detto già in Commissione – presentare un bell'emendamento, molto semplice, per chiedere l'abrogazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Mi sono però trattenuto dal farlo perché poteva accadere in quest'Aula che tale emendamento fosse l'unico ad essere accolto dalla maggioranza. Solo per tale ragione ho deciso di non presentarlo. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*). In questo modo state abrogando una legge importante come lo Statuto dei diritti del contribuente e lo fate proponendovi di non farlo. È francamente un modo di fare che sento di dover contestare. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BENVENUTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 1.100 e 1.2 poiché interamente soppressivi dell'articolo.

Sull'emendamento 1.3 il parere è contrario perché parzialmente soppressivo dell'articolo, e anche sull'emendamento 1.130 il parere è negativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.14, 1.18 e 1.19, siccome si riferiscono alla variazione della normazione sulle conseguenze della violazione dell'emissione del cosiddetto scontrino fiscale, come ho detto in Commissione, e ripeto qui in Aula, ne chiedo il ritiro, altrimenti il parere è contrario perché su tale questione, nella legge finanziaria che è stata licenziata alla Camera, sono state introdotte sostanziali modifiche.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.200, se ne chiede il ritiro con la seguente valutazione: i commi 1, 2 e 3 sono condivisibili, in quanto fanno parte organica di un ordine del giorno che è stato votato nelle Commissioni che si riferisce allo statuto del contribuente. Evidentemente il parere è contrario per il quarto comma e per la parte di copertura. Quindi è importante il richiamo alle norme dello statuto del contribuente che la maggioranza ha inserito in un ordine del giorno già accolto nei lavori della Commissione.

L'emendamento 1.24 è soppressivo di parti importanti dell'articolo 1 e quindi su di esso il parere è contrario. Parere negativo anche sull'emendamento 1.26 del decreto per lo stesso motivo. Ugualmente sull'emendamento 1.27 il parere è negativo perché soppressivo di parti rilevanti dell'articolo 1 del decreto.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.28, per la parte propositiva che si riferisce alla trasmissione di azienda e quindi alla disciplina delle successioni, chiediamo il ritiro perché si tratta di un testo che fa parte di un emendamento sulle successioni che abbiamo proposto in Commissione e che abbiamo ripresentato qui in Aula. Se non è accolto il mio invito, il parere è negativo.

L'emendamento 1.29 è soppressivo di parti rilevanti dell'articolo 1 del decreto, quindi il parere è negativo.

Sull'ordine del giorno G1.100 il parere è favorevole.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore...

STORACE (*AN*). In piedi, siamo al Senato!

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Chiedo scusa. Esprimo parere conforme a quello del relatore e accolgo l'ordine del giorno G1.100.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, anche il relatore Legnini deve esprimere il suo parere.

PRESIDENTE. L'ha dato il relatore Benvenuto.

FERRARA (*FI*). I relatori sono due e devono intervenire perché rappresentano la 5ª e la 6ª Commissione riunite, quindi occorrono due pareri, uno per i profili finanziari e l'altro per i profili di bilancio.

PRESIDENTE. Invito anche il relatore Legnini a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

LEGNINI, *relatore*. Credo sia utile, signor Presidente, che il parere venga espresso e motivato, per la parte fiscale, dal presidente Benvenuto, per la seconda parte dal sottoscritto. Magari entrambi poi ci conformiamo al medesimo parere. In questo senso il mio parere è conforme totalmente a quanto esposto dal presidente Benvenuto.

BALDASSARRI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*AN*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per prendere atto che il Governo non ha risposto all'accusa di false comunicazioni sociali in merito agli effetti di questa manovra sulla crescita, la distribuzione e il risanamento della finanza pubblica. Il Governo non ha risposto a questa accusa di false comunicazioni sociali. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100, identico all'emendamento 1.2.

FRANCO Paolo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento 1.100, per la sua importanza, è stato sottoscritto da tutti i Presidenti di Gruppo e da tutti i membri dell'opposizione delle Commissioni finanze e bilancio.

È un emendamento soppressivo dell'articolo 1 del decreto. Il motivo fondamentale sta nel fatto che questo decreto, come ammesso anche dalla relazione tecnica, prevede maggiori introiti per la lotta all'elusione e all'evasione fiscale per 4 miliardi di euro, ma, in realtà, non fa una vera lotta all'evasione fiscale, in quanto, solo genericamente e con norme sull'IVA e di controllo, previste nei vari commi di questo articolo, è previsto un vero aggravio fiscale nei confronti del contribuente.

Gli studi pubblicati, anche recentemente, da parte di importanti associazioni hanno dimostrato invece dove, come e in quale maniera si svolge il gravissimo fenomeno dell'evasione fiscale in Italia. La distribuzione settoriale e territoriale dell'evasione fiscale non è assolutamente stata presa in considerazione. Quindi, signor Presidente, è come andare in cerca di un qualcosa, ma non dove questo qualcosa si trova. Tutto il gran parlare che è stato fatto a proposito di questo decreto di lotta all'evasione non produrrà nessun tipo di effetto nel senso auspicato. Se, fra un anno o due, andremo a guardare le statistiche dell'evasione sul territorio nazionale, riscontreremo che le percentuali, in termini di valore relativo, e i valori assoluti non saranno assolutamente cambiati.

Invece troveremo senz'altro cambiato, perché non c'è una politica vera e propria di lotta all'evasione fiscale, e aumentato il carico fiscale nei confronti di chi già oggi paga le imposte e si trova con queste norme – ne discuteremo anche a proposito degli emendamenti successivi – in un vero e proprio stato di polizia fiscale, che non produrrà altro che un inaspimento fiscale per chi già paga le imposte e che non sortirà alcun effetto concreto e, soprattutto, fattivo – e meno che mai per un importo di 4 miliardi di euro! – nei confronti di chi esercita professionalmente e abitualmente l'evasione fiscale.

Annuncio pertanto il voto favorevole della Lega Nord sull'emendamento 1.100.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Si tratta dello stesso richiamo che ho fatto in Commissione e che ha avuto un seguito di accoglimento da parte della Presidenza, del Governo e dei relatori.

L'articolo 100, comma 9, del Regolamento recita: «Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati». È chiaro che, all'interno del pronunciamento, c'è la dichiarazione di favore o di contrarietà. Ma la pronuncia sottintende un'argomentazione rispetto alla dichiarazione. (*Commenti dai banchi del centro-sinistra*).

SODANO (*RC-SE*). Ma dai!

PRESIDENTE. Lasciate terminare il senatore Ferrara.

Prego, senatore Ferrara.

FERRARA (*FI*). Con tutto il rispetto, questo richiamo ha trovato accoglimento in Commissione da parte del Governo; a questo proposito, ringraziamo il sottosegretario Casula, per la sua cortesia e preparazione, e ringraziamo anche i relatori. Non ha tuttavia trovato riproduzione in Aula, per cui, alle nostre illustrazioni, non sono corrisposte illustrazioni in senso contrario.

Ci rimane il dubbio di sapere se il Governo e i relatori si dicono favorevoli, ma devono votare contro, oppure se sono contrari, e allora devono argomentare la loro contrarietà.

Perché diciamo questo? Potremmo fare una battuta e dire che il Governo abbia la preoccupazione *ad horas* della tenuta della maggioranza, in quanto a numeri e a coesione ideale. Ma la nostra necessità è quella di sapere e presentare al Paese quali siano le osservazioni e i pronunciamenti di contrarietà del Governo.

In Commissione il presidente Morando – che ringraziamo – ha sviluppato sull'argomento una lunga osservazione nei confronti dei relatori e del Governo. In quella sede si è ottenuto un pronunciamento. Vorremmo che si pervenisse a ciò anche qui in Aula, perché non comprendiamo l'atteggiamento del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, il Governo si è pronunciato chiaramente. Del resto, avete ottenuto questo approfondimento in Commissione: è un fatto positivo che resta.

CICCANTI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, il Gruppo UDC voterà a favore dell'emendamento 1.100 perché lo riteniamo strategico, dal momento che divide le due coalizioni. Di là c'è il partito delle tasse, il partito occhiuto, quello del Grande fratello che in un certo senso mette le mani nelle tasche dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI. Applausi ironici e commenti dal Gruppo Ulivo*).

Di qua c'è il partito della libertà, il partito che ha permesso, per dichiarazione nello stesso DPEF del centro-sinistra, di avere oggi un'eredità positiva di entrate. Abbiamo registrato, al 30 settembre 2006, 29,4 miliardi in più di entrate, così come è scritto nel bollettino di novembre della Banca d'Italia. Sono dati ufficiali che non ci vengono riferiti dai nostri *leader*. È una certificazione della qualità della manovra finanziaria del 2005 attuata dalla nostra coalizione. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

Perciò intendiamo, proprio con questo emendamento strategico, dire agli italiani e al Paese che c'è una diversa filosofia per risanare i conti dello Stato: di là chi prende, di qua chi libera risorse e consente al cittadino di non avere uno Stato patrigno, ma uno Stato amico. Ecco perché i contribuenti sono emersi naturalmente, volontariamente – sì, cari amici – con i condoni, quei condoni che hanno portato maggiori entrate, senza avere la Guardia di finanza dietro la porta e un commercialista per ogni contribuente. È stata quell'emersione che forse voi non riuscirete mai a ottenere per le ragioni che ho spiegato in discussione generale. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

STORACE (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*AN*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	154
Contrari	159

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

SACCONI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*FI*). Signor Presidente, voglio dichiarare il nostro convinto voto favorevole all'emendamento 1.3 che – come poco fa ho ricordato – contiene quella fondamentale disposizione, richiamata dalla legislazione del Regno Unito già dal 1970, che individua nei diritti del contribuente il presupposto per una sua leale collaborazione con l'amministrazione finanziaria. Questa disposizione prevede una regola basica per l'acquisizione di informazioni relative al contribuente; richiamo l'importanza di questo emendamento anche in relazione alle patologie che sono state recentemente riscontrate negli accessi al sistema dell'amministrazione finanziaria.

Proprio ieri il vice ministro Visco ha addirittura proposto una sorta di particolare modalità di accesso alle informazioni contenute nel sistema dell'amministrazione finanziaria per quanto riguarda i contribuenti che egli ritiene più sensibili. I giornali parlano di contribuenti *vip*. Non so come possa definirsi una categoria di questo tipo, cioè una categoria di contribuenti per i quali la tutela dovrebbe essere rafforzata, sembra, nel presupposto che in realtà per i più, per i non *vip*, non esisterebbe un'adeguata tutela relativa alla riservatezza dei dati sensibili che li riguardano.

Gli eventi patologici che hanno riguardato numerose personalità hanno, infatti, dimostrato la facilità con la quale non soltanto dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma anche dipendenti della Riscossione S.p.a., e quindi dipendenti del settore privato, possono accedere a questi dati sensibili.

Quanto è importante, quindi, riconoscere questo principio fondamentale e uniformare ad esso tutte le disposizioni che lo negano e che sono contenute innanzi tutto in questo provvedimento ma – lo ripeto – anche nel famigerato decreto Bersani-Visco. Sono disposizioni, tutto al contrario, ispirate alla possibilità per l'amministrazione di operare nella assoluta

ignoranza da parte del contribuente che si stanno acquisendo valutazioni, oltre che informazioni oggettive, che lo riguardano; valutazioni che egli non avrà mai modo di conoscere e rispetto alle quali non avrà mai modo di opporre le proprie motivate ragioni, che portano a testimoniare la legittimità dei suoi comportamenti.

Per questo è importante e basilico l'emendamento 1.3, che attiene ad una norma di civiltà. Probabilmente, in quanto tale, una norma di civiltà non sarà votata da questa maggioranza. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Signor Presidente, vista l'importanza dell'emendamento 1.3, così come ha spiegato il senatore Sacconi, affinché rimanga agli atti parlamentari la responsabilità di questo voto, chiedo ai colleghi l'appoggio per la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	154
Contrari	160
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.4 e 1.11 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.130.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.130, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	156
Contrari	157
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

FRANCO Paolo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare quello che propone questo articolo ed invito l'Aula a prendere in considerazione l'approvazione dell'emendamento 1.14.

Poc'anzi parlavo di Stato di polizia. Scusate, il mio non vuole essere un intervento gratuito, ma quando si dice «gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti», cioè senza rendere l'informativa prevista in materia di protezione di dati personali, ebbene credo davvero che non si tratti di continue violazioni solo dello Statuto del contribuente, ma, in questo caso, anche della legge sulla *privacy*. È naturale, a questo punto, che il cittadino si trovi completamente con le spalle al muro, sia solo il profilo della temporalità sia sotto il profilo della possibilità di ricevere informazione dell'attività dell'agenzia di riscossione.

Quindi non possiamo che chiedere, con l'approvazione dell'emendamento 1.14, soppressivo dei commi 8 e 8-*bis*, che venga corretta questa grave lacuna del decreto fiscale.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.14, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	153
Contrari	160

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione ... (*Commenti del senatore Ferrara*).

Signor Presidente, la chiederò un'altra volta.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159
Favorevoli	156
Contrari	160

Il Senato non approva.

Prego i senatori di rimanere al proprio posto e di non andare in giro per l'Aula, perché i due senatori segretari stanno svolgendo un lavoro egregio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

STORACE (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (AN). Signor Presidente, tenterò di esprimere in un minuto la mia dichiarazione di voto a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, auspicando che essa sia condivisa dall'intera coalizione della Casa delle Libertà (e non solo) sull'emendamento 1.18, presentato insieme ai senatori Gramazio e Allegrini. Mi rivolgo in particolare a quei senatori il cui voto è decisivo: penso ai senatori a vita. (*Commenti dai Gruppi Ulivo e RC-SE*).

SODANO (RC-SE). E basta!

STORACE (AN). Ho detto qualcosa che non va?

PRESIDENTE. La prego, concluda. Non è successo niente.

STORACE (AN). Signor Presidente, lei ha sostenuto che vi sono diritti e doveri. C'è anche il diritto di chiedere il voto dei senatori a vita oppure no? È stato abolito?

PRESIDENTE. I senatori a vita hanno il diritto di votare.

STORACE (AN). Quindi, è anche un diritto chiederlo.

PRESIDENTE. La prego di continuare, senatore Storace. (*Commenti dal Gruppo Ulivo*).

STORACE (AN). Calma, tanto voteranno come dite voi, quindi non vi preoccupate. (*Applausi del senatore Amato*). Mi rivolgo a personalità che sostengono questa manovra dai voti che hanno espresso, quindi alla professoressa Levi-Montalcini, ai senatori Scalfaro, Colombo, Andreotti,

lo dico con grande rispetto perché deve finire anche il tempo delle polemiche.

In questo momento stiamo parlando di un emendamento che prevede che si considera evasore fiscale non colui il quale non emette lo scontrino ogni cinque anni, ma colui il quale non lo emette tre volte in un mese. Questa è lotta all'evasione fiscale. Non cade il Governo, anzi probabilmente Visco sarà ancora più contento se passerà un emendamento del genere, perché così si fa seriamente. Vorrei sapere se anche su un emendamento così semplice c'è l'ottusità nel dire di no.

Chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	318
Senatori votanti	317
Maggioranza	159
Favorevoli	157
Contrari	160

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*AN*). Signor Presidente, tra i suoi compiti vi è anche quello di garantire il voto di tutti i senatori in modo libero. Mi permetto di rilevare che coloro che intervengono per chiedere il voto favorevole su

un emendamento o su un articolo hanno diritto di rivolgersi a tutti i senatori, compresi quelli che sono uguali agli altri e che non hanno nulla di diverso. In una precedente votazione, dove lo scarto è stato di uno o due voti di differenza – non ricordo bene, ma non è questo il problema – un senatore della maggioranza ha votato con l'opposizione. Vi è stata un'aggressione verbale... (*Commenti dai Gruppi Ulivo e RC-SE. Richiami del Presidente*) ...da parte di alcuni senatori della maggioranza nei confronti del senatore che – a loro avviso – aveva sbagliato o poteva anche aver liberamente scelto di dare un voto diverso, schierandosi con l'opposizione.

La garanzia che i senatori possano votare tranquillamente e liberamente deve essere assicurata dal Presidente e non deve essere consentita alcuna aggressione se qualcuno vota in modo difforme dalla volontà dei rappresentanti dei Gruppi. Questo vale per tutti, per l'opposizione e per la maggioranza. Non vorrei fosse una intimidazione surrettizia al voto dei senatori, perché ciò è assolutamente inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Senatore Matteoli, la sua è senz'altro un'affermazione corretta, ma personalmente non ho visto alcuna aggressione. Cercherò di stare più attento.

RAME (*Misto-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAME (*Misto-IdV*). Signor Presidente, mi dispiace molto, nella precedente votazione non ho premuto il tasto verde, ma il rosso. Quando ho sentito che la votazione era stata chiusa, sono andata a controllare il risultato e ho visto che era uscito verde ma – ripeto – io ho premuto il rosso.

PRESIDENTE. La ringrazio per questo chiarimento.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

D'ALÌ (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI*). Signor Presidente, vorrei ricordare a molti colleghi, con i quali ho avuto l'onore di collaborare durante la XIII legislatura, che in quella occasione, in cui noi eravamo sempre all'opposizione, varammo un provvedimento di grande levatura civile: lo Statuto del contribuente. L'approvazione dell'emendamento 1.200 non può che ribadire i principi contenuti in quella legge, votata da quasi tutto il Parlamento, nonché un principio essenziale del nostro ordinamento, l'irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie. Poc'anzi il collega Azzollini ha affermato che sarebbe più onesto da parte della maggioranza presentare un disegno

di legge di abolizione dello Statuto del contribuente dal momento che viene violato costantemente in ogni provvedimento normativo. Infatti, nonostante quella legge preveda talune modalità particolari per la violazione dello Statuto del contribuente, voi insistete a violarlo.

Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento in materia tributaria – e la parte tributaria non è certamente secondaria – è proprio l'irretroattività della norma tributaria che presiede anche ad un principio di programmazione economica da parte di tutti, dalla più grande azienda all'ultimo dei cittadini; anzi, le cosiddette classi deboli hanno un particolare interesse a programmare con puntualità, esattezza e precisione il proprio bilancio annuale. Se voi costantemente, in corso d'anno, cambiate le norme tributarie dando a questi mutamenti – ed è questo l'aspetto più grave – una valenza retroattiva, mettete in difficoltà proprio i più deboli, coloro che hanno realizzato la loro programmazione economica anche sotto il profilo tributario.

Approvare questo emendamento è un atto non solo di civiltà, ma anche di correttezza nei confronti dei 50 milioni di cittadini che ci stanno guardando e che subiranno le conseguenze dell'approvazione di questa norma. Si tratta anche di una forma di correttezza nei confronti del Parlamento che nella XIII legislatura aveva approvato all'unanimità lo Statuto del contribuente.

Vorrei dire, inoltre, che si tratta anche di una forma di cautela per noi stessi, maggioranza ed opposizione, per il prosieguo di questa legislatura. Infatti, ribadire oggi, nella prima legge finanziaria di questa legislatura, il sacrosanto principio dell'irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie rappresenta una garanzia per tutti noi, contro tutte le tentazioni, che saranno molte e che voi avrete senz'altro, di violazione di questo principio attraverso un'applicazione delle norme tributarie con valore retroattivo. È una forma di inciviltà, non ve ne rendete responsabili! (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

FRANCO Paolo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, in questo inizio di legislatura il ricorso alle deroghe allo Statuto del contribuente è stato massiccio, tanto che anche i relatori di questo provvedimento ne hanno stigmatizzato l'eccessiva frequenza, anche se mai dovrebbero esserci deroghe al principio dell'irretroattività delle disposizioni tributarie. Fa il paio, colleghi senatori, con altri articoli che sono all'interno di questo decreto fiscale che non vanno che nella direzione di fare scemare la fiducia – poca magari, quella che è già esistente adesso – del contribuente nei confronti della legislazione fiscale.

Le disposizioni sulle deduzioni dei costi degli automezzi, che discuteremo più avanti, vanno, infatti, in tal senso: «Ti devo restituire l'IVA

perché sono stato costretto dalla sentenza della Corte di giustizia europea, ma ti impedisco la deduzione dei costi degli automezzi, in modo che poi si possa fare un pari e patta fiscalmente ». Quindi, cittadino contribuente, sappi che, se anche ne hai diritto, allo Stato e all'erario non importa niente dei tuoi diritti, anzi i relatori e il rappresentante del Governo – ma anche i Ministri competenti – si sono fatti forti sulla stampa di questo provvedimento che dovrebbe essere la panacea del gravissimo male dell'evasione fiscale.

No, signori! Quando si continua ad esercitare questa potestà, la violazione della irretroattività delle norme fiscali, si favorisce il mantenimento e anzi l'accrescimento dell'evasione totale, perché con la retroattività si va a colpire – come dicevo poco fa – particolarmente, anzi direi esclusivamente chi già è iscritto, chi è già a ruolo e ben conosciuto dall'amministrazione finanziaria. Però, chi agisce già nella totale esenzione personale per l'evasione totale – non è cioè conosciuto al fisco – trova nel continuo ricorso alla irretroattività un'ulteriore giustificazione a mantenersi in quelle condizioni.

A questo punto – e chiudo – mi viene da riflettere su quanto avveniva nella scorsa legislatura quando è stato fatto un «can can» mentre approvavamo dei condoni perché il centro-sinistra riteneva che fossero poco morali per la correttezza fiscale del contribuente. Mi chiedo, però, se davvero sia più immorale un condono o se sia invece assolutamente più immorale continuare a vessare il contribuente con norme fiscali retroattive, come avviene con questo decreto.

Per queste ragioni, esprimo il voto favorevole della Lega Nord sull'emendamento 1.200. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

STORACE (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*AN*). Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole di Alleanza Nazionale e per segnalare un inconveniente tecnico. Visto che l'opposizione ha presentato pochi emendamenti sperando in una discussione, non vorremmo che sia stato tolto l'audio al centro-sinistra, poiché nessuno di loro interviene per discutere nel merito dei nostri emendamenti.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Signor Presidente, intervengo per associarmi a quanto espresso dal senatore D'Alì e per chiedere ai colleghi di approvare l'emendamento 1.200, che concretizza un lavoro partito da lontano. Per questa votazione non le chiedo il voto elettronico, ma il voto palese.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	154
Contrari	160

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 24.

SACCONI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*FI*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.24 che contiene disposizioni rivolte a ripulire il provvedimento di tutta una serie di odiose norme a danno del contribuente contenute tanto nell'articolo 1 quanto nell'articolo 2.

Tra queste segnalo, in modo particolare, per motivare questo voto, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 9 (che nel complesso emendamento viene abrogata), la quale prevede l'ipotesi, assolutamente inaccettabile, di sospensione di ogni forma di pagamento, a qualsiasi titolo dovuto da amministrazioni pubbliche o da società a partecipazione pubblica, per importi superiori a 10.000 euro, qualora il beneficiario risulti destinatario di iscrizione al ruolo. L'esperienza di questi anni non ci può lasciare tranquilli perché spesso le iscrizioni al ruolo sono risultate erranee o prive di alcuna fondatezza e, tra l'altro, possono essere spesso dovute anche ad un mero rifiuto, ad un errore materiale o ad una pretesa ancora tutta da accertare. Per altro verso, le erogazioni da parte dell'amministrazione pubblica verrebbero in questo modo negate (come quelle che sono erogate a titolo di trattamento di fine rapporto), con evidenti esiti di arbitraria ingiustizia, che sarebbe così introdotta nel rapporto tributario.

Vorrei ricordare altre disposizioni che vengono abrogate e che riguardano la proposta di compensazione per il contribuente che vanti un rimborso di imposta e, parallelamente, un'iscrizione al ruolo. Anche in questo caso, il meccanismo vale solo ad introdurre odiosi termini dilatori e fasi del tutto artificiose per differire oltre ogni limite di tollerabilità il soddisfacimento di diritti che già sono stati riconosciuti in via definitiva per

il contribuente, a fronte di un'iscrizione al ruolo che potrebbe risultare infondata per le ragioni che poco fa ricordavo.

Con queste motivazioni – ripeto: quelle di assoluta tutela del contribuente nei confronti di un comportamento, ancora una volta odioso e quindi discrezionale, da parte dell'amministrazione – il nostro voto, ovviamente, è favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. Invito i colleghi a rimanere seduti.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	154
Contrari	161

Il Senato non approva.

L'emendamento 1.25 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.26 tendiamo a sopprimere alcune introduzioni o maggiorazioni di tasse o di imposte che alla chetichella vengono disposte in questo decreto-legge.

Per esempio, il comma 45 dell'articolo 2 (del quale chiediamo la soppressione) è quello che rivaluta le rendite catastali nella significativa misura del 40 per cento. Sappiamo bene che ci si riferisce alla rivalutazione delle rendite solo di alcuni particolari immobili, non di tutti. Ciò nonostante, vogliamo contrastare subito l'introduzione, anche in questo campo, di nuove tasse che naturalmente – e direi quasi per inerzia – saranno soggette ad un'estensione della platea dei soggetti che le subiranno.

Per quanto concerne il comma 45 dell'articolo 2, vi è un aspetto di scorrettezza da parte dello Stato abbastanza rilevante. Una parte degli immobili dei quali viene rivalutata la rendita catastale è quella venduta attraverso le cartolarizzazioni. Se questa transazione fosse stata realizzata tra due privati sarebbe stata oggetto di pesanti censure. Si vende un bene ad un certo prezzo, ma si nasconde che a breve vi sarà una penalizzazione

molto pesante con atto autoritativo, in modo da rivalutare la rendita del bene in oggetto del 40 per cento.

Se tale atto fosse stato realizzato tra due privati – sono presenti tanti giuristi in Aula e credo che possano darmi conferma di ciò – saremmo di fronte a fatti certamente di natura civile e probabilmente di natura penale. Noi qui invece lo facciamo alla chetichella, in sordina, con molta *nonchalance*, direi quasi con grazia. Ma la gravità è la stessa, ed anzi è peggiore perché farlo con leggerezza o con grazia significa indurre gli altri in errore. Dunque, non soltanto si aumenta la tassazione per una vasta categoria di immobili, ma lo si fa per alcuni immobili per i quali avevamo precedentemente posto in essere delle operazioni, senza precisare ai soggetti interessati che successivamente, con atto di potestà, sarebbero state aumentate loro le tasse.

Lo stesso discorso vale per il comma 57 dell'articolo 2, che, alla chetichella, introduce un aumento dell'accisa sul gasolio usato come carburante. L'aspetto significativo di tali aumenti è che, di per sé, sembrano molto esigui. Si tratta però di 416 euro per 1.000 litri di prodotto e ciò naturalmente avrà conseguenze immediate sui contribuenti. Quando affermerete che, tramite la legge finanziaria, ad alcuni cittadini è stata tolta qualche piccola aliquota di IRPEF, ricordate bene a quegli stessi cittadini che già da ora abbiamo aumentato il gasolio. Il gasolio oggi rappresenta qualcosa che fa parte dei modi comuni di vita, e già da questo momento si pongono dunque le premesse per aumenti significativi (case, gasolio e altri beni di consumo). In particolare, ad esempio, nel comma 71 penalizzate con l'IVA tutte le auto dei rappresentanti, penalizzando coloro che utilizzano l'autoveicolo come strumento di lavoro, per la propria attività.

Queste tasse ritengo che abbiano quasi un carattere di vessatorietà, perché è evidente che penalizzare coloro che usano l'autoveicolo o comunque il mezzo a trazione con combustibile per lavoro significa contribuire ad uno dei pericoli che ho paventato in altri interventi, ossia contrastare sul nascere il processo di crescita economica che ha accompagnato l'Italia in questi mesi.

Chiedo pertanto che tali norme vengano riviste e che si voti favorevolmente all'accoglimento dell'emendamento in esame.

FERRANTE (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (*Ulivo*). Invito i colleghi a pensare bene a come votare su questo emendamento, perché il suo accoglimento smonterebbe gran parte della manovra e non avrebbe copertura, determinando anzi una scoperta evidente delle spese. Pertanto, invito caldamente i colleghi a pensare bene a quello che fanno. (*Applausi dei senatori Polito e Lusi*).

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Dal momento che il collega ha ricordato di stare attenti, vorrei chiedergli di essere altrettanto attento su tali argomenti. Questi emendamenti sono regolarmente coperti; essi toglierebbero tasse e sono coperti con riduzione delle spese. Sappiamo ciò che facciamo.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	154
Contrari	161

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). L'emendamento 1.27 tratta della reintroduzione delle imposte di donazione e di successione. Poiché mi sono già soffermato in fase di illustrazione su questo emendamento, mi limito a chiederne l'approvazione per le ragioni già esposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	154
Contrari	160
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Gli emendamenti in questione, che apportano modifiche e soppressioni di alcune parti, riguardano il tema ampiamente trattato, sia in campagna elettorale sia negli ultimi tempi per la predisposizione della legge finanziaria e del decreto collegato, dell'imposta di successione. Come ha giustamente detto il senatore Azzollini poc'anzi in fase di illustrazione degli emendamenti, abbiamo tralasciato questo argomento, forse più importante di altri su cui invece ci siamo soffermati. Nella dichiarazione di voto, quindi, vogliamo sottolineare l'importanza degli emendamenti 1.27, purtroppo già votato, e dell'1.28, al nostro esame.

Perché mi riferisco principalmente all'1.28? Su tale argomento esiste – mi rivolgo al senatore Battaglia Giovanni, estensore del parere della Commissione agricoltura, ed al senatore Cusumano, che ne è presidente – agli atti del Parlamento, per la trattazione del decreto in esame, un parere espresso dalla 9ª Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) che recita quanto segue: «La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che nell'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di successioni e donazioni si escludano le situazioni in cui il beneficia-

rio dell'atto di successione o donazione sia legato ad un rapporto di parentela con l'imprenditore agricolo... ». Cosa voleva introdurre?

Premesso che la trattazione ha reso evidente un disconoscimento dei patti elettorali realizzati dall'attuale maggioranza, che è tale in Parlamento ma non nel Paese, sull'imposta di successione e quindi sulla sua non reintroduzione (o, semmai solo sui grandi patrimoni, come definiti dal presidente Prodi), è ancora più grave il fatto che si introduce l'imposta di successione per la cessione di quei rami d'azienda, in specie nel settore agricolo, dove l'impresa, cioè la personalità giuridica, è coincidente con la persona fisica.

È allora evidente che in quel caso la successione non riguarda un arricchimento fisico personale ma un trasferimento dell'azienda. Poiché riguarda un trasferimento aziendale non si capisce allora quale possa essere la necessità e la finalità di introdurre un tributo, che, a parte negare principi, promesse e patti con l'elettorato, reintroduce qualcosa che arreca non soltanto nocimento al lecito arricchimento della persona fisica ma comporta un ulteriore nocimento ad un'attività imprenditoriale di grande tradizione come quella del settore agricolo.

Da ciò deriva la necessità di approvare questo emendamento su cui proviamo a sollecitare l'attenzione dei colleghi dell'opposizione. Infatti, l'aver negato la nostra proposta in Commissione ha di fatto introdotto un *vulnus* evidente non solo per un settore importantissimo e primario come quello dell'agricoltura ma anche per la produzione in generale. Anche perché ci sono molte dimenticanze; pensiamo, per esempio, alla mancata considerazione delle parentele di terzo grado tra le esclusioni. Sono correzioni che abbiamo cercato di introdurre con appositi emendamenti e che invece la maggioranza vuole introdurre o sollecitare al Governo mediante ordini del giorno. Di ciò parleremo più diffusamente in seguito, perché questi ordini del giorno, come abbiamo provato a dire, poiché arrecano forti contraddizioni al contenuto proprio delle disposizioni sono con esse in contraddizione ed in contrasto e pertanto non accettabili. In pratica, la maggioranza invece di proporsi in una modifica del testo del decreto si è proposta con degli ordini del giorno contrari al Regolamento e quindi, a questo punto, contrari alla Costituzione.

È tutta una serie di considerazioni che ci portano a questo punto a chiedere un minimo di orgoglio e quindi a realizzare ciò che è evidentemente necessario. Vi sarebbe infatti tutto il tempo disponibile anche nell'altro ramo del Parlamento per poter correggere quelle piccole cose che costituiscono un *vulnus* troppo evidente della libertà del cittadino, introducendo una compressione troppo rilevante della stessa e non raggiungendo quella necessaria proporzionalità tra le norme introdotte e i giusti diritti costituzionali, in particolare il principio della libertà, che state continuamente violando con ognuna delle disposizioni contenute in questo decreto. (*Applausi dal Gruppo FI*).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC è naturalmente a favore dell'emendamento 1.28, che rappresenta una questione centrale sulla quale abbiamo chiesto una modifica. La maggioranza non si può rifugiare, come ha fatto, negli ordini del giorno. Ho contato 178 impegni di modifica. (*Applausi dal Gruppo UDC*). Questa è la dimostrazione che occorre intervenire con correzione profonda. Noi abbiamo posto un problema con questo emendamento, quello di dare una soluzione al trasferimento di imprese piccole e artigiane mediante successioni e donazioni, anche in presenza di continuità aziendale, e voi vi siete rifiutati di trovare una soluzione adeguata. Per queste ragioni riteniamo necessario modificare legislativamente il provvedimento e non di farlo con un atto di indirizzo.

In conclusione, Presidente, ribadendo il nostro voto favorevole a tale emendamento, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, abbiamo bisogno in questo Paese di lavoratori socialmente utili? No. Abbiamo bisogno di sindacalisti? Forse sì, perché molti fanno carriera. Crediamo però che questo Paese abbia bisogno di imprenditori e di aziende, ma allora dobbiamo dare la possibilità di realizzare un passaggio generazionale, per dare la possibilità all'Italia, come dice anche il presidente Prodi, di diventare una società industriale matura. Per fare ciò dobbiamo consentire che il patrimonio di conoscenze e aziendale dei padri possa andare ai figli senza che lo Stato ci si metta di mezzo tassando.

Per tale ragione la Lega Nord appoggerà l'emendamento 1.28. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	153
Contrari	159
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	313
Senatori votanti	312
Maggioranza	157
Favorevoli	152
Contrari	159
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Gli emendamenti 1.32 e 1.33 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare. Cerchiamo però di farlo con un po' più di ordine.

Senatore Azzollini, lei mi ha chiesto di elencarli: si tratta degli emendamenti 2.1000, 2.850, 2.105, 2.155 e dell'ordine del giorno G2.117.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, per questi emendamenti vale ciò che ho detto prima. Molti di essi sono emendamenti presentati dall'intera opposizione, quindi spero di riuscire ad illustrarli tutti.

L'emendamento 2.1000, che chiede la soppressione dei commi da 1 a 73 dell'articolo 2, ha la stessa configurazione dell'emendamento 1.100 e, per quel che mi riguarda, l'ho già illustrato. In dichiarazione di voto si potrà ritornare sull'argomento al quale diamo, come opposizione, grande importanza perché si tratta di delineare, seppur sommariamente, una manovra alternativa a quella proposta dal Governo.

Mi soffermo invece su un emendamento sul quale abbiamo insistito in campagna elettorale, quello che riguarda l'abrogazione dell'ICI sulla prima casa. Molti avevano ritenuto che fosse una trovata elettorale del presidente Berlusconi. Con l'emendamento 2.850 vogliamo mostrare, e crediamo di esserci riusciti, che quella, invece, era una seria proposta di riduzione delle tasse a favore di una fascia di cittadini che noi riteniamo determinante (coloro i quali sono riusciti ad acquistare una prima casa nella loro vita) e che avrebbe potuto costituire un segnale serio di riavvicinamento tra il fisco e i cittadini.

Poiché consideriamo seria tale proposta, non solo la riprendiamo e la riproporremo nel corso delle manovre finanziarie, ma la copriamo anche adeguatamente, perché le polemiche che furono fatte erano del tutto fuori luogo. Sosteneva il presidente Berlusconi che si trattasse di una grandezza assolutamente padroneggiabile nell'ambito degli strumenti di copertura della legge finanziaria e/o del bilancio. Noi, con questo emendamento, lo dimostriamo. Cosicché quella proposta, che a molti parve mera questione elettorale, per noi è invece proposta praticabile e meritevole di accoglimento.

Su tutti gli emendamenti, signor Presidente, mi riservo di dire qualcosa nell'ambito di alcune dichiarazioni di voto. Qui voglio soltanto ricordare un aspetto che da molti non è stato ancora adeguatamente sviluppato: i poteri abnormi che vengono concessi agli esattori in questo decreto-legge. Voglio leggere ciò che dice, a questo proposito, il comma 8 dell'articolo 2: «Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Siamo fuori da ogni logica. All'esattore è concesso di violare ciò che talvolta non è concesso di violare nemmeno al giudice.

Ora, io auspico che almeno queste norme, che rappresentano un grado di vessatorietà fuori da ogni limite, siano modificate in questa lettura, da questa Camera, con questo provvedimento. Ci soffermeremo su tali questioni, ma mi è parso opportuno, in sede di illustrazione, gettare l'allarme su di esse. Siamo di fronte all'invasività del potere tributario al di là di ogni limite accettabile. Se non poniamo, qui ed ora, un freno a questo atteggiamento dello Stato fiscale nei confronti del cittadino inevitabilmente ci troveremo di fronte ad un contenzioso pesante e a nuove forme di tentativi di evasione. Noi, invece, siamo per riportare alla correttezza il rapporto tra Stato e cittadino, perché solo in questo modo si combatte efficacemente l'evasione.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, illustreremo brevemente e distintamente, io e i colleghi della Lega Nord che mi seguiranno, alcuni degli emendamenti recanti più firme.

Sottolineo l'importanza degli emendamenti 2.2 e 2.3, con i quali si propongono dei commi aggiuntivi. L'emendamento 2.2 riguarda la questione dell'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili da parte del concessionario delle riscossioni, mentre l'emendamento 2.3 riguarda il fermo amministrativo. Abbiamo presentato degli emendamenti con dei commi aggiuntivi perché, all'interno del decreto fiscale, si tratta del problema della riscossione. Come ho già accennato prima, purtroppo tutta la struttura normativa della riscossione è assolutamente penalizzante per il cittadino contribuente, che, in termini poveri, è assolutamente disarmato nei confronti di chi procede coattivamente a questa riscossione. Come l'esperienza ci ha insegnato negli ultimi anni a mezzo stampa, a mezzo indagini o a mezzo interrogazioni, spesso e volentieri ciò accade senza giustificato motivo, con errori che non vanno che nella direzione di rendere assolutamente impotente il cittadino a difendersi nei confronti dei concessionari della riscossione.

Illustro anche, signor Presidente, l'emendamento 2.17, che riguarda l'ammortamento dei fabbricati strumentali. Il comma 18 dell'articolo 2 prevede, sostanzialmente, un'eliminazione di questo tipo di ammortamento, affermando – nella discussione in Commissione se ne è discusso abbondantemente – un adeguamento ad una normativa più estesa europea e prevedendo che l'ammortamento dei beni dei fabbricati strumentali vada trattato in una certa maniera. Rimane comunque il fatto che con l'articolo 2, comma 18, vi è un incremento del costo delle diverse deduzioni a parte delle imprese. Quindi, anche in questo caso abbiamo proposto, con l'emendamento 2.17, perlomeno una non-retroattività della norma prevista nel decreto fiscale.

Nell'illustrare l'emendamento 2.24, mi si permetta di ricordare l'importanza che ha nel rapporto, questa volta non tra Stato e cittadino, ma tra Stato e enti locali, nel momento in cui andiamo a trattare dell'ICI: infatti, noi chiediamo l'abrogazione del comma 46 dell'articolo 2 che tratta della riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni in relazione al maggior gettito ICI. È il solito strumento d'incremento di peso a questo punto indirettamente a carico dei cittadini e una presa in giro per i Comuni che, nel momento in cui possono incrementare il gettito ICI in relazione alle norme previste nel suddetto comma, si vedono contemporaneamente ridurre i trasferimenti statali.

L'emendamento 2.41 prevede l'abrogazione dei commi 71 e 72 dell'articolo 2 che tratta delle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati in esercizio di imprese, arti e professioni. Ebbene, anche in questo caso sarebbe opportuno svolgere un'illustrazione molto compiuta della proposta di abrogazione dei succitati commi, anche se ne ho già discusso anche oggi in più occasioni: è il modo di fare il paio con le minori entrate dell'erario

provocate dalla sentenza della Corte di giustizia europea in materia di deducibilità dell'IVA sugli autoveicoli, ma modificare i limiti di deduzione delle spese in maniera gravante per le aziende è un altro strumento vessatorio nei confronti dei contribuenti senza alcun effetto rispetto all'evasione fiscale. Al contrario, tale strumento non fa altro che rendere più costoso l'esercizio dell'attività d'impresa nel nostro Paese.

In conclusione, l'emendamento 2.42 tratta sostanzialmente, in maniera non abrogativa ma propositiva, sempre dei commi 71 e 72 dell'articolo 2: ivi si chiede di modificare le percentuali (che sono state ridotte) di deducibilità, secondo quanto è stato previsto nel decreto-legge a modifica del testo unico delle imposte sui redditi, e di renderle meno penalizzanti per i contribuenti e per le imprese che usufruiscono degli automezzi per lo svolgimento della loro attività.

PRESIDENTE. Invito i presentatori degli emendamenti 2.4, 2.290, 2.47, 2.860 e 2.890 ad illustrarli.

EUFEMI (*UDC*). Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore D'Onofrio interverremo in sede di dichiarazione di voto. Seguiremo naturalmente l'ordine degli emendamenti e, laddove lo riterremo utile, interverremo.

FRUSCIO (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento 2.6 è soppressivo della parte che riguarda la facoltà prevista dal testo, rivolta alle società di capitale pubblico e alle amministrazioni pubbliche, di non effettuare versamenti per importi superiori a 10.000 euro, nel caso venga accertato che esiste contenzioso o non pagamento di cartelle erariali normalmente notificate al soggetto fiscale, al soggetto d'imposta. Vi è quindi l'obbligo, ove si vertesse in questa condizione (vale a dire di importi superiori ai 10.000 euro) di non procedere al pagamento del creditore, fornitore di beni o di servizi, e di segnalare all'agente della riscossione la circostanza, al fine di consentire all'agente medesimo di procedere al recupero delle somme.

Signor Presidente, rappresentante del Governo, relatore di maggioranza, mi pare che in questo caso la soppressione debba essere condivisa innanzi tutto dal Governo, dal proponente. L'obiettivo è, infatti, quello di evitare una magra figura dal punto di vista della sensibilità legislativa. Ci troviamo, in base a questa previsione, di fronte ad una serie di incongruenze. Innanzi tutto, la norma è rivolta ai soggetti d'imposta che siano enti pubblici o società con capitale pubblico. Ma perché non anche alle società private, allora? Soggetto d'imposta l'uno, soggetto d'imposta l'altra. Siamo di fronte ad un atteggiamento di discriminazione di trattamento dei due soggetti giuridici d'imposta a seconda che siano pubblici o con capitale pubblico, oppure società di diritto privato.

Ma vi è anche un aggravio di responsabilità e di costi per i soggetti pubblici o per le persone giuridiche pubbliche, in quanto si fa loro carico di quell'accertamento preventivo che, viceversa, il soggetto privato non

ha. Si introduce, signor Presidente, signor relatore – e noi crediamo proprio che condizioni di ragionevolezza dovrebbero indurvi ad accogliere, ringraziandoci, il suggerimento che vi stiamo dando in senso soppressivo – una norma che pone il fornitore (ad esempio quello della società Ferrovie dello Stato o di Alitalia, già disastrate di per sé) in una condizione di ulteriore aggravamento del proprio disastro. Quale sarà, infatti, se passa questa norma, il fornitore che, avendo soltanto opposto una cartella erariale regolarmente notificatagli per oltre 10.000 euro, non ha diritto a veder pagati i propri crediti di fornitura, vuoi dalle Ferrovie dello Stato, vuoi da Alitalia? Porremo queste società in una condizione di grave e accentuata difficoltà; indurremo, cioè, i fornitori di beni o di servizi per queste società a riflettere e ripensare mille e una volta sull'opportunità di continuare ad essere fornitori di società pubbliche o con capitale pubblico.

Riteniamo quindi ragionevole, e ci appelliamo alla sensibilità e al senso di responsabilità dei colleghi della maggioranza, tener conto di questa segnalazione e di questa nostra richiesta di sopprimere la norma in questione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Colleghi, riprenderemo l'illustrazione degli emendamenti all'inizio della seduta pomeridiana di oggi.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge finanziaria (ore 13,20)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge finanziaria».

In via preliminare, ricordo che, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, in seconda lettura si procede unicamente all'accertamento preliminare della conformità della copertura del disegno di legge finanziaria alle regole stabilite in questa materia dalla vigente legislazione contabile.

Ciò premesso, sentito il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, esaminato e preso atto anche della posizione assunta in materia dal Governo, comunico le determinazioni della Presidenza che prego il senatore segretario di leggere all'Assemblea.

VIESPOLI, *segretario*. «Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2007 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468 del 2006, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. Si segnala al riguardo che anche nella sessione di bilancio 2007-2009 si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e delibera-

tiva, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in «finanziaria» sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il decreto-legge n. 262 del 2006 (A.S. n. 1132) e il disegno di legge finanziaria 2007 (A.S. n. 1183), dal momento che dall'allegato recante lo schema di copertura si desume che tra le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2007 rientrano, per gli importi recati dal relativo prospetto, anche le maggiori entrate di cui al citato decreto-legge.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2007-2011 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento (articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2007) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti leggermente inferiore all'obiettivo fissato nella predetta Nota ed è pari a 29 miliardi. Per il 2008 e 2009 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili inferiori a quello del primo anno, in linea quindi con l'indicazione contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2007-2011, ancorché superiori in termini assoluti; poiché però i vincoli per il secondo e terzo anno sono stati posti dalla citata risoluzione come tappe di avvicinamento agli obiettivi programmatici, il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2007-2009, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione.

Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2007. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento

agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata».

FRUSCIO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRUSCIO (*LNP*). Signor Presidente, risuonano in me le parole della seduta inaugurale di questo ramo del Parlamento, pronunciate dalla senatrice Finocchiaro che, facendo riferimento alla necessità di operare in quest'Aula secondo criteri di rigorosa eticità politica, diceva che bisogna rifarsi ai richiami e alle indicazioni di Max Weber. Anch'io, signor Presidente, come avrà dedotto dal testo della lettera che le ho fatto pervenire in via informale e preventiva, uso, nei miei atteggiamenti e nei miei comportamenti, esercitare e muovermi in un rigore sistematico e soprattutto con quell'impegno che è dovuto a tutti e da ciascuno di noi. Però, sempre avendo a mente l'importante riferimento della senatrice Finocchiaro, dico che noi non facciamo parte di quelle categorie di saggi che devono indicare e proporre le prospettive e i cammini più sicuri, più luminosi e certi. Noi siamo chiamati a realizzare le cose più certe, più sicure e più altamente democratiche.

Allora, presidente Marini, nel ringraziarla di questa possibilità, che ho data per scontata quando mi sono preso la libertà – forse l'arbitrio – di scriverle un testo di lettera informale e preventiva (perché il testo della legge finanziaria non era stato ancora depositato agli atti della sua Presidenza), mi sono anche preso la libertà di contare sulla sua sensibilità altamente democratica, da lei corrisposta con la sua replica, breve ma efficace, alla mia lettera.

Ebbene, signor Presidente, non posso dilungarmi troppo, ma conto sul fatto che lei vorrà rendere partecipi tutti i membri di quest'Aula del testo della mia lettera e della sua risposta, in modo da evitare per un verso di tediare i pochi volenterosi presenti – altri con maggiore solerzia sono forse già corsi alla *buvette* o al ristorante – e per altro verso offrire un argomento di riflessione più ponderato attraverso un testo scritto più esauriente rispetto alle parole che sto pronunciando da questo microfono.

Signor Presidente e signori pochi volontari colleghi presenti, mi sono avvalso del contributo – da solo, in funzione delle mie fragili potenzialità in questa materia, non mi sarei avventurato nell'iniziativa – di accademici costituzionalisti, di tecnici della pubblica amministrazione e della contabilità generale dello Stato e del bilancio pubblico, di tecnici di varia formazione ministeriale e anche di entrambe le Aule parlamentari. Tutti sono stati concordi nell'affermare che i rilievi da me mossi e le perplessità da me sottoposte, signor Presidente, hanno totale e assoluta fondatezza. Il *vulnus* di cui parlo è quello relativo all'ex articolo 53 del testo discusso alla Camera, che investe – questo le segnalo nella mia lettera – aspetti di legittimità, di legalità e di costituzionalità.

Signor Presidente, anche su sua cortese sollecitazione, questa mattina mi sono recato presso la Commissione bilancio e, accolto con delicatezza e generosità, mi è stato consentito, finanche in oltre venti minuti, di esporre alla Commissione le ragioni della mia preoccupazione. È stato però agevole per il Presidente della Commissione dire – e anch'io forse avrei fatto altrettanto – che, a norma di Regolamento, richiamato curiosamente l'articolo 126 del nostro Regolamento, comma 4, e non anche il comma 3 dello stesso articolo, le mie segnalazioni sono certamente meritevoli di approfondimento, ma fuoriescono dalle competenze ed attribuzioni di quella Commissione, talché – mi è stato soggiunto – trattasi di materia che riguarda il Presidente del Senato. Pertanto, signor presidente Marini, le ripeto che ho fiducia e anche certezza nella sua opera di salvaguardia delle prerogative di questo ramo del Parlamento. Io non ho il minimo dubbio delle sue alte qualità, però mi lasci fare due considerazioni.

Innanzitutto, di fronte ad una situazione di tale gravità, per quanto – ripeto – mi è stato certificato da specialisti sia del ramo giuridico-costituzionale sia del ramo tecnico-contabile dello Stato, affermo che dinanzi ad un'osservazione che verte su questi punti non posso essere come coloro che vanno da Ponzio Pilato, nel senso che, sono andato ad esporre il problema dinanzi alla 5ª Commissione, e mi è stato detto: «vai dal Presidente, perché questa non è materia su cui possiamo intervenire».

Signor Presidente, dicevo questa mattina, esponendo la questione all'eccellentissimo presidente Andreotti, che ci troviamo in una circostanza così traducibile: lei è alla guida del convoglio, che è questa Camera; quest'Assemblea ha le ruote ed un volante. Lei ha tutta la responsabilità e tutto il diritto-dovere di guidare il convoglio come ritiene vada guidato, secondo le sue prerogative e le sue facoltà. Se, però, Presidente, durante la sua guida qualcuno le segnala che quella direzione e quel senso di marcia sicuramente conducono il convoglio in un fossato, lei non può dire: «le mie prerogative sono queste e vado dove voglio, finanche nel fossato». Lei deve interpellare gli specialisti di guida, gli specialisti veri, quindi la Commissioni affare costituzionali del Senato, chiunque altro, e intanto esercitare il suo diritto di sospendere l'introduzione nell'Aula e nelle Commissioni di questo disegno di legge.

La ringrazio; veramente, e le sono grato, signor Presidente, per la possibilità che mi ha concesso. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e UDC*).

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, la seduta avrebbe dovuto avere termine, come previsto dal calendario dei lavori, alle ore 13,30. È altresì previsto nel calendario dei lavori agli atti che sulla legge finanziaria le Commissioni permanenti comunicheranno i propri rapporti entro le ore 13 di mercoledì 29 novembre. A questo punto, quindi, si sarebbe dovuta dare la comunicazione all'Assemblea dell'apertura ufficiale della sessione

di bilancio. Questo è quanto dovrebbe avvenire ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

È stato letto il parere, dopodiché dovrebbe seguire la dichiarazione del Presidente per l'apertura della sessione di bilancio, sentito il parere della 5ª Commissione. È d'uso, non previsto dal Regolamento, che sulle comunicazioni fatte all'Assemblea per il parere espresso alla 5ª Commissione ci sia un intervento da parte di coloro che in Commissione hanno fatto osservazioni e che per il voto di maggioranza non sono state ricevute all'interno del parere.

A questo intervento sta preparandosi il senatore Azzollini, ma è chiaro che all'ora alla quale ci troviamo questo intervento del Presidente non ha la possibilità di essere ascoltato non soltanto dal Parlamento, ma anche dai rappresentanti della maggioranza che sono stati maggiormente impegnati nella redazione del provvedimento, e per primo il Presidente della Commissione bilancio.

Proporrei che questa parte, che non potrà che occupare cinque minuti, impegni l'apertura della seduta pomeridiana, data l'importanza, tra l'altro, che riveste l'intervento del senatore Azzollini e date le questioni trattate, che riguardano, come abbiamo più volte detto nel corso dei lavori, un tema rilevante per il dibattito politico rilevante, cioè la trattazione e trasformazione della legge finanziaria e della legge di contabilità.

Se il Presidente accettasse questa richiesta farebbe, secondo la mia opinione, cosa molto gradita per i lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, poiché, dopo le comunicazioni che rende la Presidenza, vi sono precedenti nel senso della possibilità di fare un intervento, come lei sta chiedendo, non ho difficoltà ad accettare la sua richiesta, naturalmente con un limite di dieci minuti.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, capisco che il senatore Ferrara appartiene ad un Gruppo più numeroso del mio. Però le faccio notare che avevo chiesto di parlare prima di lui. Ancora una volta vedo un atteggiamento...

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, per quanto mi riguarda, questa considerazione non mi ha sfiorato. Forse, a seduta semichiusa, ho ceduto alle premure del senatore Ferrara.

EUFEMI (*UDC*). Esatto. Premure eccessive del senatore Ferrara, che sono state notate.

Vorrei soltanto sottolineare, a conclusione della seduta, che il senatore Baldassarri stamane ha lanciato accuse molto gravi e pesanti riguardo l'impostazione del disegno di legge finanziaria: accuse di falso in bilancio

e accuse di false comunicazioni. Ritengo che rispetto a ciò non si possa non prevedere una risposta da parte del Governo. Abbiamo sentito soltanto un fragoroso silenzio, stamani, e non ce ne voglia il Sottosegretario, che ha seguito i lavori in Commissione.

La sessione di bilancio è disciplinata molto correttamente. Probabilmente, andremo verso una riforma della sessione di bilancio (penso alle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988 e allo stesso Regolamento), ma il Ministro dell'economia e delle finanze non può non venire in questa sede, oggi pomeriggio, per seguire la discussione di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Ciò acquisisce maggior valore dopo le comunicazioni sulla sessione di bilancio.

Signor Presidente, il mio è dunque un invito caloroso, affinché il Ministro non vada soltanto nelle trasmissioni televisive (penso a «Che tempo fa»), ma sia presente anche nella sede propria del Parlamento, cosicché quest'ultimo riacquisti quella centralità che tutti noi vogliamo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

SAPORITO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO (*AN*). Signor Presidente, lei ha aperto la sessione di bilancio ricordandoci le regole e soprattutto la prassi, che vuole che i giudizi di ammissibilità, di legittimità costituzionale, di copertura finanziaria (in somma, tutti gli aspetti definiti dall'altro ramo del Parlamento su questa norma, sotto i profili che lei ha ricordato) vengano accolti dal Senato.

Le faccio presente, tuttavia, che alla fine della scorsa legislatura si pose un problema: se il Governo dovesse apporre la questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria – spero di no, ovviamente – in un testo diverso da quello approvato dalla Camera dei deputati, si riaprirebbero gli scenari relativamente a tutti i rilievi di costituzionalità e di copertura. Proprio per questa ragione, nella passata legislatura – i suoi Uffici, signor Presidente, lo ricorderanno – si instaurò un'altra prassi: quella di sottoporre il testo su cui il Governo pone la questione di fiducia all'esame della Commissione bilancio.

Signor Presidente, non è il caso che, essendoci stati in passato casi di norme illegittime modificate all'indomani con decreti-legge da parte del Governo per difetto di copertura o per illegittimità, vi sia anche un giudizio (breve, ovviamente, formulato in poche ore) anche da parte della Commissione affari costituzionali (oltre che, come già previsto, della Commissione bilancio)?

È un problema che mi permetto di sottoporre alla sua attenzione per un eventuale approfondimento.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, la certezza che ho è che se il Governo decide di porre la questione di fiducia e invia un testo al Presidente

del Senato, quel testo approda immediatamente in Commissione bilancio. Questo è certo.

Lei ha detto qualcosa di più, che mi pare non rispondere, però, alla prassi. Le assicuro, ad ogni modo, che saranno compiute delle verifiche.

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che sono deferiti alla 5ª Commissione permanente, in sede referente, con il parere di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, i disegni di legge n. 1183 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e n. 1184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009); conseguentemente le Commissioni sono sin da questo momento autorizzate a convocarsi.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (1132)ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262

Prima dell'articolo 1, le parole: «Capo I – Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonché di potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria» sono soppresse.

All'articolo 1:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavo-

rati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma''»;

al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale''»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 12» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

il capoverso 10-bis è sostituito dal seguente:

«"12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati''»;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi''.

8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere

notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.

2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali''.

8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti»;

al comma 9, primo periodo, la parola: «nuovi» è sostituita dalle seguenti: «, anche nuovi,», dopo le parole: «del modello F24» sono inserite le seguenti: «per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,» e la parola: «assolto» è sostituita dalla seguente: «assolta»;

al comma 10, le parole: «e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore» sono sostituite dalle seguenti: «e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti»;

al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Amministrazione economico-finanziaria» sono inserite le seguenti: «, per metà delle risorse,» e dopo le parole: «amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti: «per la restante metà delle risorse,»;

al comma 16, dopo le parole: «Lo schema di regolamento» sono inserite le seguenti: «previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,» e le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario»;

al comma 17, primo periodo, le parole: «è soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola supe-

riore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la maggioranza" fino a: "ed" sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario";

3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 6, lettera *a)*, sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento";

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter".

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*".

5. All'articolo 3, comma 22, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti: "comma 118".

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 72-*bis*. - (*Pignoramento dei crediti verso terzi*). - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2".

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente:

"25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"Art. 75-bis. - (*Dichiarazione stragiudiziale del terzo*). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione precedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196''.

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica".

11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "comma 7," sono inserite le seguenti: "complessivamente denominate agenti della riscossione,".

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 28-*ter.* - (*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta*). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, mag-

giurato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5''.

14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. - (*Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*). - 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione''.

15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:

"2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile''.

16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, non-

ché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di *leasing* relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo".

19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il

regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti''.

20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"13. Le disposizioni della lettera *a*) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il seguente:

"Art. 188-*bis*. - (*Campione d'Italia*). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica''.

26. Le disposizioni dell'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-*bis* dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia''.

30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di cer-

tificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311''.

31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni''.

32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34''.

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 10 gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal re-

golamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispose una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale

redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,".

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 10 gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7, commi da 1 a 2-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la regi-

strazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.

55. All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".

56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-

vembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti successivi al 10 gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "55,00";

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione

commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata”;

c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

"7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto”.

66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-*quinquies* alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

69. All'articolo 14-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006”.

70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre”.

71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento”;

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) all'alinea, le parole: "secondo i seguenti criteri" sono sostituite dalle seguenti: "solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis”;

2) alla lettera a), numero 2), le parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta" sono soppresse;

3) alla lettera *b*), le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera *a*), numero 1)"; nella stessa lettera, le parole: "nella suddetta misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento";

4) dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro".

72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.

73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano" sono aggiunte le seguenti: "nel settore della distribuzione commerciale,".

74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d*), *e*) e *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di

disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.

76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.

77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 76.

78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.

80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

b) al secondo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti".

81. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di proprietà di Ferrovie dello Stato spa" sono inserite le seguenti: "o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate";

b) il terzo periodo è soppresso.

82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;

e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il

parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.

85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;

e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;

f) nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)*, le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica".

86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiara espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.

88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.

89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione";

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";

b) il secondo comma è abrogato.

92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".

93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. - (*Ordinamento*). – 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del Ministero";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".

97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";

b) al comma 19-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive";

c) al comma 19-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".

99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche

mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e, al secondo periodo, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010";

b) il comma 6 è abrogato.

105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e da-

gli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.

107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001".

109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministra-

zione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243";

c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;";

d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite le seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza".

111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;"

b) al comma 4, le parole: "ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri" sono soppresse.

112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Comandante provinciale della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,"

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore".

113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Diritto di interpello*). – 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza

di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute''.

115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni''. Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

- 1) occupazione;
- 2) tutela del prodotto editoriale primario;
- 3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2007" e alla lettera *b*) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2007" e alla lettera *b*) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".

123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b) al comma 9, le parole: "della media" sono soppresse;

c) al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".

125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "precedente a quello" sono soppresse.

126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 30.000 copie di tiratura media".

127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo".

130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovisotecca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società

italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.

133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e le parole: "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50.000,00";

b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a venti volte i";

c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";

d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32," sono inserite le seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";

e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00";

f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";

i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'università e della ricerca" sono soppresse.

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

143. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11,

comma 1, lettera *d*), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

146. Il comma *2-ter* dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

"*2-ter*. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno".

147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "può essere riconosciuto". Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione

comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

150. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.

151. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.

155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica

l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato''.

156. Al comma 22-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''.

157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione''.

159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3'' sono inserite le seguenti: ", al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6, ''.

160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del pre-

sente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.

164. Al comma 2 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione";

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato

motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000''.

165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.

166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI''.

167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con

un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni”.

168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso”.

169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

"2-*sexies*. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni”.

170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della

spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

Gli articoli da 3 a 47 sono soppressi.

L'allegato è sostituito dalle seguenti tabelle:

«TABELLA 1

(prevista dall'articolo 2, comma 63)

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:

Tariffe:

- | | _____ |
|-----------|---|
| a) Euro 0 | fino a 11 kw euro 26;
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza; |
| b) Euro 1 | fino a 11 kw euro 23;
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza; |
| c) Euro 2 | fino a 11 kw euro 21;
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza; |
| d) Euro 3 | fino a 11 kw euro 19,11;
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza. |

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 2, comma 67)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro	Note
1	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: <ul style="list-style-type: none"> - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici. 	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria)

1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».

3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. È fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.

4-*bis*. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».

5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-*bis*) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale».

6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati».

7. All'articolo 35, comma 35-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».

8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino

fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi».

8-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.

2-*ter*. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-*quater*. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».

8-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-*bis* del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti.

9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo

8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.

12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce anche».

13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».

14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.

16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano

espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.

17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.

18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».

19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

EMENDAMENTI

1.100

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-

terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.2

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Id. em. 1.100

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.3

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) commi 1 e 2;
- b) comma 5;
- c) comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Leale collaborazione in campo fiscale)

1. Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire qualunque tipo di dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione

dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.

2. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto al comma 1 cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 8, capoverso art. 75-bis, comma 3;*
- b) comma 30.*

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

2) al comma 2, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.4

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.11

CURTO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-ter. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano

l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

4-quater. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei mesi.

4-quinquies. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.

4-sexies. Le pene previste dagli articoli 473 e 474, nonché dall'articolo 474-bis, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti».

1.130

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 4, 5, 6 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.14

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Sopprimere i commi 8 e 8-bis.

1.18

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Respinto

Al comma 8, capoverso 2, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate».

1.19

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 8, capoverso 2, sostituire le parole: «un quinquennio» con le parole: «un mese».

1.200

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie)

1. Per la salvaguardia delle condizioni essenziali di garanzia del contribuente e di certezza del rapporto tributario, tutte le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. In particolare, il divieto di retroattività si applica alle disposizioni che disciplinano:

a) l'istituzione di nuovi tributi, imposte, tasse, o altri prelievi coattivi comunque denominati;

b) gli aspetti essenziali della fattispecie impositiva, l'identificazione del soggetto passivo o di eventuali coobbligati, responsabili o sostituti di imposta;

c) la determinazione della base imponibile, l'ammissibilità o l'ammontare di deduzioni, detrazioni o altre componenti negative della prestazione dovuta, l'ammontare della tassa o imposta dovute ovvero delle relative aliquote e scaglioni, se previsti;

d) le forme e modalità di esercizio del potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

2. In ogni caso, fermo quanto previsto ai sensi del comma 1, l'introduzione di disposizioni di carattere tributario non può comportare per ciascun contribuente aggravii della specifica posizione soggettiva, riferita al prelievo coattivo considerato, se non a partire dal periodo di imposta successivo, in caso di tributi periodici, ovvero successivamente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, con riferimento alle altre forme di prelievo.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, ai fini della determinazione di versamenti di tributi, imposte e tasse a carattere periodico da effettuarsi in acconto, il relativo importo è sempre computato secondo le disposizioni applicabili per il periodo di imposta in cui è effettuato il relativo versamento.

4. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto ai sensi del presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

Conseguentemente, nell'articolo 1, al comma 8-ter aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per le violazioni contestate tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo vigente alla data del 2 ottobre 2006.

Conseguentemente, nell'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 18, lett. b) e c);
- b) commi da 33 a 36, nonché, al comma 38, l'ultimo periodo;
- c) comma 43;
- d) comma 72;

Conseguentemente, al comma 22, capoverso 13, prima delle parole: «in corso» *inserire le seguenti:* «successivo a quello»

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 54;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

3) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

4) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme desti-

nate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.24

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 2;
- b) comma 9;
- c) comma 13 e 14;
- d) commi 16 e 17.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101
- b) comma 137
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007 gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

5) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

6) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.25

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35 sono soppressi i commi 15 e 16.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono soppresses le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- m) commi 100 e 101.*
- n) comma 137;*
- o) commi da 138 a 142;*
- p) commi da 151 a 154;*
- q) commi da 155 a 157;*
- r) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

15) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

16) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.26

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

Nell'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 45;
- b) comma 57;
- c) comma 63;
- d) comma 71;

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento.

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui

all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978: n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il Comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

11) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti in caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

12) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 190 per cento per ciascun anno.

1.27

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

a) commi da 47 a 54.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono sopprese le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono sopprese le seguenti disposizioni:

a) commi 100 e 101;

b) comma 137;

c) commi da 138 a 142;

d) commi da 151 a 154;

e) commi da 155 a 157;

f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato", sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

7) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

8) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350."

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.28

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Per garantire la prosecuzione delle attività produttive anche nel caso di trasferimenti generazionali di imprese, sono esenti dal pagamento delle imposte di successione i trasferimenti a causa di morte aventi ad oggetto l'intero patrimonio aziendale quando l'erede, all'atto dell'accettazione di eredità, si obblighi espressamente alla prosecuzione della medesima attività produttiva per almeno cinque anni successivi. In caso

di cessione o affitto dell'azienda o di rami d'azienda a terzi prima della scadenza del termine di cui al primo periodo, l'amministrazione finanziaria procede al recupero a tassazione degli importi dovuti ai sensi dei commi da 47 a 54, oltre gli interessi a decorrere dalla data di apertura della successione e fino al soddisfo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- g) commi 100 e 101;*
- h) comma 137;*
- i) commi, da 138 a 142;*
- j) commi da 151 a 154;*
- k) commi da 155 a 157;*
- l) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni"» sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico, per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*

c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

9) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di, previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

10) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350."

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.29

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2 sopprimere i commi da 117 a 134.

All'articolo 1, comma 17, sono sopresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono sopresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge

15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

13) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

14) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.32

AUGELLO, BALDASSARRI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n.17, sostituire le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" con le seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo"».

1.33

AUGELLO, BALDASSARRI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,

considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane siano stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica di una serie di documenti concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, ovvero previsti per la circola-

zione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise;

tenuto conto che i prospettati interventi, modificando radicalmente le dinamiche relative alle spedizioni delle merci, incidono – di riflesso – sulle procedure e metodologie ispettive di tutti gli organi che attuano il dispositivo di controllo nello specifico settore e che quindi non si può prescindere dal coinvolgere anche il Corpo della Guardia di finanza nella predisposizione e definizione delle nuove norme;

considerato inoltre che l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006:

prevede che gli organi deputati al controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali operino per una significativa riduzione della base imponibile sottratta a tassazione, al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo;

dispone che quota parte delle relative maggiori entrate (per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni per l'anno 2008) siano destinate, secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa, a finanziare incentivi di diversa natura nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali degli operanti dell'amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni interessate, senza però chiarire quali siano le modalità applicative per destinare le somme anche alla Guardia di finanza, posto che la contrattazione integrativa è un istituto applicabile nell'ambito dell'amministrazione civile;

ritenuto, pertanto, opportuno specificare, anche per il Corpo, lo strumento con cui definire i criteri di utilizzazione della quota parte di risorse finanziarie di propria spettanza,

impegnano il Governo:

a garantire che le determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 siano adottate d'intesa con il Corpo della Guardia di Finanza;

a chiarire le modalità di attuazione della norma di cui al comma 14 dell'articolo 1 per l'assegnazione di significative risorse in favore della Guardia di finanza, sulla base del modello di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999.

(*) Accolto dal Governo.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 1132. Proposta di non passare all'esame degli articoli, Ferrara	313	312	000	151	161	157	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1132. Emm. 1.100 e 1.2, Azzollini e altri; Ciccanti e altri	315	313	000	154	159	157	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1132. Em. 1.3, Schifani e altri	316	315	001	154	160	158	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1132. Em. 1.130, Azzollini e altri	315	314	001	156	157	158	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1132. Em. 1.19, Storace e altri	318	317	000	157	160	159	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1132. Em. 1.26, Azzollini e altri	316	315	000	154	161	158	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1132. Em. 1.28, Schifani e altri	316	313	001	153	159	157	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ADDUCE SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI M. E.	F	F	F	F	F	F	F
ALBONETTI MARTINO	C	C	C	C	C	C	C
ALFONZI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRIANI LAURA	F	F	F	F	F	F	F
ALLOCCA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	C
AMATO PIETRO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO	C	R	A	A	F	C	A
ANGIUS GAVINO	C	C	C		C	C	C
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
BACCINI MARIO	F	F	F	F	F	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA	C	C	C	C	C	C	C
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F
BANTI EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C
BARBA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F
BARBATO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	C
BARBIERI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	C	C	C
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C
BELLINI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	R
BENVENUTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F
BETTINI GOFFREDO MARIA	C	C	C	C	C	C	C
BIANCO ENZO	C	C	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F	F	F
BINETTI PAOLA	C	C	C	C	C	C	C
BIONDI ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F
BOBBA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
BOCCIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
BOCCIA MARIA LUISA	C	C	C	C	C	C	C
BODINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
BONADONNA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	F	F	F
BORDON WILLER	C	C	C	C	C	C	C
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	C	C	C
BRISCA MENAPACE LIDIA	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C
BRUTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
BUCCICO EMILIO NICOLA	F	F	F	F	F	F	F
BULGARELLI MAURO	C	C	C	C	C	C	C
BURANI PROCACCINI MARIA	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F	F	F
BUTTIGLIONE ROCCO	F	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	C	C	C	C	C	C	C
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F
CALVI GUIDO	C	C	C	F	C	C	C
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	F	F	F	F	F	F
CAPELLI GIOVANNA	C	C	C	C	C	C	C
CAPRILI MILZIADE	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 3

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
CARLONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F
CASOLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	F	F	F	F	F	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	F	F	F	F	F
COLLI OMBRETTA					F	F	F
COLLINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F
COLOMBO EMILIO	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO FURIO	C	C	C	C	C	C	C
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F	F	F	F	F
CONFALONIERI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	F	F
COSSIGA FRANCESCO	C						
COSSUTTA ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	F	F	F	F	F	F	F
CURTO EUPREPIO	F	F	F	F	F	F	F
CUSUMANO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	F	F	F	F	F	F	F
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	C	C	C	C	C
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	C	C	C	C	C	C	C
DANIELI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F
DE ANGELIS MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F
DELOGU MARIANO	F	F	F	F	F	F	F
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
DEL ROIO JOSÈ LUIZ	C	C	C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C	C	C	C	C
DE POLI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	C	C	C	C	C	C
DI BARTOLOMEO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO	C	C	C	C	C	C	C
DIVELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F
DONATI ANNA	C	C	C	C	C	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
EMPRIN GILARDINI ERMINIA	C	C	C	C	C	C	C
ENRIQUES FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F
FANTOLA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F
FAZIO BAROLO	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
FISICHELLA DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI	C	C	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	C
FORTE MICHELE	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO VITTORIA	C	C	C	C	C	C	C
FRUSCIO DARIO	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
FUDA PIETRO	C	C	C	C	C	C	C
GABANA ALBERTINO	F	F	F	F	F	F	F
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	C	C	C	C	C	C	C
GAGLIARDI RINA	C	C	C	C	C	C	C
GALARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C
GALLI DARIO	F	F	F	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	C	C	C	C	C
GASBARRI MARIO	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
GHEDINI NICCOLO'	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	C	C	C	C	C	C	C
GIANNINI FOSCO	C	C	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
GIRFATTI ANTONIO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F
GRASSI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO					F		
IANNUZZI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F
IOVENE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F
LADU SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	C	C
LEGNINI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
LEVI-MONTALCINI RITA	C	C	C	C	C	C	C
LIBE' MAURO	F	F	F	F	F	F	F
LIOTTA SANTO	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C
LORUSSO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
LOSURDO STEFANO	F	F	F	F	F	F	F
LUNARDI PIETRO		F	F	F	F	F	F
LUSI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
MACCANICO ANTONIO	C		C	C	C	C	C
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	C	C	C
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F	F
MALVANO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F
MANINETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F
MANNINO CALOGERO	F	F	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F
MANTOVANO ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	C	C	C
MANZIONE ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C
MARCONI LUCA	F	F	F	F	F	F	F
MARCORA LUCA	C	C	C	C	C	C	C
MARINI FRANCO	P	P	P	P	P	P	P
MARINI GIULIO	F	F	F	F	F	F	R
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	C	C	C	C	C	C	C
MARTINAT UGO	F	F	F	F	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
MASSA AUGUSTO	C	C	C	C	C	C	C
MASSIDA PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F
MASTELLA CLEMENTE	C	C	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	F	F	F
MAURO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F
MAZZARELLO GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	C	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
MOLINARI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C
MONACELLI SANDRA	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C	C	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO	C	C	C	C	C	C	C
MONTINO ESTERINO	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C
MORGANDO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C
MORRA CARMELO	F	F	F	F	F	F	F
MORSELLI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F
NANIA DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F
NARDINI MARIA CELESTE	C	C	C	C	C	C	C
NARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
NEGRI MAGDA	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	F	F	F	F	F	F
PALERMI MANUELA	C	C	C	C	C	C	C
PALERMO ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C
PALLARO LUIGI		C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
PASETTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	F
PECORARO SCANIO MARCO	C	C	C	C	C	C	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	C	C	C	C	C	C	C
PERA MARCELLO		F	F	F	F	F	F
PERRIN CARLO	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 8

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F
PICCONE FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F
PIGLIONICA DONATO	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	C	C
PININFARINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	C	C	C
PIONATI FRANCESCO		F	F	F	F	F	F
PIROVANO ETTORE PIETRO	F	F	F	F	F	F	F
PISA SILVANA	C	C	C	C	C	C	C
PISANU BEPPE	F	F	F	F	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F
PITTELLI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F
POLI NEDO LORENZO	F	F	F	F	F	F	F
POLITO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
POLLASTRI EDOARDO	C	C	C	C	C	C	C
POLLEDRI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	F	F	F	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	F	F	F	F	F	F
RAME FRANCA	C	C	C	F	C	C	C
RAMPONI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F
RANDAZZO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C
RANIERI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C
REBUZZI ANTONELLA	F	F	F	F	F	F	F
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
RONCHI EDO	C	C	C	C	C	C	C
ROSSA SABINA	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI FERNANDO	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 9

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ROTONDI GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F
RUBINATO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C
RUGGERI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F
SALVI CESARE	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F
SAPORITO LEARCO	F	F	F	F	F	F	F
SARO GIUSEPPE FERRUCCIO	F	F	F	F	F	F	F
SCALERA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
SCALFARO OSCAR LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
SCARABOSIO ALDO	F	F	F	F	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F
SCARPETTI LIDO	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
SCOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F
SELVA GUSTAVO	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C
SILVESTRI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C
SINISI GIANNICOLA	C	C	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	C
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C	C	C	C	C
STANCA LUCIO	F	F	F	F	F	F	F
STEFANI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F
STERPA EGIDIO	F	F	F	F	F		
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F
STORACE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO	F	F	F	F	F	F	F
STRANO NINO	F	F	F	F	F	F	F
TADDEI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0079 del 22-11-2006 Pagina 10

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
TECCE RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	C	C	C	C
TIBALDI DINO	C	C	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F
TREMATERRA GINO	F	F	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO	C	C	C	C	C	C	C
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	C	C	C	C
TURCO LIVIA	C	C	C	C	C	C	C
TURIGLIATTO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
VALPIANA TIZIANA	C	C	C	C	C	C	C
VANO OLIMPIA	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
VENTUCCI COSIMO	F	F	F	F	F	F	F
VERNETTI GIANNI	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE G. WALTER C.	F	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C
VITALI WALTER	C	C	C	C	C	C	C
VIZZINI CARLO	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F	F	F
ZANONE VALERIO	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	C	C	C	C	C	C	C
ZICCONE GUIDO	F	F	F	F	F	F	F
ZUCCHERINI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Cossiga, Pininfarina e Verneti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Burani Procaccini, Polledri, Pontone e Serafini, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia; Morselli e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Negri Magda

Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di sperimentazione sugli embrioni umani e di limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni (1186)

(presentato in data 21/11/2006)

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mongiello ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00051, dei senatori De Petris ed altri.

Interpellanze

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa.* – Si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario ed opportuno dare mandato ai servizi nazionali di controspionaggio e di controterrorismo di compiere un'inchiesta approfondita per accertare se l'opera di disarticolazione e di delegittimazione del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare condotta sul piano giudiziario dalla Procura della Repubblica di Milano e da organi delle forze di polizia dello Stato, e sul piano della pubblica informazione da un noto grande quotidiano della Capitale, siano o meno frutto di una attività di disinformazione e di disintossicazione di servizi di informazione stranieri o di organizzazioni terroristiche internazionali, recepita anche involontariamente dai destinatari strumentali.

(2-00097)

Interrogazioni

BUTTI, DELOGU, STRANO, VALDITARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il 9 novembre 2006 i dirigenti scolastici delle scuole superiori di Como, riunitisi presso l'istituto Pessina di Como, hanno unanimemente presentato una mozione, inviata al competente Ministero, relativa alla carenza e all'assegnazione dei finanziamenti statali;

la mancanza di risorse può comportare, a detta dei dirigenti scolastici, anche il blocco dei progetti sollecitati o patrocinati dal Ministero e che costituiscono l'arricchimento dell'offerta formativa della scuola;

il mancato accreditamento dei fondi per gli esami di Stato costituisce la fonte più elevata del *deficit* per i bilanci delle scuole superiori;

la mozione inviata al Ministero prende spunto dall'erogazione effettuata da quest'ultimo, a vantaggio dei vari istituti, del 68% del finanziamento per gli esami di Stato in corso. Dalla documentazione inviata non si evince cenno alcuno rispetto al residuo pregresso di cui lo Stato è debitore e che va da un minimo di 100.000 euro ad un massimo di 370.000 euro;

i creditori dei vari istituti potrebbero spazientirsi e adire vie che metterebbero i dirigenti scolastici nella spiacevole situazione di dover ricorrere all'Avvocatura generale dello Stato per un'eventuale difesa in giudizio,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno di assicurare i dirigenti scolastici circa la chiara volontà del Ministro di sanare i debiti contratti dallo Stato con le scuole, nella fattispecie della provincia di Como, nel minor tempo possibile;

se non si ritenga opportuno, viste le pesanti responsabilità oggettive a cui potrebbero andare incontro i dirigenti scolastici nel caso i creditori dovessero rivendicare i propri diritti, di formalizzare i crediti vantati dai singoli istituti;

se non si ritenga opportuno avviare con ogni singolo istituto un proficuo rapporto volto a stabilire una sorta di «piano di rientro» dei debiti contratti dallo Stato al fine di rasserenare l'attività didattica e, cosa non meno importante, i dirigenti scolastici.

(3-00266)

RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa. – *Al Ministro della giustizia.* – Risultando agli interroganti che:

i cittadini italiani Giuseppe Maj e Giuseppe Czeppel, membri del (nuovo)PCI [(n)PCI] dal 22 maggio 2006, sono stati sottoposti dalle autorità francesi al regime di libertà vigilata con obbligo di firma e con divieto di lasciare la Francia;

entrambi sono stati sottoposti, in Francia, alla custodia cautelare in carcere per la durata di mesi 18, nonché alla misura del confino per la du-

rata di mesi 16, sulla base di un capo d'imputazione per associazione a delinquere finalizzata alla preparazione abituale di documenti falsi;

oltre ai suddetti cittadini, anche lo studente Angelo D'Arcangeli, simpatizzante del (n)PCI, è da dieci mesi sottoposto in Francia al regime di libertà vigilata, dopo avere subito quattro mesi di custodia cautelare in carcere, dal 19 luglio al 19 novembre 2005;

gli stessi, unitamente ad altri cittadini, sin dal 1981 sono stati indagati in Italia nell'ambito di numerosi procedimenti penali, promossi inizialmente dalla Procura di Bergamo, e successivamente dalle Procure di Venezia, Milano, Roma, Napoli e infine dalla Procura di Bologna, per reati associativi, e precisamente per i delitti di associazione sovversiva e associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ai sensi degli artt. 270 e 270-bis del codice penale), «per avere organizzato» – come si evince dai capi d'imputazione – «un'associazione denominata (nuovo) Partito Comunista in forma clandestina, la quale si propone il compimento di atti di violenza al fine di eversione dell'ordine democratico»;

le concrete modalità di realizzazione di tali procedimenti, conclusi peraltro con decreti di archiviazione quando non con il proscioglimento con formula piena, per insussistenza del fatto, suscitano notevoli perplessità, non soltanto per la costante reiterazione di accuse per i medesimi fatti in violazione del principio del *ne bis in idem* processuale, a fronte della rilevata insussistenza dei reati ascritti, che ha condotto all'assoluzione degli indagati, ma anche per le modalità di conduzione delle indagini;

nella fase investigativa (protrattasi sovente ben oltre i limiti massimi previsti dalla normativa processuale) si sono infatti operate misure precautelari spesso in assenza dei requisiti di legittimazione; si sono realizzati sequestri probatori e preventivi di documenti (anche di natura strettamente politica, come il materiale per l'ultima campagna elettorale) il cui possesso costituisce espressione dei diritti all'esercizio dell'attività politica ed alla libertà di espressione e manifestazione del pensiero, ed il cui sequestro non sembra peraltro funzionale ai fini delle indagini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 253 e seguenti del codice di procedura penale, né alle esigenze preventive e cautelari di cui agli artt. 321-323 dello stesso codice;

nel contesto delle suddette indagini si sono ripetutamente e sistematicamente irrogate misure cautelari custodiali e coercitive, spesso in assenza delle fondamentali esigenze cautelari previste dal codice di rito;

i procedimenti in questione si sono costantemente caratterizzati per un irrituale e poco chiaro collegamento non soltanto tra l'autorità giudiziaria italiana e quella francese, ma anche tra magistratura ed esecutivo italiani;

profili evidenziati in particolare dalle seguenti circostanze sono:

a) il procedimento iniziato nel 2001 dalla Procura di Napoli a carico dei cittadini su riferiti si è concluso significativamente nel 2005 con una declaratoria di difetto di competenza, all'esito di innumerevoli

perquisizioni e sequestri in Italia, Francia e Svizzera e dopo che le autorità svizzere avevano negato ufficialmente la propria collaborazione, in ragione della «natura politica» del procedimento;

b) nel giugno del 2003, Giuseppe Maj e Giuseppe Czeppel sono stati sottoposti ad arresto da parte dell'autorità giudiziaria francese, su richiesta avanzata per rogatoria, mediante il Ministero della giustizia, dalle Procure di Napoli (nell'ambito del procedimento su riferito) e Bologna (nonostante l'assenza di indagini pendenti al momento del fatto presso questa Procura). Il nucleo della polizia giudiziaria francese per il contrasto del terrorismo, nonostante l'assenza di ordinanze di custodia cautelare da parte della magistratura italiana, ha proceduto all'arresto di Maj e Czeppel, contestando come reato-fine la detenzione di documenti di identità falsi, nel quadro di un'imputazione per associazione a delinquere con finalità di terrorismo, poi derubricata ad associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti. Gli indagati sono quindi stati sottoposti a custodia cautelare in carcere fino al Natale del 2003, e successivamente ad obbligo di soggiorno in Francia e di residenza in una specifica abitazione, nonché alla misura cautelare coercitiva dell'obbligo di presentazione all'autorità di Pubblica sicurezza; il tutto durante la pendenza di procedimenti distinti, dinanzi alla magistratura francese, come alla Procura di Napoli. Alcuni autorevoli giornalisti, tra i quali *in primis* Guillaume Perrault del quotidiano «Le Figaro», con particolare riferimento al suo scritto «Génération Battisti», hanno sollevato il ragionevole dubbio in merito ad una probabile pretestuosità del procedimento francese, asseritamente carente dei presupposti di legittimazione e meramente funzionale a consentire la restrizione *in vinculis* degli indagati, in attesa che la magistratura italiana raccogliesse elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio. L'istruttoria del procedimento francese (diretta dal giudice istruttore per il contrasto del terrorismo, mons. Gilbert Thiel, del Tribunale di grande istanza di Parigi, che aveva disposto un nuovo arresto per Giuseppe Maj e Giuseppe Czeppel a Parigi il 26 maggio 2005), subiva una sensibile accelerazione nella primavera del 2006, concludendosi con la scarcerazione – sostituita da ultimo con la misura della libertà vigilata – dei suddetti indagati, rispettivamente il 22 e 24 maggio 2006;

c) nel frattempo la Procura di Bologna, che senza aver aperto un procedimento contro Giuseppe Maj aveva tuttavia chiesto e ottenuto dalle autorità francesi la perquisizione del 23 giugno 2003 e il sequestro a suo uso di ogni documento rinvenibile nella casa parigina di Maj, nel settembre 2003 ha aperto un'indagine (l'ottava, solo in Italia) nei confronti di Giuseppe Maj ed altri undici coindagati, per associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Il 14 febbraio 2006 ha fatto eseguire ancora una volta da parte della Digos di Modena alcune perquisizioni in Italia contro sette membri del partito dei CARC (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo), disponendo il sequestro di vari documenti cartacei ed informatici (persino il materiale relativo alla campagna elettorale delle politiche del 2006 per la quale i membri dei CARC erano candidati). Il procedimento risulta ancora pendente, nono-

stante siano trascorsi ormai da tempo i termini massimi di durata delle indagini preliminari, con ciò ingenerando notevoli perplessità sulla legittimità del procedimento, che si teme meramente strumentale all'esecuzione di ulteriori mandati d'arresto europei. Peraltro, il sostituto procuratore della Repubblica di Bologna, dott. Paolo Giovagnoli, con nota avente per oggetto «Commissioni rogatorie internazionali concernenti la Commissione preparatoria del «(nuovo)Partito comunista italiano» e le sue relazioni con le Brigate Rosse» datata 26 dicembre 2003 ed indirizzata al «Sig. Magistrato Italiano di collegamento presso il Ministro della Giustizia Francese, dr. Stefano Mogini», nel dare la disponibilità del suo ufficio a partecipare alla riunione proposta dal giudice istruttore di Parigi, dott. J.L. Bruguière, suggeriva l'opportunità di svolgere, nello stesso periodo, «l'iniziativa a livello governativo sullo stesso tema alla quale potrebbero essere invitati anche gli altri uffici giudiziari italiani che svolgono indagini sui CARC». Lo stesso magistrato di collegamento, dott. Stefano Mogini, peraltro, nella sua nota avente identico oggetto, datata 15 dicembre 2003, e indirizzata alla «dott.ssa Stefania Castaldi, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al dott. Paolo Giovagnoli, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, e per conoscenza alla dott.ssa Augusta Jannini, Direttore Generale della Giustizia Penale Ministero della Giustizia ROMA», aveva sottolineato che lo svolgimento della riunione fra Procure della Repubblica italiane e gli Uffici giudiziari parigini avrebbe in ogni caso dovuto essere «coordinato con l'iniziativa già formalizzata da tempo sullo stesso tema a livello governativo su richiesta di codesti Uffici dal nostro Ministero della Giustizia», così manifestando la volontà di instaurare un non meglio precisato rapporto di collaborazione tra la magistratura e l'esecutivo, sulla cui legittimità ed opportunità si nutrono ragionevoli dubbi;

considerato che:

la comprovata insussistenza delle accuse elevate contro i suddetti cittadini ingenera notevoli perplessità (manifestate anche da ordini del giorno di Consigli comunali, interventi di parlamentari, raccolte di firme, prese di posizione del mondo politico e intellettuale, dibattiti e manifestazioni di piazza) in ordine alla legittimità dei numerosi procedimenti penali avanzati dalle varie Procure italiane, anche sulla base di rogatorie internazionali sistematicamente conclusesi con la dimostrazione dell'innocenza degli indagati e addirittura con la declaratoria dell'insussistenza dei fatti contestati;

la ripetuta e sistematica irrogazione nei confronti dei suddetti indagati di misure cautelari coercitive, di misure precautelari fortemente lesive dei diritti costituzionalmente tutelati alla libertà ed alla dignità personale, alla riservatezza, alla segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione, all'inviolabilità del domicilio, alla libertà di informazione, di associazione e manifestazione del pensiero determina un inammissibile *vulnus* alle garanzie individuali al cui rispetto è subordinata la legittimità del processo penale, violando palesemente i suddetti diritti fondamentali,

costituzionalmente sanciti dalle norme di cui agli articoli 2, 13, 14, 15, 18, 21;

nonostante l'esito delle innumerevoli indagini sopra citate abbia dimostrato l'innocenza degli indagati e l'assoluta infondatezza delle accuse loro rivolte, la magistratura continua ad aprire nuovi procedimenti per il medesimo titolo di reato nei confronti degli stessi cittadini, prorogandone lo stato di restrizione della libertà in assenza dei presupposti giustificativi di tali misure, a giudizio degli interroganti con una evidente ed inammissibile violazione dei suddetti principi costituzionali, delle garanzie del *due process of law* e delle norme fondamentali dello Stato di diritto, così ingenerando il ragionevole dubbio che l'imputazione sia sostenuta unicamente dalla volontà di ostacolare la libera e legittima manifestazione del pensiero, la propaganda di idee comuniste e la realizzazione del diritto, costituzionalmente tutelato e dichiarato inviolabile, al libero esercizio dell'attività politica;

la prosecuzione delle suddette indagini, nelle concrete modalità di realizzazione sopra indicate, a giudizio degli interroganti rischia di risolversi nell'inammissibile violazione del principio di cui all'articolo 22 della Carta costituzionale, alla cui stregua «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome»;

è imprescindibile garantire l'effettiva attuazione dei principi di cui agli articoli 101 e 104 della Costituzione, alla cui stregua «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» e «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»; così come del precetto di cui all'articolo 111 della medesima Carta costituzionale, secondo cui «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra descritta ed in particolare dell'iniziativa di collaborazione tra magistratura ed esecutivo;

quali provvedimenti di competenza intenda adottare, al fine di salvaguardare, nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia e dei diritti dei cittadini, l'autonomia della magistratura, suscettibile, a giudizio degli interroganti, di essere gravemente lesa dalla indicata commistione del potere esecutivo nell'esercizio dell'attività delle Procure della Repubblica;

se non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in merito ai fatti sopra indicati, anche al fine di garantire, nell'interesse e nel rispetto dei principi costitutivi dello Stato costituzionale di diritto, che l'attività di accertamento e repressione dei reati da parte della magistratura non sia in alcun modo, sia pur indiretto e mediato, condizionata dall'esecutivo, con il rischio di risolversi in un'indebita limitazione delle libertà costituzionalmente garantite a tutti i cittadini.

(3-00268)

**Interrogazioni orali con carattere d'urgenza
ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

BOCCIA Maria Luisa, RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.*

– Premesso che:

risulta agli interroganti, sulla base di dichiarazioni dello stesso interessato, che al sig. Carmelo Musumeci, detenuto presso il carcere di Nuoro, è stata irrogata una sanzione disciplinare da parte della direzione del carcere, per avere lo stesso riferito alla prima interrogante – in presenza del direttore dell'istituto di pena, durante un incontro tenutosi nel contesto della visita della suddetta senatrice al carcere di Nuoro – di un episodio verificatosi nel medesimo istituto di pena;

tale episodio concerneva le percosse subite da un detenuto del medesimo carcere da parte del comandante dei Carabinieri presente nell'istituto di pena di Nuoro;

la gravità dell'episodio riferito e la sua attinenza con l'oggetto del dialogo in corso dimostrano significativamente come la comunicazione del sig. Musumeci muovesse unicamente dall'esigenza di documentare alla prima interrogante le condizioni di grave disagio e tensione che caratterizzano quotidianamente la vita inframuraria nel carcere di Nuoro. Esulava quindi evidentemente, dalle intenzioni del sig. Musumeci, ogni finalità di tipo diffamatorio o comunque lesivo della dignità del comandante, anche in considerazione della notorietà del fatto, denunciato presso la Procura della Repubblica di Nuoro dalla persona offesa;

la direzione del carcere di Nuoro ha pertanto sanzionato una condotta, quale quella del sig. Musumeci, che non solo non integra gli estremi delle infrazioni disciplinari di cui al combinato disposto degli artt. 38 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 300; ma costituisce addirittura l'esercizio dei diritti – costituzionalmente tutelati – alla libera manifestazione del pensiero, all'espressione ed alla comunicazione;

considerato che:

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

ai sensi dell'art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», dovendo altresì essere attuato «secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichia-

razione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo;

l'art. 38 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancisce che «i detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione al regolamento», e che tali illeciti disciplinari non possono determinare l'irrogazione di sanzioni diverse da quelle espressamente previste dall'art. 39 della medesima legge; analoga disciplina è sancita dagli artt. da 27 a 32 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dagli artt. da 56.1 a 63 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 sulle norme penitenziarie in ambito europeo,

si chiede di conoscere:

ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all'azione intrapresa dalla Direzione del carcere di Nuoro, in particolare: a) se la sanzione irrogata al sig. Musumeci sia conforme ai requisiti sostanziali e procedurali previsti dalle norme in materia di disciplina dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 300, «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»; b) sulla base di quali criteri sia stata motivata l'irrogazione di tale sanzione;

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare la reiterazione di simili episodi, caratterizzati dall'irrogazione di sanzioni nei confronti di detenuti, per condotte che non sembrano integrare gli estremi delle fattispecie di illecito disciplinare previste dalla normativa in materia di ordinamento penitenziario.

(3-00267)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – (Già 2-00051)

(4-00910)

NEGRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito in data 28 marzo 1990, è un organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza nei confronti del Governo, del Parlamento e delle altre istituzioni ed è collegato ad analoghi organismi di altri Paesi, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

il CNB svolge importanti e delicate funzioni di orientamento per la predisposizione di strumenti ed atti legislativi ed amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani ed evitare gli abusi;

il Comitato ha il compito di garantire una corretta informazione sugli aspetti problematici e sulle implicazioni dei trattamenti terapeutici, delle tecniche diagnostiche e dei progressi delle scienze biomediche. Esso promuove, inoltre, la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati a favorire una corretta informazione dell'opinione pubblica;

i pareri del CNB costituiscono spunti di approfondimento tematico e di riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita;

numerose problematiche necessitano del vaglio del Comitato, si pensi, per esempio, alle ultime vicende legate alla pillola abortiva Ru486;

il Comitato attualmente è privo di un presidente e si attende da tempo il rinnovo della sua composizione,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per cui, ad oggi, non risulta essere stata intrapresa alcuna iniziativa in merito al rinnovo del Comitato nazionale per la bioetica;

se il Governo non ritenga utile provvedervi immediatamente, visto che si tratta di un organismo dai compiti delicatissimi.

(4-00911)

DE GREGORIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Risultando all'interrogante che:

con atto di indirizzo del 23 febbraio 2006 – prot. 1582, Gabinetto – il Ministro per le politiche giovanili e attività sportive delegava il sottosegretario De Paoli ad intrattenere i rapporti con il sistema degli enti locali al fine di proporre un nuovo partenariato con gli stessi;

nella giornata odierna lo stesso Ministro ha indetto una riunione con gli Assessori regionali allo sport, invitando fra gli altri il suo «consigliere» Yuri Chechi ed il sottosegretario Lolli, escludendo deliberatamente lo stesso sottosegretario De Paoli, nonostante le deleghe a suo tempo conferitegli,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga legittimo questo comportamento del ministro Melandri nei riguardi di un esponente del Governo;

se si ritenga legittimo che si preferisca un «consigliere» ad un Sottosegretario di Stato che ha giurato fedeltà alla Repubblica italiana ed ha alle spalle tre legislature e svariati incarichi come amministratore locale, fra i quali Assessore allo sport di Brescia;

quale siano gli apporti dati dal citato consigliere nello svolgimento dell'attività del Ministero;

quale sia lo stipendio attribuito allo stesso consigliere, che fra l'altro ha partecipato – in qualità di presentatore – anche a numerose mani-

festazioni pubbliche, che l'interrogante si augura siano state a titolo gratuito, stante il rapporto professionale intrattenuto dallo stesso con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

(4-00912)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nell'ambito del VI Programma quadro è stato finanziato un *network* scientifico europeo denominato ERA-PG (European Research Areas on Plant Genomics), con una somma di 2,2 milioni di euro per quattro anni, con l'obiettivo di favorire il coordinamento delle politiche nazionali di finanziamento e promozione della ricerca, in termini di obiettivi e risorse;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risulterebbe essere parte del *network* fin dalla sua costituzione nel gennaio 2004, insieme ad altri 11 enti di ricerca di 10 diversi Stati europei (attualmente se ne contano 17);

il Ministero avrebbe predisposto, nell'ambito del programma ERA-PG, il finanziamento di circa 3 milioni di euro (precedentemente stanziati per i progetti del Fondo per gli investimenti della ricerca di base-FIRB) per i progetti di ricerca italiani relativi alla genomica delle piante;

considerando che:

i progetti saranno ammessi a finanziamento nell'ambito dell'ERA-PG solo dopo aver superato la preselezione del Programme Board, un *panel* internazionale costituito da esperti scientifici indipendenti;

allo stato non risulterebbero appositi decreti ministeriali che sanciscono la nomina dei membri del Programme Board e dei responsabili del programma ERA-PG, con conseguente grave mancanza di trasparenza sui criteri che hanno guidato la selezione di questi rappresentanti all'interno del mondo accademico e scientifico italiano;

non risulterebbero chiare le motivazioni che avrebbero disposto il trasferimento dei fondi relativi ai progetti FIRB, destinati alla ricerca in generale, su progetti relativi esclusivamente alla genomica vegetale;

non sarebbe prevista la possibilità di accedere, da parte del pubblico, alle informazioni relative ai progetti, selezionati o scartati durante la fase della preselezione da parte del Programme Board, né di conoscere le motivazioni che hanno determinato il buono o il cattivo esito della preselezione per gli stessi progetti,

si chiede di sapere:

quale sia la reale natura del *network*, all'apparenza «una *lobby* transnazionale» di pressione e condizionamento a favore dei propri aderenti per lo stanziamento di fondi per la ricerca;

se si possa intravedere un possibile conflitto di interessi tra i rappresentanti scientifici ERA-PG e le strutture che sarebbero state preselezionate per il finanziamento;

se esista una effettiva trasparenza dei criteri di selezione dei progetti e dei criteri di nomina dei rappresentanti scientifici;

quali siano le motivazioni che hanno portato, in tempi di gravi carenze di finanziamento per la ricerca italiana, a spostare ingenti fondi pubblici, destinati alla ricerca in generale, su progetti di genomica vegetale. (4-00913)

DI LELLO FINUOLI. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la città di Lamezia Terme (Catanzaro) vive da tempo una condizione di estrema pericolosità in ragione della notevole diffusione della criminalità organizzata;

nel 2006 si sono verificati 88 episodi tra attentati e danneggiamenti a scopi estorsivi e sempre nello stesso anno ben 8 sono state le vittime di omicidio;

a tali episodi specifici si aggiungono diverse denunce di autorità pubbliche, volte a stigmatizzare la capacità di penetrazione della 'ndrangheta lametina nell'economia «legale», nel contesto di un tessuto sociale caratterizzato dalla presenza di 18.000 disoccupati su un totale di 70.000 abitanti; di numerosissime famiglie monoreddito; nonché dalla notevole diffusione di lavoro nero e sottopagato;

la penetrazione della 'ndrangheta caratterizza anche il settore del mercato immobiliare e il controllo dell'area industriale dell'ex Sir, tema questo che nel 2003 (XIV legislatura) fu oggetto di interrogazioni presentate alla Camera dei deputati dall'on. Nichi Vendola e che oggi viene con preoccupazione ribadito nella 57ª Relazione sulla politica informativa e della sicurezza del 1º semestre 2006, dove si legge, tra l'altro: «Tra le situazioni più a rischio il SISDE ha segnalato il Lametino, ove le 'ndrine si contendono il controllo sulle opere di riqualificazione dell'area industriale e sulla gestione immobiliare riconducibile al nuovo profilo produttivo della città», stigmatizzandosi anche, con riferimento all'intera provincia di Catanzaro, il perdurante attivismo della 'ndrangheta nei lavori di ristrutturazione della rete stradale e nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

l'attività di accertamento e repressione dei reati realizzati nel Lametino è di fatto paralizzata, come dimostra la circostanza che dei 41 omicidi ivi verificatisi, dal 2000 ad oggi, solo in pochissimi casi i relativi procedimenti penali hanno raggiunto una conclusione. Sia il commissariato di Pubblica sicurezza locale, sia la procura della Repubblica presso il tribunale di Lamezia, hanno peraltro visto un continuo avvicendamento del personale, che ha indubbiamente pregiudicato l'efficienza dell'azione amministrativa e la funzionalità della magistratura, a fronte del resto di una grave situazione istituzionale, caratterizzata da ben due episodi di scioglimento dei consigli comunali, per infiltrazioni mafiose, nonché da innumerevoli attentati ai danni di esponenti politici locali;

tale situazione complessiva è del resto aggravata da numerosi casi di finanziamento pubblico ad imprese la cui azione si è dimostrata del tutto inefficiente ed incapace di creare posti di lavoro stabile e qualificato, come documentato anche da numerose indagini della Guardia di finanza;

è peraltro significativo che in data 11 marzo 2004, in risposta all'interrogazione 4-06453 in merito ai finanziamenti per il Patto territoriale lametino, presentata alla Camera dei deputati nella XIV legislatura dai parlamentari Russo Spina e Vendola, il Sottosegretario di Stato *pro tempore* per le attività produttive Giuseppe Galati dichiarava tra l'altro: «Quanto alle azioni da intraprendere nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle imprese con la sottoscrizione del Patto, si fa presente che il Ministero delle attività produttive procederà alla revoca ed al recupero delle somme eventualmente già erogate alle iniziative che non avranno rispettato tali impegni, inoltre, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, punto *d*) del citato decreto, il Ministero provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione»;

considerato che:

la situazione di grave disagio e pericolo che caratterizza la realtà socio-economica di Lamezia Terme desta notevole preoccupazione anche nell'opinione pubblica, e non solo locale, come documentato dagli organi di stampa – che più volte hanno stigmatizzato le difficoltà e l'illegalità diffusa che caratterizzano il Lametino – nonché dalle numerose iniziative realizzate dai cittadini, *in primis* la serrata dei commercianti lametini contro il *racket*, del 4 novembre 2006;

destano soprattutto perplessità i continui avvicendamenti dei magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale di Lamezia, nonché quelli che hanno interessato il personale del locale commissariato di Pubblica sicurezza, soprattutto in relazione alla inefficienza delle attività di accertamento e repressione dei reati, che tale costante sostituzione del personale ha determinato, aggiungendosi peraltro alla situazione di grave carenza di risorse umane ed economiche, che caratterizza da ormai troppo tempo gli organi della pubblica amministrazione nel Lametino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni in merito alla situazione di grave disagio e pericolo che caratterizza il Lametino, se del caso attraverso un preciso monitoraggio degli obiettivi, soprattutto per i livelli occupazionali, assunti dalle imprese lametine che hanno ottenuto a vario titolo finanziamenti pubblici, nonché mediante la costante osservazione dell'organico del personale della magistratura e delle forze dell'ordine presenti sul territorio;

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, possano indicare le ragioni del costante avvicendamento del personale della magistratura e delle forze dell'ordine presenti su territorio;

quali provvedimenti ritengano opportuno adottare, al fine di evitare un ulteriore aggravamento della situazione descritta, contrastando altresì la pervasiva infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia e nella società lametina;

se, in particolare, il Ministro dello sviluppo economico intenda fornire all'interrogante i dati sui finanziamenti pubblici erogati alle imprese

lametine negli ultimi 10 anni e se abbia proceduto, così come annunciato dall'ex sottosegretario Galati, alla revoca ed al recupero delle somme erogate alle imprese che non hanno rispettato gli impegni assunti.

(4-00914)

GIANNINI, CAPRILI, RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 3 luglio 2006, la Provincia di Vibo Valentia veniva colpita da un forte nubifragio, che abbattendosi sulle zone costiere di Vibo Marina, Bivona, Porto Salvo e Longobardi assumeva la forza e la violenza di una vera e propria alluvione;

il tragico evento ha avuto come effetto la distruzione di immobili e beni privati dell'intera popolazione dei centri sopra menzionati;

l'intero sistema turistico – primaria, se non unica, fonte di sostentamento per molte famiglie dipendenti di aziende del settore stesso- e altri settori contingenti, nonché le varie piccole-medie imprese che hanno sede nelle zone colpite, hanno subito ingenti danni, tali da dover costringere circa 2.000 lavoratori in condizioni di stallo nella speranza della ripresa delle attività e della produzione delle aziende stesse;

a quattro mesi di distanza dall'accaduto, intere famiglie, circa 92, si trovano ancora senza una residenza stabile e sicura;

i torrenti soggetti all'esondazione necessitano ancora di messa in sicurezza, cosicché ad ogni accenno di pioggia i luoghi sopra indicati accusano nuovi allagamenti;

le famiglie aspettano risposte sicure sui risarcimenti danni; sui lavori da effettuare per ristabilire il procedere sicuro della vita quotidiana; le scuole e gli asili per i loro figli;

dalla data del 3 luglio, già due manifestazioni di protesta si sono succedute con l'occupazione dei binari della stazione di Vibo Pizzo da parte degli abitanti delle Marinate, i quali da tempo attendono interventi strutturali per la messa in sicurezza dei luoghi abitati, ma anche lo stanziamento di più fondi, al fine di abbreviare il corso dei lavori – alcuni dei quali non ancora iniziati – e di veder risarciti i propri beni ed averi ormai perduti;

alla popolazione civile, ed alle loro proteste e richieste, si aggiungono categorie di commercianti, medio-piccoli imprenditori, operatori turistici e gestori di villaggi balneari ai quali è legata la tenuta del tessuto socio-economico dell'intera popolazione,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover stanziare, a favore delle popolazioni così duramente colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006, le necessarie risorse finanziarie, già con la legge finanziaria per il 2007, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone della provincia di Vibo Valentia.

(4-00915)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano «la Repubblica» – Cronaca di Milano domenica 19 novembre 2006 il cittadino brasiliano sig. Silvio Da Costa Pereira, coniuge della cittadina italiana sig.ra Chiara Levi, sta avendo notevoli difficoltà ad ottenere il visto d'ingresso dal Consolato italiano di Recife al fine di ricongiungersi con la propria moglie, difficoltà a quanto pare dovute all'esistenza a suo carico di un'espulsione amministrativa della Prefettura di Verona;

l'esistenza di un'espulsione per meri motivi amministrativi a carico del cittadino extracomunitario non può ledere il diritto costituzionalmente garantito della cittadina italiana sig.ra Chiara Levi, in quanto sua legittima coniuge, a farsi raggiungere dal suddetto per poter vivere insieme nella dimora coniugale sita in Milano;

il comportamento tenuto dal Consolato italiano a Recife viola l'art. 143 del codice civile secondo cui tra i diritti (e i doveri) dei coniugi vi è quello alla coabitazione, che nella specie i coniugi vorrebbero poter esercitare a Milano;

l'art. 29, comma 1, della Costituzione riconosce i diritti della famiglia; l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia con legge 848/1955, garantisce il «diritto al rispetto della vita familiare», escludendo l'interferenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto se non in casi eccezionali per ragioni di sicurezza nazionale o pubblica;

recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 31 gennaio 2006 (nella causa C-503/03), ha chiarito che il divieto di ingresso nello spazio Schengen al coniuge di cittadino comunitario può sussistere solo se la sua presenza costituisca una «minaccia effettiva e abbastanza grave per un interesse della collettività» e che ciò deve essere accuratamente documentato;

il cittadino brasiliano certo non costituisce «minaccia effettiva e abbastanza grave» nel senso sopra precisato, poiché egli è incensurato ed è stato espulso per il mero motivo amministrativo del non avere richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso,

si chiede di sapere:

quale sia la ragione per cui il Consolato italiano a Recife stia ritardando il rilascio al cittadino Silvio Da Costa Pereira del visto per ricongiungimento familiare con la propria coniuge, cittadina italiana, non ritenendosi l'espulsione amministrativa in oggetto ostativa a detto rilascio – poiché la sua cancellazione dovrebbe essere «automatica» trattandosi di diritto all'unità familiare da garantire prima di tutto alla cittadina italiana – e in considerazione del fatto che detto ritardo sta arrecando notevoli danni morali e materiali ai coniugi;

se esistono circolari o prassi inerenti la suddetta tipologia di casi cui le rappresentanze italiane si attengono;

se non si ritenga opportuno intraprendere azioni affinché la rappresentanza consolare italiana a Recife rispetti in ogni caso il diritto all'unità familiare relativamente ai coniugi Silvio Da Costa Pereira e Chiara Levi.
(4-00916)

SODANO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno.*
– Premesso che:

nel Comune di Roccarainola (Napoli), in località «Difesa di Fellino» lungo la provinciale Cicciano-Cancello, a 350 metri sul livello del mare, è ubicato un antico insediamento castrense denominato «la Castelluccia»;

«la Castelluccia» è un complesso di notevole interesse storico, architettonico ed archeologico. Fu costruito dai Longobardi nel VIII-IX secolo d.C. per rispondere all'esigenza di riorganizzare il territorio utilizzando, peraltro, un sito già frequentato in epoca romana e preromana;

a partire dalla metà degli anni '70 in località «Difesa di Fellino» furono aperte, sulle colline ricadenti nei comuni di Roccarainola, Cicciano (Napoli) e San Felice a Cancello (Caserta), numerose cave estrattive, dislocate a distanza ravvicinata, e furono allestiti una decina di cementifici ed impianti produttivi;

negli ultimi decenni l'attività estrattiva nella zona è notevolmente aumentata spesso anche in modo illecito. Questo non solo crea disagi agli abitanti dei centri urbani limitrofi, Polvica di Nola, Pezzalunga di Acerra, Marigliano, Cicciano e varie frazioni di Cancello Scalo, danneggiandone irrimediabilmente la salute, ma produce alti livelli di inquinamento ambientale ed acustico, causando notevoli danni dal punto di vista paesaggistico. Inoltre i trasporti che si rendono necessari per il pieno funzionamento delle varie cave interferiscono con la mobilità locale sovraccaricando le infrastrutture;

lo sfruttamento e la coltivazione di numerose cave ha arrecato danni incalcolabili anche al patrimonio storico ed archeologico dell'area con conseguente distruzione di reperti romani e preromani e di importantissime grotte preistoriche risalenti addirittura al Paleolitico, come il «Riparo del Fellino» (o Grotta della Pietra dell'acqua), la «Grotta di S. Stefano» e la «Grotticella del Vallone futo» a monte di Masseria Candelaio, saltate in aria per le forti esplosioni provocate dai complessi estrattivi;

negli ultimi mesi lo sfruttamento irrazionale e indiscriminato delle cave sta arrecando grave pregiudizio alla stabilità anche della rocca denominata «la Castelluccia», le cui strutture indebolite dall'incuria, dal tempo e dalla mancanza di qualsiasi intervento di consolidamento e restauro, risultano gravemente danneggiate. L'elevato quantitativo di materiale esplosivo, utilizzato quotidianamente nell'estrazione degli inerti, ha provocato un vero e proprio collasso delle strutture architettoniche ed archeologiche, determinando il crollo di parte della torre, della cinta muraria, delle torrette di avvistamento, degli ambienti relativi al corpo di guardia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministero per i beni e le attività culturali abbia assunto per la salvaguardia architettonica, archeologica e ambientale del sito denominato la «Castelluccia» di Roccarainola;

quali misure straordinarie intenda adottare per evitare la completa distruzione e la perdita di un'importantissima testimonianza culturale e paesaggistica;

quali iniziative siano state adottate dai Ministri in indirizzo, ognuno per le rispettive competenze, per garantire il rispetto delle leggi, la sicurezza e la salute dei cittadini, e la tutela del territorio;

quali iniziative si intendano assumere, per quanto di competenza, per avviare i necessari programmi di ricomposizione ambientale, rendendo immediatamente coercibile l'obbligo della ricomposizione medesima, utilizzando all'uopo il personale dipendente delle cave e dei cementifici posti sotto sequestro, a carico dei soggetti responsabili delle attività illecite.

(4-00917)

